

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 15 novembre 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1472 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (21CE2540)..... Pag. 1

Publicato nel n. L 324 del 14 settembre 2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione, del 30 giugno 2021, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (21CE2541)..... Pag. 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (21CE2542)..... Pag. 9


Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (21CE2543)..... Pag. 27

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1476 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2544)..... Pag. 36

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1477 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2545)..... Pag. 39




<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1478 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2546).....</u>	Pag. 42
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1479 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2547).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1480 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2548).....</u>	Pag. 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1481 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2549).....</u>	Pag. 51
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1482 della Commissione, del 14 settembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2550).....</u>	Pag. 54
<i>Publicati nel n. L 325 del 15 settembre 2021</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE2551).....</u>	Pag. 57
<i>Publicato nel n. L 327 del 16 settembre 2021</i>	
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1484 della Commissione, dell'8 settembre 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)6607] (21CE2552).....</u>	Pag. 97
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2021/1485 della Commissione, del 15 settembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2021) 6765] (21CE2553).....</u>	Pag. 100
<u>Decisione (UE) 2021/1486 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2021 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, (BCE/2021/42) (21CE2554).....</u>	Pag. 111
<u>Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-OLP, del 30 agosto 2021, che modifica l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1487] (21CE2555).....</u>	Pag. 119
<u>Decisione n. 2/2021 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù-Ecuador, del 17 agosto 2021, recante modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2021/1488] (21CE2556).....</u>	Pag. 203
<i>Publicate nel n. L 328 del 16 settembre 2021</i>	



RETTIFICHE


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Demerara Rum»] (GU L 281 del 4 agosto 2021) (21CE2557).....

Pag. 207

Publicata nel n. L 327 del 16 settembre 2021

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1472 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) L'8 settembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare ventotto entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2021

*Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*


⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio sono soppresse le seguenti voci:

- «16. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Iraq.»;
- «17. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING. Indirizzo: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.»;
- «20. BABYLON PROJECT. Indirizzo: Hashmiya District, Babylon, Iraq.»;
- «23. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE. Indirizzo: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Iraq.»;
- «26. DIRECTORATE-GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING. Indirizzo: P.O. Box 552, Baghdad, Iraq.»;
- «52. GENERAL ORGANISATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING. Indirizzo: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Baghdad, Iraq.»;
- «72. IRAQI TRADING STATE COMPANY (alias IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT). Indirizzo: P.O. Box 17, Al Masbah, Baghdad, Iraq.»;
- «85. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.»;
- «92. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq.»;
- «95. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING. Indirizzo: Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq.»;
- «99. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE. Indirizzo: P.O. Box 13, Mosul, Iraq.»;
- «105. RAFIDAIN STATE ORGANISATION FOR IRRIGATION PROJECTS. Indirizzo: P.O. Box 14186, Baghdad-Bab-Al-Mu'adham, near Engineering College, Baghdad, Iraq.»;
- «117. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES. Indirizzo: Baghdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Baghdad, Iraq.»;
- «122. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 5784, Baghdad, Iraq.»;
- «123. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY (alias STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS). Indirizzo: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Baghdad Station, Baghdad, Iraq.»;
- «143. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE. Indirizzo: Daura, P.O. Box 12014, Baghdad, Iraq.»;
- «150. STATE ENTERPRISE FOR SALTS. Indirizzo: P.O. Box 2330 Aitwiya, Unknown Soldier, Baghdad, Iraq.»;
- «157. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA. Indirizzo: P.O. Box 16, Misan, Iraq.»;
- «158. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES. Indirizzo: P.O. Box 26, Rashid Street, Baghdad, Iraq.»;
- «161. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS. Indirizzo: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Baghdad, Iraq.»;
- «162. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES. Indirizzo: Dora, Baghdad, Iraq.»;
- «163. STATE ESTABLISHMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES. Indirizzo: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Baghdad, Iraq.»;



- «166. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION. Indirizzo: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Baghdad, Iraq.»;
- «167. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS. Indirizzo: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Baghdad, Iraq.»;
- «168. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA. Indirizzo: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Iraq.»;
- «193. STATE TRADE ORGANISATION FOR CAPITAL GOODS, D. Indirizzi: a) Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Baghdad, Iraq; b) 235/306 Husam Aldin St., near Al-Fateh Square, Baghdad, Iraq.»;
- «194. STATE TRADE ORGANISATION FOR CONSUMER GOODS. Indirizzi: a) Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 322, Al-Masbah, Baghdad, Iraq.»;
- «198. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS (alias STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS). Indirizzo: Saadoun St., P.O. Box 3164, Baghdad, Iraq.».

21CE2540

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1473 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche sulle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat, tra cui norme sulle dimensioni delle maglie, condizioni connesse e catture accessorie.
- (2) Il verbale approvato delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018 ⁽²⁾ sulle misure tecniche nello Skagerrak definisce le procedure e il metodo di campionamento per l'adozione di chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nello Skagerrak (di seguito, «verbale approvato»).
- (3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord e il 7 marzo 2019 hanno presentato una raccomandazione comune intesa ad attuare nel diritto dell'Unione le misure definite nel verbale approvato. La raccomandazione comune specifica le chiusure in tempo reale dell'attività di pesca del gamberetto boreale per la protezione del novellame ed aggiunge ulteriori attrezzi a quelli già esentati.
- (4) In seguito alla valutazione di tale raccomandazione comune da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽³⁾, è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione ⁽⁴⁾ del 1° ottobre 2019.
- (5) Successivamente alla pubblicazione di tale regolamento, gli Stati membri interessati hanno chiesto alla Commissione di rettificare alcuni errori che ostacolano la corretta attuazione di tale atto delegato.

⁽¹⁾ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

⁽²⁾ <https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf>

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3).



- (6) Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fornisce una definizione di «novellame di gamberetto boreale» al fine di determinare la taglia dei pesci il cui numero rispetto al volume complessivo delle catture può determinare la chiusura in tempo reale delle attività di pesca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale regolamento dovrebbe usare sempre la stessa espressione per lo stesso concetto. Di conseguenza, in tutto l'atto si dovrebbe impiegare l'espressione «novellame di gamberetto boreale» anziché un qualsiasi sinonimo, come «*Pandalus borealis* di lunghezza inferiore al livello limite» o «*Pandalus borealis* sottotaglia».
- (7) La raccomandazione comune ha stabilito una strategia basata sul rischio per individuare le zone e i periodi in cui si rischiano catture di novellame di gamberetto boreale che superano il livello limite. Avendo fatto erroneamente riferimento a un livello limite di cattura pari al 20 %, in peso, rispetto al volume complessivo delle catture di gamberetto boreale in una cala, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe invece riferirsi al 20 %, in numero, rispetto al numero complessivo di esemplari presenti in un campione, come stabilito nella raccomandazione comune.
- (8) Il regolamento (UE) 2019/1241 fissa una dimensione minima di maglia di 35 mm per le attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak e nel Kattegat. Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fa erroneamente riferimento a una dimensione minima di maglia di 32 mm, ossia la dimensione minima di maglia per le attività di pesca del gamberetto boreale nel Mare del Nord. Tale cifra dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.
- (9) La raccomandazione comune ha stabilito la possibilità di una chiusura se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 %. Al fine di conformarsi a tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe stabilire una correlazione tra la percentuale in questione e il numero di esemplari presenti nel campione, anziché il volume complessivo delle catture.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 ha collegato i rispettivi programmi di monitoraggio specifico per le navi che utilizzano una griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia e per i pescherecci a strascico provvisti di attrezzi selettivi al fatto di operare solo nella zona soggetta a chiusura in tempo reale (zona di divieto). Tale regolamento dovrebbe essere adattato alla valutazione dello CSTEP, che ha concluso che le navi provviste di tali attrezzi selettivi devono essere oggetto del rispettivo programma di monitoraggio specifico, indipendentemente dalla zona in cui pescano.
- (11) La raccomandazione comune e il regolamento delegato (UE) 2019/2201 hanno erroneamente definito la taglia minima del campione pari a 2 kg in peso o 1 litro in volume di gamberetti per determinare l'opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. Gli Stati membri hanno pertanto richiesto la rettifica del regolamento in linea con il verbale approvato, che fissa la taglia minima del campione a 1 kg in peso o 2 litri in volume.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2201.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Livello limite delle catture

Il livello limite delle catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari di tale specie presenti in un campione.»

- (2) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La fonte d'informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm.»



- (3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del numero di esemplari di tale specie presenti nel campione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.»;
- (4) l'articolo 6 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. In base ai verbali di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm in una zona delimitata conformemente all'articolo 7 («zona di divieto»).»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all'allegato III è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.»;
- (5) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l'esenzione per gli attrezzi in questione decade.»;
- (6) gli allegati sono così modificati:
- a) l'allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell'allegato del presente regolamento;
- b) l'allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato del presente regolamento;
- c) l'allegato III è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

1. L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

a) al punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) il campione è prelevato in modo tale da rispecchiare la composizione delle catture di gamberetto boreale nella cala. A tal fine il capopesca, o una persona da lui designata, presta assistenza al momento del prelievo;

b) la taglia minima del campione è pari a 1 kg o 2 litri di gamberetto boreale.»;

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quantità di novellame di gamberetto boreale è calcolata in percentuale rispetto al numero totale di esemplari di tale specie presenti nel campione.».

2. L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CHIUSURE IN TEMPO REALE — VERBALE DI CAMPIONAMENTO DA PRESENTARE ALLO STATO COSTIERO

Gamberetto boreale in relazione al novellame di gamberetto boreale *

Informazioni specifiche sull'ispezione/osservazione	Piattaforma di ispezione	Nome dell'ispettore/osservatore		Nome dell'ispettore/osservatore		Data e ora ⁽¹⁾ dell'ispezione/osservazione	Posizione ⁽²⁾ dell'ispezione/osservazione
Informazioni specifiche sul peschereccio	Nome	Indicativo di chiamata	Numero di immatricolazione		Stato di bandiera	Tipo di attrezzo singolo/doppio	Dimensioni delle maglie (mm)
Misure di selezione	Griglia (di selezione del <i>Pandalus borealis</i>)	Griglia, mm	Altro			Sacco di raccolta	Dimensioni delle maglie del sacco di raccolta
Informazioni specifiche sull'operazione di pesca	Inizio	Data e ora ⁽¹⁾		Posizione ⁽²⁾			
	Fine	Data e ora ⁽¹⁾		Posizione ⁽²⁾		Durata dell'operazione di pesca ⁽³⁾	
Informazioni specifiche sulle catture	Totale stimato delle catture nella cala (kg)						
	Catture stimate di gamberetto boreale nella cala (kg)						
	Taglia del campione di gamberetto boreale (kg/litro)						
	Numero totale di esemplari di gamberetto boreale nel campione						
	Numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale nel campione						
	% di novellame di gamberetto boreale (numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale/numero totale)						



Osservazioni e informazioni complementari	Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio dal comandante.
Firma dell'ispettore	Non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione allo Stato costiero per via telematica.»

* L'espressione "novellame di gamberetto boreale" quale definita nel presente regolamento corrisponde alle espressioni "Pandalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite", "gamberetto boreale [...] al di sotto del livello limite" e "Pandalus borealis sottotaglia", quali definite nel verbale approvato delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018.

(¹) gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore).

(²) ad esempio 56° 24' N 01° 30' E.

(³) oo mm.

3. Il titolo dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«GRIGLIA SELETTIVA PER LA PESCA DI GAMBERETTO BOREALE DA AUTORIZZARE NELLA ZONA DI DIVIETO»

21CE2541



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1474 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2021

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Nell'ottobre 2009, con il regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio («rotoli di grandi dimensioni») originari tra l'altro della Repubblica popolare cinese («RPC») in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,4 % e il 30,0 %.
- (2) Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ⁽³⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha mantenuto le misure definitive («le misure in vigore») sulle importazioni dalla RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l'inchiesta di riesame»).
- (3) Nel febbraio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 ⁽⁴⁾, la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati dalla RPC, in seguito a un'inchiesta antielusione svolta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («la precedente inchiesta antielusione»).

1.2. Domanda


- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (5) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo sia nella fase di presentazione della domanda, sia per la durata dell'inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente la domanda, che è stata accolta dalla Commissione, la quale ha ritenuto che vi fossero motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51) e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 316 dell'1.12.2017, pag. 17).



- (6) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui rotoli di grandi dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di grandi dimensioni attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un'elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante l'operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.
- (7) Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia erano stati oggetto di dumping in relazione al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di grandi dimensioni.


1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (8) Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 30), fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 40), fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 50), e/o fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.
- (9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codice addizionale TARIC C601), («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (10) Dall'inchiesta è risultato che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell'Unione dalla RPC e quelli spediti dalla Thailandia, originari o no della Thailandia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (11) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione ⁽³⁾, del 21 dicembre 2020, («il regolamento di apertura») e ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48).



1.5. Osservazioni sull'apertura

- (12) Dopo l'apertura Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd e le loro società collegate (insieme «il Dingsheng Group») hanno sostenuto che l'apertura dell'inchiesta era ingiustificata. ⁽⁶⁾
- (13) Secondo il Dingsheng Group, la domanda che ha portato all'apertura dell'inchiesta non conteneva gli elementi di prova prima facie necessari. Il Dingsheng Group ha affermato che le informazioni contenute nella domanda non erano aggiornate poiché riguardavano un periodo precedente al dicembre 2019, mentre l'inchiesta è stata aperta nel dicembre 2020. A parere del Dingsheng Group ciò contrasta con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, a norma del quale il periodo dell'inchiesta «riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'avvio del procedimento».
- (14) Il Dingsheng Group ha inoltre sostenuto che le statistiche delle esportazioni contenute nella domanda erano imprecise e inattendibili. Tali statistiche si basavano sui codici NC e sui codici SA ⁽⁷⁾, che comprendono una serie di prodotti diversi oltre a quelli pertinenti per l'inchiesta e pertanto non si possono considerare elementi di prova sufficienti.
- (15) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda il periodo di riferimento utilizzato nella domanda, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce al periodo dell'inchiesta da utilizzare nel corso dell'inchiesta, non al periodo su cui la domanda si basa. Il Dingsheng Group non ha sostenuto che l'utilizzo di dati più recenti avrebbe condotto a conclusioni diverse per quanto riguarda le presunte pratiche di elusione. Quanto alle statistiche doganali su cui si basava la domanda, il richiedente ha fornito le statistiche di cui poteva disporre ai fini della domanda, come prescrive l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. In ogni caso, nell'analisi della domanda la Commissione ha effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dal richiedente con le statistiche a livello di codice TARIC a dieci cifre, includendo i dati fino al settembre 2020. Tale analisi ha confermato le asserzioni contenute nella domanda.
- (16) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito l'affermazione secondo cui la domanda si basava su informazioni non aggiornate, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso, impone alla Commissione di effettuare un esame complessivo dell'accuratezza della domanda, che accerti anche se le informazioni ivi contenute sono aggiornate. Pertanto, secondo il Dingsheng Group, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al richiedente di aggiornare i dati contenuti nella domanda integrandoli con informazioni più recenti. Altrimenti «i richiedenti che chiedono l'apertura di un'inchiesta antielusione sarebbero liberi di fondare la domanda sul periodo più adatto per loro senza limitazione alcuna».
- (17) Secondo il Dingsheng Group inoltre, benché la Commissione abbia effettuato un controllo incrociato delle informazioni fornite dal richiedente con dati più recenti a livello TARIC, il fascicolo non reca traccia di tale controllo incrociato, che non è menzionato neppure nel regolamento di apertura, il quale fa riferimento soltanto agli elementi di prova forniti nella domanda. Secondo il Dingsheng Group il fatto che l'impiego di dati più recenti avrebbe condotto alla stessa conclusione è irrilevante per determinare se nella domanda ricorresse l'evidenza relativa agli elementi di prova richiesta dalla legge per avviare il procedimento.
- (18) Come illustrato nel considerando 15, il riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base è irrilevante per quanto riguarda i dati impiegati nella domanda, poiché esso si riferisce al periodo utilizzato durante l'inchiesta, non alla domanda. Inoltre, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta è avviata in base a «elementi di prova sufficienti»; la determinazione di tale aspetto lascia alla Commissione un certo margine di discrezionalità. In ogni caso, come già illustrato nei considerando 6 e 7, questo criterio è stato soddisfatto. Ai norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente deve fondare la domanda sulle statistiche di cui può disporre. Questo non consente ai richiedenti di scegliere il periodo più conveniente, come ipotizza il Dingsheng

⁽⁶⁾ Il 15 marzo 2021 il Dingsheng Group ha presentato anche un ricorso al Tribunale dell'UE per annullare il regolamento di apertura, in parte sulla base del medesimo ragionamento di cui alla sezione 1.5 del regolamento vigente. La causa deferita al Tribunale era ancora pendente durante l'inchiesta in corso.

⁽⁷⁾ I codici SA (sistema armonizzato), elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane, sono classificazioni di prodotti internazionali e standardizzate applicate da oltre 200 paesi in tutto il mondo. Le prime sei cifre di un numero della tariffa comune (codice delle merci) sono uguali in tutti i paesi. I codici NC (nomenclatura comune) sono i codici delle merci usati dall'UE per classificare i prodotti. Tali codici sono composti da otto cifre, le prime sei delle quali sono identiche ai codici SA. Un codice TARIC si basa sul codice NC, cui aggiunge due cifre per fornire informazioni riguardanti i dazi antidumping o di altro tipo o i contingenti.



Group. Il controllo incrociato di dati leggermente più recenti e specifici, effettuato dalla Commissione prima dell'apertura, ha dimostrato che non vi erano motivi per considerare non aggiornate le informazioni utilizzate nella domanda; induceva piuttosto a concludere il contrario dal momento che l'impiego di dati più recenti avrebbe indicato tendenze simili e avrebbe condotto alle stesse conclusioni. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.


- (19) Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che gli elementi di prova disponibili non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'elusione. A causa della presunta inattendibilità delle statistiche citate al considerando 14, il Dingsheng Group ha affermato che tali statistiche non possono costituire un elemento di prova della modificazione della configurazione degli scambi come richiesto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre si è affermato che il requisito dell'esistenza di un pregiudizio in termini di quantitativi e di prezzi, tale da indebolire gli effetti riparatori dell'inchiesta antidumping iniziale, non sarebbe soddisfatto dal momento che l'analisi sottostante si basava sui dati già menzionati, asseritamente inattendibili e pertanto inconcludenti. Inoltre i calcoli contenuti nella domanda si basavano su uno solo dei due codici NC pertinenti. Infine, secondo il Dingsheng Group, il margine di pregiudizio calcolato nella domanda era trascurabile, e pertanto non rappresentava un elemento di prova convincente di un eventuale indebolimento degli effetti delle misure in vigore. Si è inoltre affermato che gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente nella domanda, come le quotazioni di produttori dell'UE, non costituirebbero una base valida per il calcolo del pregiudizio contenuto nella domanda.
- (20) La Commissione ha espresso disaccordo. Per quanto riguarda la presunta inattendibilità dei dati impiegati per l'analisi, il richiedente ha basato l'analisi sui dati di cui disponeva, come si è indicato nel considerando 15; gli elementi di prova così forniti sono stati considerati sufficienti per aprire l'inchiesta. Il fatto che i calcoli si basassero su uno solo dei codici NC (7607 11 19) non indeboliva l'accuratezza della domanda. Come il richiedente ha rilevato confutando la comunicazione del Dingsheng Group, il Tribunale ha sostenuto che a norma del regolamento di base non è obbligatorio, qualora il prodotto in esame comprenda vari tipi di prodotti, come nel caso in questione, che la denuncia fornisca informazioni su tutti questi tipi di prodotti ⁽⁶⁾. Il Dingsheng Group non ha contestato che questo specifico codice NC riguardasse i tipi di prodotto più rappresentativi. In realtà i dati Comext sulle importazioni a livello di codice TARIC a 10 cifre indicavano che durante il periodo dell'inchiesta non era stata effettuata alcuna importazione dei prodotti che rientrano nell'altro codice NC (7607 11 90). L'inclusione di quel codice NC pertanto non avrebbe modificato l'esito dell'analisi effettuata nella domanda.
- (21) Per quanto riguarda il livello del margine di pregiudizio, il margine individuato dal richiedente (3,2 %) è stato considerato sufficiente per concludere, al momento dell'apertura, che gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi del prodotto simile. Come rilevato dal richiedente nelle osservazioni sulla comunicazione del Dingsheng Group, il prodotto oggetto dell'inchiesta è molto sensibile al prezzo, e la concorrenza si esercita soprattutto sul terreno dei prezzi. In tale contesto, si può ritenere che un margine di pregiudizio del 3,2 % indebolisca l'effetto riparatore dei dazi in termini di prezzi, soprattutto in una situazione in cui le quantità delle importazioni sono notevolmente aumentate.
- (22) Per quanto riguarda i dati utilizzati per calcolare l'undercutting, il richiedente ha basato i suoi calcoli sulle informazioni di cui disponeva; in questo caso si trattava di numerose quotazioni dei fornitori unite ai prezzi della borsa londinese dei metalli (LME — London Metal Exchange). Nella sua comunicazione il Dingsheng Group non ha proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre. La Commissione pertanto ha ritenuto che la metodologia utilizzata fosse sufficientemente attendibile per effettuare i calcoli necessari nella domanda.
- (23) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che l'affermazione della Commissione per cui «il Dingsheng Group non aveva proposto una metodologia più idonea per effettuare i calcoli, della quale il richiedente avrebbe potuto disporre», costituirebbe un tentativo di invertire l'onere della prova tra le parti interessate. Invece di esaminare l'accuratezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione «ha apparentemente accettato i dati forniti nella domanda così come erano stati presentati senza esaminarli ulteriormente».

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016 nella causa RENV, Gul Ahmed Textile Mills/Consiglio, T-199/04, punto 100.



- (24) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Come avviene per tutte le domande di apertura di un'inchiesta, la Commissione ha esaminato accuratamente tutti i dati e gli altri elementi di prova forniti dal richiedente e ha ritenuto che i dati impiegati fossero ragionevoli e sufficientemente accurati per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione inoltre ha contestato l'illazione del Dingsheng Group, secondo cui la Commissione stessa avrebbe cercato di invertire l'onere della prova. La Commissione ha semplicemente rilevato il fatto che il Dingsheng Group non ha proposto un metodo alternativo per corroborare l'affermazione che la metodologia utilizzata dal richiedente sarebbe stata inattendibile.
- (25) Il Dingsheng Group ha inoltre affermato che il valore normale era stato calcolato utilizzando il valore normale dell'inchiesta di riesame, e pertanto senza tener conto della più ampia definizione del prodotto utilizzata nella precedente inchiesta antielusione. Ha affermato altresì che il prezzo all'esportazione utilizzato dal richiedente nella domanda si basava sulle statistiche Eurostat per un codice NC che non riguardava i rotoli di grandi dimensioni, ma invece i rotoli di piccole dimensioni⁽⁹⁾. Il Dingsheng Group ha pertanto affermato che il margine di dumping indicato nella domanda era inattendibile e si basava su cifre errate.
- (26) La Commissione ha espresso disaccordo. Per determinare l'esistenza del dumping, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone un confronto con il valore normale precedentemente accertato per prodotti simili. Conformemente a tale disposizione, il richiedente ha impiegato il valore normale accertato nell'inchiesta di riesame. Inoltre l'inclusione dei valori normali della precedente inchiesta antielusione avrebbe soltanto aumentato il margine di dumping, poiché tali valori normali erano superiori a quelli applicati nell'inchiesta di riesame. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che l'impiego del valore normale accertato nell'inchiesta di riesame costituisca una stima prudenziale per il calcolo del margine di dumping.
- (27) Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha ribadito che il calcolo del valore normale nella domanda avrebbe dovuto tener conto della definizione estesa del prodotto, poiché l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base impone di prendere in considerazione tutti i valori normali precedentemente accertati, non soltanto quelli dell'ultima inchiesta di riesame. L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base fa riferimento tuttavia ai «valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili». Non è previsto l'obbligo di tener conto di tutti i valori normali di tutte le inchieste precedenti. In ogni caso, come si è già osservato al considerando 26, sulla base dei valori normali contenuti nella sola inchiesta di riesame, che rappresentano la maggioranza delle importazioni (cfr. considerando 20), vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (28) L'argomentazione proposta dal Dingsheng Group in merito all'uso delle statistiche Eurostat relative ai rotoli di piccole dimensioni per calcolare il prezzo all'esportazione dei rotoli di grandi dimensioni era oggettivamente errata. In effetti nell'allegato 10 della domanda il richiedente ha fatto riferimento erroneamente al codice NC per i rotoli di piccole dimensioni; da un esame più attento dei dati estratti da Eurostat che facevano parte dell'allegato 3 della domanda risultava però che il prezzo all'esportazione utilizzato si basava correttamente sui dati estratti per il codice NC 7607 11 19, ossia i rotoli di grandi dimensioni. Come affermato nel considerando 20, questo codice comprende i tipi di prodotto più rappresentativi.
- (29) Sulla base del ragionamento esposto nei considerando da 12 a 28, la Commissione ha respinto le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group e ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ Per rotoli di piccole dimensioni si intendono fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg. Le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC sono soggette a misure antidumping (originariamente imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11). Anche le importazioni di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia sono oggetto di un'inchiesta antielusione (regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone della registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42).




1.6. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (30) Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al PI per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure relative al prodotto in esame e all'estensione delle misure al prodotto leggermente modificato stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.7. Inchiesta

- (31) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta. Questionari/moduli di richiesta di esenzione sono stati messi a disposizione dei produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e degli importatori dell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all'articolo 3 del regolamento di apertura.
- (32) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (33) Si sono manifestati un gruppo di società thailandesi, cinque importatori indipendenti dell'Unione, un importatore indipendente di un paese terzo e l'Associazione europea del foglio di alluminio. Nel corso dell'inchiesta non si è presentato alcun produttore esportatore cinese indipendente.
- (34) Le società seguenti, che fanno parte del Dingsheng Group di proprietà cinese, hanno presentato un modulo di richiesta di esenzione compilato:
- Dingheng New Materials Co., Ltd. («Dingheng», un produttore esportatore thailandese),
 - Thai Ding Li New Materials Co. («Thai Dingli», un operatore commerciale thailandese), e
 - numerosi soggetti giuridici cinesi collegati all'interno del gruppo.
- (35) Gli importatori indipendenti dell'Unione seguenti, facenti parte dello SPHERE Group, hanno presentato risposte complete ai questionari:
- SPHERE FRANCE SAS, e
 - COMSET S.r.l.
- (36) In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle entità giuridiche che hanno collaborato. La Commissione ritiene che le informazioni presentate dalle parti, come le risposte ai questionari e le risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni, siano conformi all'avviso del 16 marzo 2020 sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁰⁾. Non è stato ritenuto necessario svolgere controlli incrociati a distanza sulle informazioni, alla luce delle questioni esposte nel considerando 75.
- (37) Due importatori indipendenti dell'Unione, Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. e Cuki Cofresco Srl, hanno fornito al questionario una risposta molto carente entro i termini fissati. Nessuna delle due società ha risposto alle domande supplementari né alle lettere di richiesta di maggiori informazioni loro inviate. Dopo essere state informate che non si sarebbe tenuto conto delle comunicazioni incomplete da esse fornite a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le società hanno presentato risposte complete al questionario, rispondendo

⁽¹⁰⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).



anche alle domande successive. Poiché però queste risposte sono state ricevute soltanto parecchi mesi dopo le scadenze iniziali e non hanno potuto fruire di un processo completo di richiesta di maggiori informazioni né di un esame incrociato a distanza, le informazioni fornite sono state prese in considerazione nell'inchiesta solo nella misura in cui sono state considerate complete e attendibili.

- (38) Anche un importatore indipendente svizzero, Transparent Paper Ltd. («TPL»), si è registrato come parte interessata e ha inviato comunicazioni. Il richiedente ha però osservato che un importatore indipendente di un paese terzo non dovrebbe essere registrato come parte interessata e che non si sarebbe dovuto tener conto delle eventuali osservazioni formulate da TPL per due ragioni. In primo luogo perché TPL ha affermato di non importare il prodotto in esame né il prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione. In secondo luogo perché, secondo il richiedente, è improbabile che TPL non importasse il prodotto in esame o il prodotto oggetto dell'inchiesta dal momento che vi è una notevole sovrapposizione tra i prodotti importati da TPL e il prodotto oggetto dell'inchiesta. Pertanto, a parere del richiedente, TPL avrebbe dovuto comunicare i propri acquisti.
- (39) La Commissione ha espresso disaccordo. TPL ha un interesse legittimo nell'esito del caso. Nella precedente inchiesta antielusione è stato stabilito che spesso l'unico modo per distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione (il prodotto importato da TPL) e rotoli di grandi dimensioni (il prodotto oggetto dell'inchiesta) è l'uso finale, che può essere domestico o di altro tipo (come la trasformazione). A tal fine, qualsiasi esenzione dal dazio antidumping definitivo sui rotoli di grandi dimensioni è soggetta alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾. L'estensione dei dazi antidumping in vigore che gravano sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC, alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni spediti dalla Thailandia estende anche l'applicazione di questo regime di uso finale ⁽²⁾. Qualsiasi importatore di fogli di alluminio destinati alla trasformazione dalla Thailandia, compreso TPL, che sdogani i propri prodotti nell'Unione, dovrà ora ricorrere al regime di uso finale oppure pagare i dazi antidumping estesi.
- (40) Come importatore di un prodotto diverso dal prodotto oggetto dell'inchiesta, TPL non era tenuto a fornire le informazioni cui il richiedente fa riferimento nella propria comunicazione, come i propri acquisti di fogli di alluminio destinati alla trasformazione; né la Commissione aveva richiesto tali informazioni a TPL. TPL aveva però il diritto di presentare comunicazioni in qualità di parte interessata.

2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (41) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:
- se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l'Unione;
 - se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore;
 - se vi siano prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e
 - se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
- (42) Dato che gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda dimostravano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:

⁽¹⁾ Considerando 72 e articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

⁽²⁾ Sull'applicazione del regime di uso finale alle importazioni dalla Thailandia cfr. anche i considerando da 76 a 78.



- se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e
- se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.

2.2. Livello di collaborazione

- (43) Il gruppo di società thailandesi che ha collaborato, il Dingsheng Group, rappresentava oltre il 95 % di tutte le esportazioni verso l'UE durante il periodo di riferimento. Il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato. Non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, a eccezione delle società della RPC che facevano parte del Dingsheng Group. Ne consegue che le conclusioni relative alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina nell'Unione e alle esportazioni dalla Cina in Thailandia si sono basate sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza le informazioni fornite dal gruppo di società che ha collaborato sono state integrate da dati estratti da banche dati, come la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, che fornisce informazioni a livello di società specifica, il Global Trade Atlas ⁽¹³⁾, Eurostat e altre informazioni accessibili al pubblico.

2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (44) La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta ⁽¹⁴⁾.

Tabella 1

Importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo dell'inchiesta (tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	PR
RPC	8 948	7 484	17 982	26 814	26 466
Indice (base = 2016)	100	84	201	300	296
Percentuale delle importazioni totali	16 %	18 %	33 %	42 %	39 %
Thailandia	18	28	1 027	2 659	5 801
Indice (base = 2016)	100	156	5 706	14 772	32 228
Percentuale delle importazioni totali	0,03 %	0,07 %	1,88 %	4,12 %	8,53 %
Importazioni totali	55 887	41 929	54 735	64 531	67 947

Fonte: Eurostat

- (45) Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia che sono passate da appena 18 tonnellate a 5 801 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dallo 0,03 % all'8,53 %. Anche le importazioni dalla RPC sono cresciute ma a un ritmo assai più modesto, passando da 8 948 a 26 466 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali è ugualmente salita, dal 16 % al 39 %.
- (46) Da un esame più attento della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge tuttavia che il grosso di tali importazioni è stato effettuato da produttori esportatori cinesi che erano stati esentati dalle misure nella precedente inchiesta antielusione. All'epoca della precedente inchiesta antielusione si era concluso che questi produttori esportatori non esportavano fogli di alluminio per uso domestico bensì fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ossia un prodotto diverso da quello oggetto dell'inchiesta ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ <https://www.gtis.com/gta/>.

⁽¹⁴⁾ Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati nei regolamenti dopo l'inchiesta iniziale o quella di riesame. L'inchiesta precedente impiegava dati concernenti l'UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l'inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione nel 2020, si riferisce soltanto all'UE-27.

⁽¹⁵⁾ Considerando da 73 a 80 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51). Cfr. anche il considerando 33.



- (47) Se si esaminano le cifre senza considerare le importazioni provenienti da queste quattro società, si osserva un sensibile calo dei volumi delle importazioni: soltanto 307 tonnellate nel periodo di riferimento. Questo dato è confermato anche dalle risposte di uno degli importatori indipendenti dell'Unione che hanno collaborato, il quale ha fornito informazioni da cui emerge che, prima del 2017, acquistava rotoli di grandi dimensioni nella RPC. A partire dal 2019 però i rotoli di grandi dimensioni non provenivano più dalla RPC bensì dalla Thailandia. Gli altri importatori indipendenti hanno iniziato a importare dalla Thailandia nel 2019 e nel 2020.
- (48) La tabella 2 mostra l'andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta.

Tabella 2

Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell'inchiesta ⁽¹⁶⁾ (tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	PR
Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)	50 111	52 950	62 799	68 755	71 668
Indice (base = 2016)	100	106	125	137	143

Fonte: Global Trade Atlas

- (49) La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l'alluminio primario. Questo alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un'ulteriore lavorazione, si ottengono i rotoli di grandi dimensioni. Gli elementi di prova di cui la Commissione dispone, forniti nella domanda e dal produttore esportatore thailandese che ha collaborato, mostrano che i rotoli di grandi dimensioni esportati nell'Unione dalla Thailandia sono prodotti a partire da bobine di fogli di alluminio.
- (50) Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia. A questo proposito la Commissione ha rilevato che le bobine di fogli di alluminio potevano essere usate non solo per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia, ma anche, ad esempio, per la produzione di rotoli di piccole dimensioni. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell'imballaggio o quello dell'isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di grandi dimensioni.
- (51) Il sensibile aumento dei volumi di importazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC in Thailandia indicava una crescente domanda di questa materia prima in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall'incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia. Tale tendenza è corroborata pure dalle informazioni fornite dalle società thailandesi che hanno collaborato.
- (52) Il Dingsheng Group, che ha collaborato, rappresentava quasi tutte le importazioni (oltre il 95 %) del prodotto oggetto dell'inchiesta, provenienti dalla Thailandia durante il periodo di riferimento. I soggetti giuridici thailandesi sono un produttore esportatore (Dingheng) e un operatore commerciale (Thai Dingli) il quale ha affermato di vendere all'Unione soltanto i prodotti di Dingheng. Dingheng è una società di proprietà cinese, che ha aperto impianti di produzione in Thailandia nel 2018 e ha venduto i primi prodotti all'UE nella prima metà del 2019. Nella risposta al questionario ha dichiarato di acquistare tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC.
- (53) L'incremento delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia verso l'Unione, la parallela diminuzione delle esportazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla RPC verso l'Unione e l'incremento delle esportazioni di bobine di fogli di alluminio dalla RPC verso la Thailandia nello stesso periodo rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Thailandia e Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. Ciò vale soprattutto per le società thailandesi che hanno collaborato: esse hanno iniziato l'importazione di materie prime dalla RPC e la produzione e l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni verso l'Unione soltanto dopo l'estensione delle misure a seguito della precedente inchiesta antielusione.

⁽¹⁶⁾ Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell'industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel Global Trade Atlas.




2.4. Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica

- (54) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di pezzi/l'effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (55) Dingheng produce rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio. Il processo di produzione, secondo la richiesta di esenzione della società, consiste di ulteriori operazioni quali la laminazione, il taglio longitudinale, la ricottura e l'imballaggio. A giudizio della Commissione tali operazioni sono di natura relativamente secondaria.
- (56) Il Dingsheng Group ha affermato che le operazioni citate non sono di natura secondaria, poiché le bobine di fogli di alluminio sono sottoposte a diversi processi che richiedono macchinari differenti e specifici; ha aggiunto che la sua affermazione era ulteriormente corroborata dal fatto che i prodotti di Dingheng sono classificabili sotto una voce doganale diversa rispetto al materiale utilizzato come fattore di produzione.
- (57) La Commissione ha riconosciuto che il materiale utilizzato come fattore di produzione è sottoposto a numerosi processi prima di essere venduto da Dingheng sotto forma del prodotto oggetto dell'inchiesta. Queste operazioni non si possono però definire rilevanti, almeno non a confronto del processo di produzione che ha luogo prima che il materiale utilizzato come fattore di produzione giunga al sito di produzione di Dingheng. Il processo di produzione delle bobine di fogli di alluminio comporta la fusione dei lingotti di alluminio, la colata, il taglio alla sega, l'asportazione dello strato superficiale, il riscaldamento, varie fasi di laminazione a caldo e a freddo e la ricottura. A confronto, le fasi seguenti della trasformazione di bobine di fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni sono pertanto di portata relativamente secondaria e, come si rileva nel considerando 82, di valore aggiunto relativamente limitato (criterio pertinente da questo punto di vista). Inoltre la variazione della voce doganale non può essere considerata una prova dell'impatto delle operazioni effettuate sul materiale utilizzato come fattore di produzione. In effetti l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base menziona esplicitamente come pratica di elusione «*le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure*». Le argomentazioni presentate dal Dingsheng Group sono state pertanto respinte.
- (58) Come si è rilevato al considerando 34, Dingheng è una controllata di una società cinese e quindi fa parte del Dingsheng Group di proprietà cinese. Questo gruppo è costituito tra l'altro da società che producono fogli di alluminio per uso domestico e prodotti correlati, forniscono materie prime per tale produzione e/o commerciano tali materie prime o prodotti finiti. Nelle precedenti indagini concernenti i rotoli di grandi dimensioni si è rilevato che alcuni soggetti giuridici cinesi facenti parte del Dingsheng Group esportavano rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping⁽¹⁷⁾, eludendo i dazi imposti dall'inchiesta iniziale e dall'inchiesta di riesame grazie a una leggera modificazione apportata al prodotto⁽¹⁸⁾. Secondo la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, non è stata effettuata alcuna importazione proveniente dal pertinente produttore esportatore cinese del Dingsheng Group dopo la precedente inchiesta antielusione, che coincide nel tempo con l'inizio delle esportazioni di Dingheng dalla Thailandia verso l'Unione. Le informazioni fornite dai soggetti giuridici cinesi facenti parte del Dingsheng Group hanno confermato che tali società non avevano effettuato esportazioni verso l'Unione in quel periodo.
- (59) Dingheng ha giustificato l'avvio della produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia con l'intento di stabilire una presenza all'estero del Dingsheng Group, conformemente alla «sua missione di globalizzazione e alla sua impronta transnazionale». Nel 2018 la quotazione pubblica in borsa della controllante di Dingheng ha fornito i finanziamenti necessari per la sua espansione in Thailandia. Inoltre l'apertura di un sito di produzione in Thailandia avrebbe consentito al gruppo di coprire i rischi del settore dei metalli nei mercati internazionali, di acquistare le materie prime dell'alluminio al prezzo dell'LME anziché al prezzo di mercato di Shanghai e di ampliare la propria attività in altri mercati più redditizi della RPC. Dingheng ha aggiunto che, sebbene durante il periodo dell'inchiesta producesse rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio, il suo piano di investimenti prevedeva l'apertura di una linea di colata per la produzione a partire da lingotti di alluminio. Quando la linea di colata fosse stata operativa, Dingheng avrebbe potuto approvvigionarsi di lingotti di alluminio a livello mondiale, con una sensibile riduzione della percentuale di materie prime cinesi, che avrebbe attenuato il rischio legato alla volatilità della materia prima.

⁽¹⁷⁾ Sezione 4.4 del regolamento (CE) n. 925/2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1), e considerando da 80 a 82 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

⁽¹⁸⁾ Considerando da 46 a 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).




- (60) La Commissione ha rilevato che la situazione durante il periodo di riferimento non rispecchiava le intenzioni della società esposte nel piano di investimenti. In pratica durante il periodo di riferimento Dingheng si è rivolta esclusivamente alla RPC per l'approvvigionamento di tutte le sue materie prime e ha prodotto tutti i rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. Inoltre Dingheng ha integrato la propria produzione di rotoli di grandi dimensioni con rotoli acquistati dalle società collegate nella RPC, dal momento che, durante il periodo di riferimento, la sua produzione non era sufficiente a soddisfare la domanda dei clienti. Benché Dingheng abbia fornito prove che la linea di colata programmata era in fase di costruzione, essa non è stata completata né utilizzata durante il periodo di riferimento.
- (61) Il piano di investimenti della società inoltre è in realtà la relazione di uno studio di fattibilità, che analizzava la fattibilità economica di un'aggiunta di capacità produttiva al sito di produzione di Dingheng, tra l'altro con una nuova linea di colata. La relazione risale all'agosto 2019, ossia dopo che Dingheng aveva avviato la produzione di rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate. La relazione menziona inoltre l'importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla RPC anche in futuro; ciò contraddice l'argomentazione della società sull'avvio della produzione al di fuori della RPC per acquistare materie prime a prezzi inferiori. In pratica la società potrebbe effettivamente avviare l'acquisto di materie prime al di fuori della RPC, ma la Commissione non ha potuto trarre conclusione alcuna in merito a un'ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.
- (62) La società inoltre non è stata in grado di fornire elementi di prova di una motivazione o di una giustificazione economica sufficiente per l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell'Unione, al di fuori dei piani menzionati o delle intenzioni di produzione o investimenti futuri. La relazione di fattibilità presentata come piano di investimenti risale a una data posteriore all'apertura del sito di produzione in Thailandia, e non può quindi costituire l'elemento di prova di una giustificazione economica sufficiente per l'esportazione di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia nell'Unione durante il periodo di riferimento. Da una ricerca su Internet è emerso inoltre che Dingheng ha sfruttato l'elusione del pagamento di dazi antidumping come argomentazione per attirare clienti; come si legge su un sito web «*Possiamo fornire fogli di alluminio dalle nostre fabbriche in Thailandia o in Italia per evitare l'imposta antidumping*»⁽⁹⁾.
- (63) Dopo la divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha presentato una relazione del 2018 («la relazione 2018»), affermando che si trattava di una prima versione della relazione dello studio di fattibilità 2019 («la relazione 2019»). Il Dingsheng Group ha anche sottolineato che, sebbene questo documento sia stato denominato relazione dello studio di fattibilità e non piano di investimenti, esso era stato analizzato dal consiglio di amministrazione del principale azionista di Dingsheng nel contesto dell'approvazione dell'investimento in Thailandia.
- (64) La Commissione ha esaminato la relazione 2018 e ha riscontrato che essa, benché molto simile alla relazione 2019, è assai più limitata in termini di portata delle attività previste. Mentre la relazione 2018 menziona un solo laminatoio ed elenca, tra le attrezzature previste, soltanto macchinari destinati a laminazione, avvolgimento, taglio longitudinale e ricottura, la relazione 2019 menziona invece una linea di laminazione e di colata. La linea di colata è essenziale poiché, secondo le informazioni precedentemente comunicate dalla società, la sua realizzazione eliminerebbe la necessità di procurarsi bobine di fogli di alluminio in Cina; consentirebbe infatti di produrre bobine di fogli di alluminio in Thailandia utilizzando materie prime (lingotti di alluminio) reperite a livello mondiale (cfr. anche il considerando 59).
- (65) Come si spiega nel considerando 61, la relazione 2019 è stata redatta dopo la realizzazione del sito di produzione di Dingheng. Il Dingsheng Group ha affermato però che la relazione 2019 era «unicamente una integrazione e una revisione del primo piano che era stato preparato nel 2018 e che il Dingsheng Group non era riuscito ad attuare». Il Dingsheng Group ha affermato inoltre che la relazione 2019 proponeva di ridimensionare il progetto iniziale, prevedendo una capacità di produzione di [40 000 – 60 000] tonnellate all'anno anziché [50 000 – 70 000] tonnellate all'anno. A parere della Commissione tuttavia tale affermazione era oggettivamente errata dal momento che la relazione 2019 cita esplicitamente, in diversi punti, l'obiettivo di una capacità produttiva supplementare di [40 000 – 60 000] tonnellate in modo da raggiungere una produzione annua di [90 000 - 1 30 000] tonnellate. In effetti la relazione è intitolata «*Progetto per una capacità produttiva supplementare di [40 000 - 60 000] tonnellate di fogli di alluminio*».
- (66) Il Dingsheng Group non ha fornito informazioni per dimostrare che all'epoca della relazione 2018 e della decisione di investimento vi fosse l'intenzione di realizzare in Thailandia un sito di produzione che non richiedesse l'importazione di bobine di fogli di alluminio dalla Cina. Al contrario le informazioni fornite indicano l'intenzione di realizzare un impianto per la produzione di fogli di grandi dimensioni con bobine di fogli di alluminio importate,

⁽⁹⁾ Cfr. <https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html> (ultimo accesso 26 aprile 2021).



effettuando soltanto operazioni di natura relativamente secondaria. La situazione durante il periodo di riferimento rispecchiava di fatto l'impianto di produzione come previsto dalla relazione 2018. L'unico documento fornito che cita la possibilità di realizzare una linea di colata risale al 2019, ossia dopo la realizzazione dell'impianto di produzione di Dingheng.

- (67) Secondo il Dingsheng Group inoltre il fatto che la relazione 2019 menzioni l'importazione di materie prime (lingotti di alluminio) dalla Cina (come si è detto nel considerando 61), non si può considerare una giustificazione economica insufficiente per l'avvio di operazioni in Thailandia. In tale contesto il Dingsheng Group ha ricordato le informazioni comunicate alla Commissione in una risposta alla richiesta di maggiori informazioni, in cui affermava che sarebbe stato «economicamente illogico» importare materie prime dalla Cina, dal momento che sui lingotti di alluminio provenienti da quel paese grava una tassa all'esportazione del 30 %. Il Dingsheng Group ha quindi affermato che si sarebbe approvvigionato di tali materie prime in altri paesi. Ha aggiunto che l'introduzione della linea di colata programmata avrebbe eliminato la necessità di acquistare bobine di fogli di alluminio dalla Cina.
- (68) Sia la relazione 2018 sia la relazione 2019 tuttavia menzionano approvvigionamenti di materie prime dalla Cina (bobine di fogli di alluminio o lingotti). La tassa all'esportazione del 30 % sui lingotti provenienti dalla Cina non era menzionata in nessun punto della relazione, benché asseritamente questa tassa (o una simile) esistessero già all'epoca di tali studi. Inoltre la produzione prevista di bobine di fogli di alluminio nel sito di produzione di Dingheng non è sufficiente per coprire la produzione di fogli di alluminio programmata. In effetti nella relazione 2019 si legge «La produzione annua di fogli di alluminio grezzo richiede [70 000 – 90 000] tonnellate, prodotte in parte nel nuovo impianto di colata e laminazione, mentre il resto è importato dalla Cina».
- (69) Il fatto che in futuro Dingheng si approvvigioni di materie prime in Cina o in altri paesi, e che queste scelte siano economicamente logiche o no, non è comunque affatto decisivo ai fini dell'inchiesta in corso. La Commissione deve basare le sue conclusioni sui fatti e sulle cifre attinenti al periodo dell'inchiesta. Come già osservato nel considerando 61, è impossibile trarre conclusioni in merito a un'ignota situazione futura sulla base dei dati disponibili durante il periodo di riferimento.
- (70) Il Dingsheng Group ha altresì affermato che l'annuncio pubblicitario, in cui si menziona l'elusione dei dazi antidumping come metodo per attrarre clienti (cfr. il considerando 62), è per sua natura «una conseguenza di decisioni economiche aziendali» e «una mera constatazione dei fatti». Non può pertanto «far luce sulla presunta giustificazione economica insufficiente». Il Dingsheng Group afferma a ragione che l'annuncio pubblicitario in quanto tale non si può considerare prova conclusiva delle motivazioni che hanno indotto a realizzare un impianto di produzione in Thailandia. Esso indica però che l'elusione dei dazi antidumping ha svolto un ruolo nelle decisioni economiche (di commercializzazione) adottate dal Dingsheng Group. Si pensi per esempio alle decisioni su come fare in modo che i potenziali clienti acquistino i prodotti del Dingsheng Group da uno dei suoi siti di produzione. Non sono state avanzate altre argomentazioni, come la qualità o il prezzo del prodotto, per indurre i clienti a scegliere come fornitore il sito di produzione thailandese rispetto agli altri siti di produzione. L'annuncio pubblicitario, che è stato rimosso dopo la divulgazione delle informazioni, si limitava a menzionare l'elusione dei dazi antidumping.
- (71) Il Dingsheng Group inoltre ha addotto argomentazioni concernenti una motivazione o una giustificazione economica sufficiente per espandere le proprie operazioni dalla Cina alla Thailandia nel 2018. Tali argomentazioni comprendevano la possibilità di espandere la capacità produttiva, la normativa ambientale meno rigorosa vigente in Thailandia, la necessità di stabilire una presenza su altri mercati vista la saturazione del mercato cinese dei fogli di alluminio e l'esigenza di superare le recenti fluttuazioni dei mercati dei future nel settore dell'alluminio. Come però ha riconosciuto lo stesso Dingsheng Group, queste argomentazioni non spiegano la situazione produttiva attuale e potrebbero avere rilevanza solo per il futuro, quando Dingheng inizierà presumibilmente a produrre rotoli di grandi dimensioni da lingotti di alluminio provenienti da tutto il mondo.
- (72) Infine il Dingsheng Group ha invitato la Commissione a non fondare la propria analisi su una situazione temporanea ma a prendere in considerazione anche le prospettive future. Come però si è già ricordato nel considerando 69, la Commissione è tenuta per legge a fondare la propria analisi su fatti e cifre riguardanti il periodo dell'inchiesta. Da tali fatti è emerso che Dingheng produceva rotoli di grandi dimensioni a partire da bobine di fogli di alluminio importate dalla Cina e vendeva tali rotoli soprattutto a clienti internazionali. Soltanto nel 2019, dopo la realizzazione del sito di produzione, si è parlato per la prima volta di modificare il processo di produzione in Thailandia, aggiungendo al sito una linea di colata. Gran parte dei motivi addotti per stabilire una presenza al di fuori della Cina devono pertanto ancora concretizzarsi e non possono essere accolti come una giustificazione economica per la realizzazione dell'attuale sito di produzione in Thailandia.



- (73) Alla luce di tali considerazioni, le argomentazioni avanzate dal Dingsheng Group sono state respinte. L'inchiesta non ha rivelato una motivazione o giustificazione economica sufficiente per la realizzazione di un sito di produzione in Thailandia nei termini sopra descritti, se non quella di eludere il pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. ⁽²⁰⁾

2.5. Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

- (74) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure antidumping.
- (75) Benché le informazioni fornite dalle società nella richiesta di esenzione, e due successive risposte alle lettere di richiesta di maggiori informazioni non fossero perfette sotto tutti i punti di vista, la Commissione ha ritenuto che tali informazioni fossero sufficienti a determinare se i criteri dell'articolo 13 fossero stati soddisfatti.
- (76) Come illustrato nella tabella 2, nel 2016 e nel 2017 le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia erano trascurabili. Dopo l'estensione dei dazi antidumping al prodotto leggermente modificato proveniente dalla RPC nella precedente inchiesta antielusione del 2017, le importazioni dalla Thailandia hanno iniziato a registrare un sensibile aumento nel 2018 e da allora il loro volume è raddoppiato ogni anno. Come già ricordato in precedenza, durante il periodo di riferimento oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni proveniva da Dingheng e Thai Dingli, che sono state fondate nel 2018.
- (77) Dopo la divulgazione delle informazioni, il Dingsheng Group ha sostenuto che sarebbe oggettivamente errata l'asserzione della Commissione per cui nel 2018 le importazioni dalla Thailandia erano aumentate e oltre il 95 % di tutte le importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel periodo di riferimento proveniva da Dingheng e Thai Dingli. Secondo il Dingsheng Group, Dingheng avrebbe avviato la produzione commerciale soltanto nel 2019 e non poteva quindi essere responsabile del 95 % delle importazioni nel 2018.
- (78) La Commissione ha osservato che l'affermazione del Dingsheng Group si basava su un'interpretazione errata delle osservazioni formulate nel considerando 76. Nel periodo di riferimento, ossia dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 (e non nel 2018), Dingheng e Thai Dingli rappresentavano il 95 % delle importazioni. Durante il periodo di riferimento, come dimostra la richiesta di esenzione e come ha confermato il Dingsheng Group nella sua comunicazione, sia Dingheng che Thai Dingli hanno esportato rotoli di grandi dimensioni nell'Unione. I dati di cui la Commissione può disporre, traendoli dalla domanda, da banche di dati statistici e dalle informazioni fornite dallo stesso Dingsheng Group, dimostrano che alle altre società non si può ascrivere più del 5 % delle importazioni nell'Unione durante il periodo di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (79) Anche ipotizzando che nel periodo di riferimento fossero esportati nell'Unione soltanto i rotoli di grandi dimensioni prodotti da Dingheng (e non quelli acquistati nella RPC), secondo le informazioni fornite da Dingheng, il 100 % di tutte le materie prime (bobine di fogli di alluminio) proveniva da acquisti effettuati presso società cinesi (collegate e indipendenti). Pertanto la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio sono iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping, mentre i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alle misure.

2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto

- (80) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originati nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione.

⁽²⁰⁾ Anche TPL ha avanzato argomentazioni per spiegare il motivo per cui ritiene che il proprio fornitore thailandese (nome riservato) dovrebbe essere esentato dall'ambito di applicazione delle misure, fornendo quella che, a giudizio di TPL, rappresenta una giustificazione economica sufficiente per realizzare un sito di produzione in Thailandia. TPL non è però un importatore del prodotto oggetto dell'inchiesta, bensì di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e in ogni caso non può perorare la causa di un'esenzione a nome del proprio fornitore. Per di più le dichiarazioni pertinenti si basavano sulle «migliori conoscenze e informazioni sul mercato» in possesso di TPL; a sostegno di tali argomentazioni non sono state offerte altre prove. Le argomentazioni avanzate da TPL sono comunque parzialmente simili a quelle utilizzate da Dingheng, e in quanto tali trovano una risposta nel presente regolamento.




- (81) Come osservato al considerando 79, Dingheng produceva i rotoli di grandi dimensioni venduti all'Unione a partire da materie prime acquistate al 100 % nella RPC, quindi ben al di sopra della soglia del 60 % del valore totale dei pezzi. Si è pertanto concluso che il primo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.
- (82) Per effettuare la verifica del 25 %, il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione è stato calcolato come totale dei costi della manodopera e dei costi fissi della fabbrica sostenuti dall'assemblatore in relazione ai pezzi. Ai fini di questo calcolo non sono stati considerati né i profitti né le spese di vendita, generali e amministrative. Il valore aggiunto così stabilito è stato quindi espresso come percentuale del costo di produzione che consiste nel valore di tutti i pezzi, basato sul prezzo d'acquisto di questi pezzi, franco fabbrica e prevalente sul mercato, sommato al valore aggiunto ai pezzi nel corso delle operazioni di assemblaggio o di completamento. Il valore aggiunto medio così stabilito durante il periodo di riferimento è risultato sensibilmente inferiore alla soglia del 25 % fissata dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si è pertanto concluso che anche il secondo criterio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base era soddisfatto.

2.7. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

- (83) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.
- (84) L'aumento delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia è stato significativo, come illustrato nei considerando 44 e 45. Tali importazioni sono cresciute da meno dell'1 % del volume totale delle importazioni di rotoli di grandi dimensioni nel 2016 a quasi il 9 % durante il periodo di riferimento. A titolo di confronto, le importazioni da società cinesi che non erano state esentate durante l'ultima inchiesta antielusione sono diminuite dal 13 % nel 2016 a meno dell'1 % durante il periodo di riferimento.
- (85) Per quanto riguarda i prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'ambito del precedente riesame in previsione della scadenza ⁽²¹⁾ con la media ponderata dei prezzi cif all'esportazione, determinati sulla base delle informazioni fornite dal produttore che ha collaborato, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento. Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l'esistenza di un underselling del 49 % e di un undercutting del 40 %.
- (86) La Commissione ha concluso che l'effetto delle misure in vigore è stato indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.
- (87) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto di aver ricevuto informazioni insufficienti a verificare l'accuratezza dei calcoli, poiché non erano stati divulgati né il prezzo non pregiudizievole né il livello di profitto di riferimento idonei a calcolare i livelli di underselling e di undercutting.
- (88) La Commissione ha respinto tale argomentazione ritenendo che le informazioni divulgate al Dingsheng Group fossero sufficienti per consentirgli di formulare osservazioni efficaci sulle risultanze esposte dalla Commissione nei documenti di divulgazione delle informazioni. A tale proposito la Commissione ha osservato che l'analisi effettuata nelle inchieste antielusione si limita a stabilire se gli effetti riparatori del dazio siano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi. Tale analisi si effettua utilizzando le informazioni sul livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nella precedente inchiesta, in questo caso l'inchiesta di riesame. Il livello di prezzo non pregiudizievole è stato comunicato al Dingsheng Group nella specifica divulgazione delle informazioni del 24 giugno 2021, e presentato sotto forma di intervalli di valori. Sulla base delle informazioni comunicate nella specifica divulgazione delle informazioni, era anche possibile determinare facilmente che il profitto di riferimento utilizzato era pari al 6 %. Le informazioni comunicate sono state perciò considerate sufficienti per verificare l'accuratezza e l'adeguatezza dei calcoli della Commissione. Si noti inoltre che l'unica società che ha collaborato all'inchiesta di riesame fa parte del Dingsheng Group: quest'ultimo pertanto aveva ricevuto maggiori dettagli già in quel momento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

⁽²¹⁾ Aggiornato per il periodo di riferimento in modo da rispecchiare le fluttuazioni della LME.



2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (89) In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato anche se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per il prodotto simile.
- (90) A tal fine i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato sono stati determinati nel modo descritto al considerando 85 e confrontati con i valori normali determinati durante l'ultimo riesame in previsione della scadenza (per il prodotto simile originario) e durante l'inchiesta antielusione (per il prodotto leggermente modificato); sono stati infine debitamente adeguati alle fluttuazioni della borsa londinese dei metalli (LME). In linea con i calcoli effettuati durante l'ultimo riesame in previsione della scadenza e la precedente inchiesta antielusione, tale adeguamento è stato necessario perché i prezzi dei prodotti di alluminio sono legati alle fluttuazioni dei prezzi della materia prima di base, l'alluminio primario. I prezzi dell'LME sono considerati il parametro mondiale per l'alluminio primario.
- (91) In seguito alla divulgazione delle informazioni il Dingsheng Group ha sostenuto che l'adeguamento all'LME era errato. A suo parere l'adeguamento si sarebbe dovuto effettuare non verso l'alto ma verso il basso, giacché il prezzo dell'LME aveva fatto registrare una tendenza al ribasso tra l'inchiesta di riesame e il periodo di riferimento.
- (92) Come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base i calcoli erano fondati sui valori normali precedentemente accertati per prodotti simili. Rientrano in questo quadro i valori dell'LME impiegati all'epoca delle inchieste. I valori dell'LME per il periodo dell'inchiesta di riesame citati nella comunicazione del Dingsheng Group non sono in linea con i valori impiegati nelle inchieste precedenti e pertanto non possono costituire una base di confronto. L'utilizzo dei valori accertati nelle inchieste precedenti e il confronto tra questi e i dati dell'LME tratti dalla medesima fonte utilizzata originariamente (Bloomberg) per il periodo di riferimento, ossia l'applicazione della stessa metodologia dell'inchiesta precedente, hanno dimostrato che l'adeguamento al rialzo effettuato dalla Commissione era accurato. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (93) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell'Unione hanno chiesto alla Commissione di esaminare se attualmente i rotoli di grandi dimensioni siano ancora soggetti a dumping, e hanno fornito alcune informazioni concernenti gli attuali prezzi all'importazione dei rotoli di grandi dimensioni dalla RPC nel Regno Unito. L'analisi della Commissione tuttavia era limitata alle informazioni relative al periodo dell'inchiesta e al periodo di riferimento, e non ha preso in considerazione le informazioni relative a un periodo successivo come si evince dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre le informazioni fornite dagli importatori indipendenti riguardano gli attuali prezzi all'importazione dalla RPC, che non è il paese interessato, verso il Regno Unito, che non è uno Stato membro dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.
- (94) Il confronto tra valori normali e prezzi all'esportazione a livello di tipo di prodotto dimostra che durante il periodo di riferimento le società che hanno collaborato importavano i rotoli di grandi dimensioni a prezzi di dumping.

3. RICHIESTE DI ESENZIONE

- (95) Un produttore esportatore thailandese ha chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e ha fatto pervenire il questionario compilato.
- (96) Come si è rilevato in precedenza tuttavia l'inchiesta ha confermato che questo produttore eludeva le misure vigenti. È stato pertanto deciso di respingere la richiesta.

4. MISURE

- (97) Alla luce delle risultanze sin qui descritte, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla RPC è eluso mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Thailandia. Dal momento che le esportazioni della società che ha collaborato costituiscono più del 95 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta, e che nessun altro produttore esportatore ha collaborato, la presente conclusione si estende a tutto il paese.
- (98) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.



- (99) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 per «tutte le altre società», e precedentemente estesa dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 30 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
- (100) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (101) Come illustrato nel considerando 39, la precedente inchiesta antielusione aveva istituito un meccanismo di uso finale volto a offrire ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione la possibilità di chiedere l'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping. TPL, un importatore indipendente di fogli di alluminio destinati alla trasformazione, ha sostenuto che, nell'inchiesta in corso, chiedere ai semplici importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione di rispettare tale regime di uso finale penalizzerebbe in maniera iniqua gli importatori di un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione dell'inchiesta. A tale proposito TPL ha ricordato la recente creazione di specifici codici TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione, introdotti dopo la precedente inchiesta antielusione.
- (102) La decisione di istituire o no un regime di uso finale per le importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Thailandia non rientra nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. La presente inchiesta antielusione si prefigge lo scopo di determinare se sia opportuno estendere le misure in vigore alle importazioni dalla Thailandia del prodotto simile. L'inchiesta non può modificare né il livello né la forma delle misure, e pertanto non può cambiare l'esistenza del regime di uso finale.
- (103) In ogni caso la possibilità di distinguere tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico dipende ancora dalla dichiarazione relativa all'uso finale resa dall'importatore interessato, anche se attualmente esistono codici TARIC specifici per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione. La descrizione del codice TARIC 7607 11 19 60, per esempio, comprende la formulazione «per usi diversi dall'uso domestico». Le importazioni nell'ambito di questo codice, che è stato introdotto specificamente per inserirvi fogli di alluminio destinati alla trasformazione, sono soggette a disposizioni relative all'uso finale per consentire di dichiarare effettivamente le importazioni nell'ambito di questo codice. La creazione di codici specifici per fogli di alluminio destinati alla trasformazione e per uso domestico non ha pertanto eliminato la necessità del regime di uso finale. I regimi di uso finale in vigore sembrano quindi ancora necessari.
- (104) In seguito alla divulgazione delle informazioni TPL ha ribadito la richiesta di non estendere il regime di uso finale istituito nella precedente inchiesta antielusione. Secondo TPL il regime di uso finale non è necessario in quanto era stato istituito soltanto per garantire che gli importatori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione importassero effettivamente fogli di alluminio destinati alla trasformazione e non fogli di alluminio per uso domestico leggermente modificati. TPL ha affermato che nell'inchiesta in corso questa distinzione non è necessaria poiché in questo caso si tratta di determinare se il prodotto esportato dalla Thailandia sia di origine thailandese o cinese.
- (105) La Commissione non condivide la suddetta argomentazione. L'estensione delle misure antidumping comprende anche inevitabilmente l'estensione del regime di uso finale istituito in precedenza. La circostanza che il regime di uso finale non sia una misura bensì uno speciale regime doganale, come afferma TPL, nulla toglie al fatto che l'applicazione delle misure nella precedente inchiesta antielusione era esplicitamente associata a questo regime di uso finale. Inoltre, dal momento che l'attuale inchiesta riguarda anche il prodotto leggermente modificato, la distinzione tra fogli di alluminio destinati alla trasformazione e fogli di alluminio per uso domestico rimane pertinente anche per i prodotti importati dalla Thailandia. Come illustrato nel considerando 103, la differenza tra i due prodotti dipende ancora dall'uso finale dichiarato dall'importatore. Tale dichiarazione costituisce un elemento indispensabile per determinare se il prodotto possa essere importato nell'ambito dello specifico codice TARIC per i fogli di alluminio destinati alla trasformazione oppure nell'ambito di uno dei codici TARIC per i fogli di alluminio per uso domestico. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di TPL.
- (106) In seguito alla divulgazione delle informazioni, due importatori indipendenti dell'Unione hanno fornito gli elementi di prova di un recente aumento del costo delle materie prime e dei costi di trasformazione sostenuti dai fabbricanti di fogli di alluminio per uso domestico nell'Unione; hanno chiesto pertanto di riequilibrare gli interessi dei produttori di rotoli di grandi dimensioni nell'Unione con quelli dei produttori di fogli di alluminio per uso domestico e dei clienti finali nell'Unione. I dati forniti da tali importatori dell'Unione riguardavano tuttavia il periodo successivo al periodo dell'inchiesta in corso e pertanto non sono stati presi in considerazione. Inoltre un'analisi concernente



l'effetto delle misure non rientra nell'ambito di applicazione di un'inchiesta antielusione che si limita a stabilire se l'effetto riparatore delle misure originarie sia indebolito dalle pratiche di elusione. Un'analisi completa, estesa all'effetto delle misure sull'interesse dell'Unione, può essere comunque effettuata in altri tipi di inchieste, come riesami intermedi o riesami in previsione della scadenza ⁽²⁾. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (107) Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Il produttore che ha collaborato in Thailandia, due importatori indipendenti nell'Unione e un importatore indipendente in Svizzera (TPL) hanno inviato osservazioni. Come illustrato sopra, ove opportuno sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate per iscritto dalle parti.
- (108) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati, è esteso alle importazioni di:


- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

2. Il prodotto descritto al paragrafo 1 del presente articolo è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

3. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 2.

⁽²⁾ Un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di rotoli di grandi dimensioni dalla Cina è stata avviata il 17 dicembre 2020 (GU C 436 del 17.12.2020, pag. 10).



4. L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall'applicazione del dazio antidumping del 30,0 % applicabile a «tutte le altre società».
5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162.

Articolo 3

La richiesta di esenzione presentata da Dingheng New Materials Co., Ltd. è respinta.

Articolo 4

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.

Articolo 5


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2542



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1475 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Nel marzo 2013, a seguito di un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli («rotoli di piccole dimensioni») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 14,2 % e il 35,6 %.
- (2) Nel giugno 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 ⁽³⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha prorogato le misure definitive («le misure in vigore») in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («l'inchiesta di riesame»).


1.2. Domanda

- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale si chiede di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC mediante importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Thailandia, e di disporre la registrazione di tali importazioni.
- (4) La domanda è stata presentata il 9 novembre 2020. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, sia nella fase di presentazione della domanda, sia per l'intera durata dell'inchiesta. Il richiedente ha giustificato debitamente le richieste, che sono state accolte dalla Commissione, a parere della quale vi erano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.
- (5) La domanda conteneva elementi di prova sufficienti di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell'Unione in seguito all'istituzione delle misure sui rotoli di piccole dimensioni. Questa modificazione appariva dovuta alla spedizione dei rotoli di piccole dimensioni attraverso la Thailandia nell'Unione, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assemblaggio in Thailandia. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).



- (6) Inoltre la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che la pratica descritta indeboliva gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore in termini di quantitativi e di prezzi. Vi erano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che i prezzi dei rotoli di piccole dimensioni spediti dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per i rotoli di piccole dimensioni.

1.3. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

- (7) Il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 10 e 7607 19 10 10) e originari della RPC («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui attualmente si applicano le misure in vigore.
- (8) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10, ma è spedito dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Thailandia (codici TARIC 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11), («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (9) Dall'inchiesta è emerso che i rotoli di piccole dimensioni esportati dalla RPC nell'Unione e quelli spediti dalla Thailandia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi impieghi e devono essere quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.4. Apertura

- (10) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta e il 21 dicembre 2020 ha disposto la registrazione delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione (*) («il regolamento di apertura»).


1.5. Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

- (11) Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, l'asserita modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure sul prodotto in esame nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Per il periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo di riferimento» o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare se le importazioni abbiano indebolito l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi e se esistano pratiche di dumping.

1.6. Inchiesta

- (12) La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC e della Thailandia, i produttori esportatori di quei paesi, gli importatori dell'Unione notoriamente interessati e l'industria dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta. Sono stati messi a disposizione questionari e/o moduli di richiesta di esenzione ai produttori/esportatori della Thailandia e della RPC e agli importatori nell'Unione noti alla Commissione o che si sono manifestati entro i termini specificati all'articolo 3 del regolamento di apertura.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 42).



- (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata presentazione di tutte le informazioni pertinenti o la presentazione di informazioni incomplete, false o fuorvianti avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni in base ai dati disponibili.
- (14) Due produttori dell'Unione si sono manifestati come parti interessate, mentre non sono pervenuti moduli di richiesta di esenzione né risposte ai questionari da soggetti della Thailandia, della RPC o di altri paesi.


2. RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1. Considerazioni generali

- (15) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare una possibile elusione dovrebbero essere analizzati in successione gli elementi seguenti:
- se si sia verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e l'Unione;
 - se tale modificazione derivi da pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione delle misure antidumping in vigore;
 - se vi siano prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; e
 - se vi siano elementi di prova dell'esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.
- (16) Dato che gli elementi di prova forniti dai richiedenti nella domanda dimostravano l'esistenza di operazioni di assemblaggio in Thailandia, nella presente inchiesta la Commissione ha analizzato più specificamente se fossero soddisfatti i criteri fissati all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in particolare:
- se le operazioni di assemblaggio sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e se i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto a misure; e
 - se il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione.

2.2. Livello di collaborazione

- (17) Prima dell'apertura il governo della Thailandia ha fornito nomi e indirizzi di alcuni produttori thailandesi di fogli di alluminio per uso domestico. Come risulta dal precedente considerando (14) nessuno di questi né degli altri produttori/esportatori thailandesi si è manifestato né ha presentato una richiesta di esenzione.
- (18) Con la nota verbale dell'11 febbraio 2021 la Commissione ha informato il governo della Thailandia del fatto che, a causa dell'omessa collaborazione da parte di esportatori/produttori thailandesi, intendeva basare le proprie conclusioni relative all'esistenza di pratiche di elusione sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili sarebbe potuta risultare meno favorevole per la parte interessata, e ha invitato il governo della Thailandia a presentare osservazioni.
- (19) Il governo della Thailandia ha risposto alla Commissione di essere stato informato dell'intenzione di Dingheng New Materials Co., Ltd. di collaborare e che, qualora non vi fosse collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione avrebbe potuto impiegare i dati disponibili per le conclusioni relative all'esistenza di pratiche di elusione per quanto riguarda i produttori esportatori thailandesi.



- (20) La Commissione ha osservato che la società menzionata dal governo thailandese non aveva collaborato in questa inchiesta, ma nell'inchiesta parallela antielusione concernente le importazioni di rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio ⁽⁹⁾. In questa inchiesta non si era manifestato nessun produttore thailandese del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (21) Pertanto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'esistenza di pratiche elusive riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. In particolare la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda, associate ad altre fonti di informazioni come statistiche del commercio sulle importazioni e sulle esportazioni (tratte ad esempio da Eurostat e dal Global Trade Atlas («GTA»)] e dati accessibili al pubblico.

2.3. Modificazione della configurazione degli scambi

- (22) La tabella 1 mostra l'andamento delle importazioni dalla RPC e dalla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta ⁽⁹⁾.

Tabella 1

Importazioni di rotoli di piccole dimensioni nel periodo dell'inchiesta (tonnellate)

	2016	2017	2018	2019	PR
RPC	299	471	308	596	414
<i>Indice (base = 2016)</i>	100	157	103	199	139
Percentuale delle importazioni totali	8 %	10 %	6 %	7 %	5 %
Thailandia	70	654	814	1 088	1 069
<i>Indice (base = 2016)</i>	100	934	1 163	1 555	1 527
Percentuale delle importazioni totali	2 %	13 %	17 %	12 %	14 %
Importazioni totali	3 904	4 891	4 914	8 838	7 751

Fonte: Eurostat.

- (23) Tra il 2016 e la fine del periodo di riferimento si è registrato un forte incremento delle importazioni dalla Thailandia, che sono passate da 70 a 1 069 tonnellate. Al contempo la percentuale thailandese delle importazioni totali è salita dal 2 % al 14 %. Anche le importazioni dalla RPC sono aumentate ma a un ritmo assai più modesto, passando da 299 a 414 tonnellate. La percentuale cinese delle importazioni totali tuttavia è diminuita, passando dall'8 % al 5%: in altre parole, dal quadruplo delle importazioni thailandesi a un terzo appena. Inoltre le importazioni dalla RPC si collocano ancora a volumi inferiori alle 610 tonnellate del 2013, l'epoca dell'inchiesta iniziale.
- (24) La tabella 2 mostra l'andamento delle esportazioni di materie prime necessarie per la produzione di rotoli di piccole dimensioni dalla RPC alla Thailandia durante il periodo dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 48).

⁽⁹⁾ Non è possibile confrontare direttamente i dati sulle importazioni che compaiono nel presente regolamento con quelli pubblicati dopo l'inchiesta iniziale o quella di riesame. L'inchiesta precedente impiegava dati concernenti l'UE-28, che comprendeva il Regno Unito, mentre l'inchiesta attuale, in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione nel 2020, si riferisce soltanto all'UE-27.




Tabella 2

**Esportazioni di materie prime dalla RPC verso la Thailandia nel periodo dell'inchiesta (*)
(tonnellate)**

	2016	2017	2018	2019	PR
Bobine di fogli di alluminio (tonnellate)	50 111	52 950	62 799	68 755	71 668
<i>Indice (base = 2016)</i>	100	106	125	137	143
Rotoli di grandi dimensioni (tonnellate)	31 931	37 697	49 686	63 988	69 248
<i>Indice (base = 2016)</i>	100	118	156	200	217
Totale materie prime (tonnellate)	82 042	90 647	112 485	132 743	140 916
<i>Indice (base = 2016)</i>	100	110	137	162	172

Fonte: Global Trade Atlas.

- (25) La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è l'alluminio primario. L'alluminio greggio è poi trasformato per produrre bobine di fogli di alluminio da cui, dopo un'ulteriore lavorazione, si ottengono fogli di alluminio per uso domestico in rotoli, di peso superiore a 10 chilogrammi («rotoli di grandi dimensioni») e/o rotoli di piccole dimensioni (di peso pari o inferiore a 10 chilogrammi). Le informazioni di cui la Commissione può disporre, traendole dalla domanda, dimostrano che la produzione dei rotoli di piccole dimensioni esportati dalla Thailandia nell'UE si effettua principalmente sfruttando come materia prima intermedia le bobine di fogli di alluminio o i rotoli di grandi dimensioni.
- (26) Dalla tabella 2 emerge che, a partire dal 2016, si è registrato un costante incremento delle esportazioni di queste materie prime dalla Cina verso la Thailandia. La Commissione ha osservato però che le due materie prime non si utilizzano soltanto per la produzione di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. Le bobine di fogli di alluminio, ad esempio, si utilizzano anche per la produzione di rotoli di grandi dimensioni in Thailandia. Questi rotoli di grandi dimensioni sono poi venduti sul mercato interno thailandese oppure esportati verso paesi terzi, tra cui l'Unione europea. Inoltre le bobine di fogli di alluminio sono utilizzate come materia prima in vari altri settori, come quello dell'imballaggio o quello dell'isolamento. Pertanto solo una parte di queste importazioni di bobine di fogli di alluminio è effettivamente impiegata nel processo di produzione dei rotoli di piccole dimensioni.
- (27) I dati della tabella 2 relativi ai rotoli di grandi dimensioni inoltre comprendono anche rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio destinati alla trasformazione che sono classificati con gli stessi codici delle merci, ma non sono utilizzati per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico. Non si conosce la percentuale dei rotoli di grandi dimensioni importati in Thailandia relativa ai fogli di alluminio destinati alla trasformazione, poiché per le importazioni thailandesi non sono disponibili dati così dettagliati. Dato però che non esistono elementi di prova del contrario, è ragionevole ipotizzare che in Thailandia il rapporto tra la produzione di fogli di alluminio destinati alla trasformazione e la produzione di fogli di alluminio per uso domestico sia rimasto stabile nell'arco del periodo dell'inchiesta. Semmai, alla luce della tendenza illustrata dalla tabella 1, la produzione di fogli di alluminio per uso domestico è aumentata. Ciò significa che la tendenza al rialzo, osservata per tutti i tipi di rotoli di grandi dimensioni, si registra anche per i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico.
- (28) In ogni caso, il sensibile aumento dei volumi di importazioni di materie prime dalla RPC in Thailandia indica una crescente domanda di queste materie prime in Thailandia. Ciò può dipendere, almeno in parte, dall'incremento della produzione e delle esportazioni di rotoli di piccole dimensioni in Thailandia e dalla Thailandia.
- (29) L'incremento delle esportazioni thailandesi verso l'Unione, il parallelo calo delle importazioni cinesi rispetto alle importazioni thailandesi di rotoli di piccole dimensioni, e l'aumento delle esportazioni di materie prime dalla Cina verso la Thailandia nello stesso periodo costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra Cina, Thailandia e Unione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(*) Le quantità di bobine di fogli di alluminio sono state adattate, per quanto possibile, in modo da corrispondere alle bobine di fogli di alluminio che si possono effettivamente utilizzare per produrre fogli di alluminio per uso domestico e non, per esempio, nell'industria tipografica, sulla base delle descrizioni di prodotti specifici nel GTA.



2.4. Natura delle pratiche di elusione per cui non esisteva una sufficiente motivazione o giustificazione economica

- (30) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una motivazione o una giustificazione economica sufficiente oltre all'istituzione del dazio. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono la spedizione del prodotto oggetto delle misure in vigore attraverso paesi terzi e l'assemblaggio di pezzi/l'effettuazione di operazioni di completamento in un paese terzo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (31) Dal momento che nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta, le conclusioni relative all'esistenza e alla natura di pratiche di elusione in Thailandia si sono basate sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base come illustrato nella precedente sezione 2.2.
- (32) Nella sua domanda il richiedente ha fornito elementi di prova che dimostrano come in Thailandia i rotoli di piccole dimensioni fossero prodotti riavvolgendo i rotoli di grandi dimensioni provenienti direttamente dalla RPC o indirettamente da produttori thailandesi che si approvvigionano nella RPC delle materie prime per produrre rotoli di grandi dimensioni ⁽⁸⁾. Il richiedente ha dimostrato che:
- (1) i produttori thailandesi non possiedono i macchinari necessari per produrre rotoli di piccole dimensioni a partire dall'alluminio primario, ma soltanto per riavvolgere, tagliare trasversalmente e longitudinalmente, ricuocere e svolgere altre operazioni di natura relativamente secondaria sui rotoli di grandi dimensioni. Ciò è stato altresì corroborato dalle informazioni presenti sui siti web di vari produttori thailandesi ⁽⁹⁾;
 - (2) i produttori thailandesi si approvvigionano di rotoli di grandi dimensioni direttamente dalla RPC oppure da produttori thailandesi di rotoli di grandi dimensioni che si approvvigionano della materia prima (bobine di fogli di alluminio) dalla RPC. Tale pratica è corroborata dalle risultanze dell'inchiesta parallela svolta dalla Commissione sui rotoli di grandi dimensioni;
 - (3) tutti i produttori esportatori thailandesi noti di rotoli di piccole dimensioni, per i quali la Commissione dispone di informazioni tratte dalla domanda e da fonti accessibili al pubblico, sono imprese controllate da società cinesi che sono in grado di produrre rotoli di piccole dimensioni nella RPC, e li producono effettivamente. Rientrano in questo quadro le operazioni di assemblaggio attualmente svolte in Thailandia, su cui il richiedente ha fornito informazioni.
- (33) L'inchiesta non ha rivelato alcun elemento di prova di una sufficiente motivazione o giustificazione economica per l'importazione nell'Unione di rotoli di piccole dimensioni dalla Thailandia, oltre all'elusione del pagamento dei dazi antidumping attualmente in vigore. In effetti le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il sito web di un produttore thailandese di rotoli di piccole dimensioni ha menzionato esplicitamente l'elusione di dazi antidumping tra le ragioni per avviare la produzione in Thailandia ⁽¹⁰⁾.


2.5. Inizio o sostanziale incremento delle operazioni

- (34) Per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base le operazioni di assemblaggio devono essere iniziate o aumentate sostanzialmente dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati devono essere originari del paese soggetto alle misure.

⁽⁸⁾ Il richiedente ha fornito informazioni relative a un'inchiesta in corso condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri. Secondo il richiedente tale inchiesta, riguardante l'elusione dei dazi antidumping, si sarebbe conclusa con sanzioni a carico di due produttori esportatori thailandesi. Per motivi di riservatezza concernenti le inchieste in corso condotte dall'OLAF, attualmente non sono accessibili al pubblico altre informazioni.

⁽⁹⁾ Ad esempio, <http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html>.

⁽¹⁰⁾ Il richiedente ha fornito una copia della pagina web in cui sono menzionati i dazi antidumping nell'allegato 5 della domanda. L'attuale versione del sito web, che non menziona più l'elusione dei dazi antidumping, è disponibile a questo indirizzo: <http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html> (ultimo accesso 23 febbraio 2021). Si noti che nella pagina LinkedIn della società si legge ancora: «È stata aperta una fabbrica in Thailandia per eliminare le aliquote antidumping dei mercati europei e indiani», <https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/> (ultimo accesso 25 febbraio 2021). Un altro sito web segnala: «per risolvere il problema dei dazi antidumping, costruiamo un'altra fabbrica in Thailandia», https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (ultimo accesso 25 maggio 2021). Un'altra società thailandese menziona il fatto che sulle importazioni dalla Thailandia non gravano dazi antidumping, <https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792&lang=en> (ultimo accesso 25 febbraio 2021).



- (35) Nel 2015 e nel 2016 le importazioni dalla Thailandia nell'UE sono state trascurabili. Nel 2017 si è assistito a un marcato aumento delle esportazioni, che in quell'anno hanno raggiunto 654 tonnellate; a partire da allora si sono registrati ulteriori aumenti ogni anno. Le informazioni fornite dal richiedente in merito ai produttori esportatori thailandesi, nonché le informazioni accessibili al pubblico dimostrano che in Thailandia la costruzione di impianti per la produzione di rotoli di piccole dimensioni è iniziata nel 2016 e nel 2017, e per una società nel 2018. Le operazioni di assemblaggio sono quindi iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping.
- (36) A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda e sulle informazioni accessibili al pubblico per determinare l'origine delle materie prime usate nell'assemblaggio dei rotoli di piccole dimensioni in Thailandia. I produttori thailandesi che notoriamente esportano i propri prodotti nell'Unione sono tutti imprese controllate di produttori cinesi di rotoli di alluminio per uso domestico soggetti a dazi antidumping quando esportano dalla RPC. Inoltre dalle informazioni fornite dal richiedente emerge che una delle società thailandesi afferma di acquistare tutte le materie prime dalla società contigua Dingheng New Materials Co. Ltd. che, come si è dimostrato nella parallela inchiesta sui rotoli di grandi dimensioni ⁽¹⁾, eludeva i dazi antidumping sui rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla Cina. L'inchiesta non ha portato alla luce elementi di prova da cui emerge che le materie prime utilizzate da produttori esportatori thailandesi provengono da paesi diversi dalla Cina. Pertanto i pezzi utilizzati provengono dal paese soggetto alle misure.


2.6. Valore dei pezzi e valore aggiunto

- (37) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda le operazioni di assemblaggio un'altra condizione per determinare l'elusione è che il valore dei pezzi (di origine cinese, in questo caso) sia uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, e che il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento sia inferiore al 25 % del costo di produzione. A causa dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori thailandesi, la Commissione si è basata sugli elementi di prova forniti dal richiedente per stabilire se le soglie del 60 % e del 25 % fossero state rispettate.
- (38) Tenendo conto delle apparecchiature che i produttori esportatori noti impiegano nelle proprie fabbriche, come risulta dai relativi siti web e dalle informazioni fornite nella domanda, il processo di produzione in Thailandia può comportare tutt'al più alcune operazioni di rifinitura come il riavvolgimento, il taglio longitudinale o la ricottura.
- (39) Il richiedente ha dimostrato che per la produzione di rotoli di piccole dimensioni a partire da rotoli di grandi dimensioni o da bobine di fogli di alluminio, queste materie prime rappresentano quasi il 90 % del valore totale dei pezzi del prodotto assemblato. Il richiedente ha dimostrato altresì che per entrambe le materie prime il valore aggiunto di questi pezzi era inferiore al 18 % e al 24 % rispettivamente.
- (40) La Commissione ha pertanto concluso che erano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.7. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio

- (41) Per la valutazione del possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure vigenti in termini di prezzi e/o di quantitativi, la Commissione ha utilizzato i volumi e i prezzi all'esportazione indicati da Eurostat. La Commissione ha confrontato il prezzo medio non pregiudizievole stabilito nell'ambito dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2019 con la media ponderata dei prezzi cif all'esportazione, opportunamente adeguati per includere i dazi doganali convenzionali e i costi post-sdoganamento: la differenza costituisce il livello di underselling.
- (42) Questo confronto dei prezzi ha dimostrato l'esistenza di un underselling del 29 %.
- (43) L'inchiesta ha stabilito inoltre che i quantitativi esportati e con i quali si sono eluse le misure in vigore sono significativi e rappresentano quasi il 14 % del volume totale delle importazioni di rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento.
- (44) La Commissione ha concluso pertanto che l'effetto delle misure in vigore è indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, dalle importazioni dalla Thailandia oggetto della presente inchiesta.

⁽¹⁾ GUL 431 del 21.12.2020, pag. 48.



2.8. Elementi di prova dell'esistenza del dumping

- (45) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell'esistenza del dumping rispetto al valore normale stabilito nell'ultimo riesame in previsione della scadenza per il prodotto simile.
- (46) Per stabilire i prezzi all'esportazione dalla Thailandia la Commissione ha utilizzato il prezzo medio all'esportazione dei rotoli di piccole dimensioni durante il periodo di riferimento, come indicato da Eurostat. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. I prezzi medi all'esportazione così stabiliti erano inferiori al valore normale stabilito nell'ultimo riesame in previsione della scadenza: ciò dimostra l'esistenza del dumping.

3. MISURE

- (47) Sulla base di tali risultanze, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito sulle importazioni di rotoli di piccole dimensioni originari della RPC è oggetto di elusione mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (48) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è pertanto opportuno estendere le misure antidumping in vigore alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (49) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, la misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio antidumping definitivo del 35,6 % applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto.
- (50) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni registrate del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (51) Il 24 giugno 2021 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra, invitandole a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (52) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, è esteso alle importazioni di fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarati originari della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11).

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Thailandia, a prescindere che siano o no dichiarate originarie della Thailandia, registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

3. L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall'applicazione del dazio antidumping del 35,6 % applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.



Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2161.

Articolo 3

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2543



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1476 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati COVID-19 rilasciati da Andorra ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 9 luglio 2021 Andorra ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Andorra Health QR Server Module». Andorra ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, Andorra ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 24).




- (4) Andorra ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19 Vaxzevria, Comirnaty e Spikevax.
- (5) Andorra ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili di test basati soltanto su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT).
- (6) Il 23 luglio 2021 Andorra ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Andorra ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e vaccini che abbiano completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS. Andorra ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^(?). Infine, Andorra ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT.
- (7) Il 23 luglio 2021 Andorra ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (8) Il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del suo sistema «Andorra Health QR Server Module» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» riportano i dati necessari.
- (9) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (10) I certificati COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) Affinché la presente decisione sia operativa, Andorra dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Alla luce della necessità di collegare quanto prima Andorra al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Andorra in conformità del sistema «Andorra Health QR Server Module» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

^(?) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).



Articolo 2

Andorra è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2544



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1477 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 19 agosto 2021 la Repubblica d'Albania ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» (registro albanese dei test e dei vaccini anti COVID-19). La Repubblica d'Albania ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica d'Albania ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania conformemente al sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 24).



- (4) A seguito di una richiesta della Repubblica d'Albania, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità di un sistema, l'«Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» riportano i dati necessari.
- (5) La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen e Covishield.
- (6) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ⁽⁴⁾.
- (7) La Repubblica d'Albania ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (8) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) La Repubblica d'Albania ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica d'Albania dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica d'Albania al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica d'Albania in conformità del sistema «Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica d'Albania è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2545



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1478 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 prevede l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 12 luglio 2021 le Isole Fær Øer hanno fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «FODGC». Le Isole Fær Øer hanno informato la Commissione di ritenere che i loro certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, le Isole Fær Øer hanno informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) A seguito di una richiesta delle Isole Fær Øer, il 23 agosto 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità di un sistema, denominato «FODGC», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).



(UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» riportano i dati necessari.

- (5) Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che rilasciano certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty.
- (6) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione di rilasciare certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico.
- (7) Le Isole Fær Øer hanno altresì informato la Commissione che non rilasceranno certificati di guarigione interoperabili.
- (8) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che accettano i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) Le Isole Fær Øer hanno inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul loro territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, le Isole Fær Øer dovrebbero essere collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima le Isole Fær Øer al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalle Isole Fær Øer in conformità del sistema «FODGC» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Le Isole Fær Øer sono collegate al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2546



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1479 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati COVID-19 rilasciati da Monaco ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 29 luglio 2021 Monaco ha fornito alla Commissione informazioni sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «SUIVTST» («Suivi des tests biologiques»). Monaco ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, Monaco ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco conformemente al sistema «SUIVTST» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) Monaco ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per il vaccino anti COVID-19 Comirnaty.
- (5) Monaco ha inoltre informato la Commissione che rilascerà certificati interoperabili di test solo per i test per la rilevazione del SARS-CoV-2 mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR).

⁽¹⁾ G.U. L. 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (G.U. L. 211 del 15.6.2021, pag. 24).



- (6) Il 2 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del suo sistema «SUIVTST» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, il che consente di verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» riportano i dati necessari.
- (7) Il 3 settembre 2021 Monaco ha informato la Commissione che accetterà i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953. Monaco ha informato la Commissione che accetterà la prova della vaccinazione per vaccini con un'autorizzazione a livello dell'UE e altri vaccini accettati dalla Francia. Monaco ha inoltre informato la Commissione che accetterà certificati di test basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (quali i test RT-PCR) e test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*). Infine, Monaco ha informato la Commissione che accetterà certificati di guarigione basati su un risultato positivo di un test NAAT.
- (8) Il 3 settembre 2021 Monaco ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/953, i dati personali inclusi nei certificati saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (9) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (10) I certificati COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) Affinché la presente decisione sia operativa, Monaco dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Alla luce della necessità di collegare quanto prima Monaco al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati da Monaco in conformità del sistema «SUIVTST» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

^(*) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).



Articolo 2

Monaco è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2547



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1480 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 4 agosto 2021, la Repubblica di Panama ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale). La Repubblica di Panama ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, la Repubblica di Panama ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (G.U. L 211 del 15.6.2021, pag. 24).



- (4) A seguito di una richiesta della Repubblica di Panama, il 9 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità di un sistema, il «Certificado de Vacunación Digital Nacional» che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» riportano i dati necessari.
- (5) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che comprendono attualmente il vaccino Comirnaty e il vaccino Vaxzevria.
- (6) La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.
- (7) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili, validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (8) La Repubblica di Panama ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) La Repubblica di Panama ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica di Panama dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima la Repubblica di Panama al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Panama in conformità del sistema «Certificado de Vacunación Digital Nacional» (certificato di vaccinazione digitale nazionale) sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica di Panama è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2548



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1481 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite a norma di tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 18 luglio 2021 il Regno del Marocco ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «SGC'Cov». Il Regno del Marocco ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, il Regno del Marocco ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).




- (4) A seguito di una richiesta del Regno del Marocco, il 7 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dal Regno del Marocco in conformità di un sistema, il «SGC'Cov», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» riportano i dati necessari.
- (5) Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che rilascerà certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono COVILO (il vaccino BIBP), Vaxzevria, il vaccino Janssen e il vaccino Comirnaty.
- (6) Il Regno del Marocco ha inoltre informato la Commissione che prevede di rilasciare certificati di test interoperabili soltanto per i test di amplificazione dell'acido nucleico, ma non per i test antigenici rapidi.
- (7) Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che non prevede di rilasciare certificati di guarigione interoperabili.
- (8) Il Regno del Marocco ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (9) Il Regno del Marocco ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, il Regno del Marocco dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Alla luce della necessità di collegare quanto prima il Regno del Marocco al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Regno del Marocco in conformità del sistema «SGC'Cov» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.



Articolo 2

Il Regno del Marocco è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2549



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1482 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 19 luglio 2021 lo Stato d'Israele ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «Ramzor». Lo Stato d'Israele ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo, lo Stato d'Israele ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) A seguito di una richiesta dello Stato d'Israele, il 6 settembre 2021 la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità di un sistema, denominato «Ramzor», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» riportano i dati necessari.

⁽¹⁾ G.U. L. 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (G.U. L. 211 del 15.6.2021, pag. 24).




- (5) Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19, che attualmente comprendono Comirnaty e Spikevax.
- (6) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (7) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, test e guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE a norma del regolamento (UE) 2021/953.
- (8) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione e non applica restrizioni di viaggio per persone cui siano stati somministrati vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio in tutta l'UE a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
- (9) Lo Stato d'Israele ha altresì informato la Commissione che accetta i certificati di test per la COVID-19 basati su test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) (ad esempio mediante reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa, RT-PCR) rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE. Tuttavia, lo Stato d'Israele indica che tutti i viaggiatori, compresi quelli che esibiscono risultati di test locali, devono sottoporsi nuovamente a un test NAAT (ad esempio RT-PCR) all'atterraggio dell'aereo, precisando che un test effettuato prima del volo non esenta da alcuna restrizione di viaggio tranne dal divieto d'imbarco. Inoltre, Israele non accetta test antigenici rapidi.
- (10) Lo Stato d'Israele ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per verificare e confermare lo stato del titolare per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione, e non saranno conservati successivamente.
- (11) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» devono essere considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) I certificati COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Affinché la presente decisione sia operativa, lo Stato d'Israele dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (15) Alla luce della necessità di collegare quanto prima lo Stato d'Israele al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dallo Stato d'Israele in conformità del sistema «Ramzor» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.



Articolo 2

Lo Stato d'Israele è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE2550



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1483 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, del 26 agosto 2015 ⁽³⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («le misure iniziali»).
- (2) L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping per quanto riguarda Taiwan ⁽⁴⁾, a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). L'inchiesta antiassorbimento in questione è stata chiusa l'11 aprile 2017 senza modificare le misure in vigore ⁽⁵⁾.
- (3) I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC sono fissati al 24,4 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, al 24,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 25,3 % per tutte le altre società.


⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU C 291 dell'11.8.2016, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 10.



- (4) L'aliquota dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni originarie di Taiwan è del 6,8 %. Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan, ad eccezione di quelli prodotti da Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Per questa società è stata fissata inizialmente un'aliquota del dazio pari a zero, in quanto non sono state riscontrate pratiche di dumping.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁶⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (6) La domanda di riesame è stata presentata il 27 maggio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 agosto 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («l'avviso di apertura»).

1.4. Inchiesta antidumping parallela concernente India e Indonesia

- (8) Il 30 settembre 2020 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base ⁽⁸⁾. L'inchiesta è tuttora in corso.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6. Parti interessate

- (10) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e di Taiwan e le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.


1.7. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

⁽⁶⁾ GU C 405 del 2.12.2019, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17.



1.7.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale stimata nell'Unione e circa il 70 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.
- (14) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2. Campionamento degli importatori


- (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (16) Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.7.3. Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC e di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea e l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Un produttore esportatore di Taiwan si è manifestato, dichiarandosi disposto a partecipare all'inchiesta. Dato il numero ridotto di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. Il produttore esportatore in questione è stato invitato a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori.
- (19) Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha comunicato alla missione della RPC che, a causa della mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore della RPC, intendeva applicare l'articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

1.8. Risposte al questionario

- (20) All'apertura del caso, la Commissione ha reso disponibile sul sito web della DG Commercio il questionario per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori esportatori. Un ulteriore questionario è stato inviato al richiedente.
- (21) La Commissione ha inviato anche al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
- (22) I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurofer hanno risposto al questionario.
- (23) Nessuno degli importatori indipendenti ha risposto al questionario.



- (24) Non sono pervenute risposte al questionario dal produttore esportatore di Taiwan che si era manifestato e aveva inizialmente convenuto di collaborare. La Commissione ha informato la società in questione di non poterla più considerare disposta a collaborare e che avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Anche l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea è stato informato in merito alla questione. Né la società interessata, né l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea hanno reagito a tali comunicazioni. Non c'è stata pertanto collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan e, come nel caso della Cina (cfr. considerando 19), a norma dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda Taiwan sono state elaborate in base ai dati disponibili.

1.9. Verifica in loco e controllo incrociato a distanza

- (25) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni ⁽⁹⁾.
- (26) La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:
produttori dell'Unione e rispettiva associazione:
- Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni, Italia («AST»);
 - Aperam Stainless Europe, costituita da Aperam France, La Plaine Saint-Denis Cedex, Francia e Aperam Belgium, Châtelet e Genk, Belgio («Aperam»);
 - Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlandia («OTK»);
 - Eurofer, Bruxelles, Belgio.

1.10. Fase successiva del procedimento

- (27) Il 2 luglio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
- (28) Le osservazioni presentate da un consorzio di importatori e distributori («Euranimi» ⁽¹⁰⁾) e da due importatori indipendenti («LSI» ⁽¹¹⁾ e «MFT» ⁽¹²⁾) sono state esaminate dalla Commissione e tenute in considerazione, ove opportuno. Tutte le parti in questione hanno anche chiesto e ottenuto un'audizione.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame


- (29) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 («prodotto oggetto del riesame» o «prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo»).

⁽⁹⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

⁽¹⁰⁾ Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

⁽¹¹⁾ LSI Lamiere Speciali Inox S.p.a.

⁽¹²⁾ European Mold & Form Tec S.L.



- (30) Nell'Unione i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono fabbricati prevalentemente da produttori integrati che trasformano rottami di acciaio inossidabile ed elementi di lega in prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, dopo la fusione e la laminazione a caldo e a freddo. Nella RPC e, in misura crescente, a Taiwan, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sembrano basarsi principalmente sull'utilizzo di materie prime vergini, che sono trasformate in ghisa al nichel prima della fusione e della laminazione a caldo e a freddo.
- (31) Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato in un'ampia gamma di industrie a valle, come le attrezzature per l'edilizia e l'energia, infrastrutture, beni di consumo e veicoli.


2.2. Prodotto simile

- (32) Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
- il prodotto oggetto del riesame originario della RPC e di Taiwan;
 - il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (33) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (34) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e i due importatori hanno affermato che la Commissione aveva ampliato la definizione del prodotto aggiungendo alla definizione del prodotto oggetto del riesame taluni codici NC che non erano coperti dalle misure iniziali. Secondo le parti, tale ampliamento della definizione del prodotto è in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (35) Nelle misure iniziali il prodotto in esame era definito come segue:
- «Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89».
- (36) Nella nota al fascicolo pubblicata il giorno dell'apertura ⁽¹³⁾, la Commissione ha spiegato che taluni tipi di prodotto, sottoposti ad alcune specifiche operazioni di finitura dopo la laminazione a freddo, essenzialmente trattamenti superficiali, sono inclusi nella definizione del prodotto, ma i rispettivi codici NC (7219 90 20, 7219 90 80, 7220 90 20 e 7220 90 80) per errore non erano stati citati nella definizione del prodotto, benché i tipi di prodotto coperti da tali codici NC rientrassero nell'inchiesta iniziale sfociata nell'istituzione delle misure.
- (37) La maggior parte dei tipi di prodotto sottoposti a operazioni di finitura non rientrano nella definizione del prodotto (perché non possono essere qualificati come «semplicemente laminati a freddo») e quindi neanche nell'ambito di applicazione delle misure, mentre i tipi di prodotti «lucidati», «spazzolati» e «forati» sono classificati nella sottocategoria «altri» dei codici NC 7219 90 20, 7220 90 20, 7219 90 80, e 7220 90 80 e rientrano nella definizione del prodotto. Questi tipi di prodotto sono classificati nella sottocategoria NC «altri» e rientravano nell'inchiesta iniziale sfociata nell'istituzione delle misure. Le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, i processi di produzione tranne alcune operazioni di finitura, e gli impieghi finali di questi tipi di prodotto non sono diversi da quelli classificati nella sottocategoria NC «semplicemente laminati a freddo».
- (38) Poiché questi codici addizionali NC rientravano nel prodotto in esame nell'inchiesta iniziale e nell'attuale inchiesta di riesame, la Commissione ha pertanto chiarito di conseguenza la definizione del prodotto nella nota di cui al considerando 36.

⁽¹³⁾ Salvata nel fascicolo consultabile con il codice t20.00021.



- (39) La definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale non è stata ampliata, né modificata, ma solo chiarita. Si ricorda che i codici NC sono forniti a titolo puramente informativo e non hanno effetti vincolanti sulla classificazione tariffaria del prodotto oggetto del riesame. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (40) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC o da Taiwan.

3.1. Repubblica popolare cinese

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (41) Nel periodo in esame, le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli molto inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013). Secondo le statistiche di Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC rappresentavano circa lo 0,4 % del mercato dell'Unione. In termini assoluti, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC sono ammontate a 14 111 tonnellate, rispetto alle 143 420 tonnellate durante l'inchiesta iniziale.
- (42) Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori quindi non hanno fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all'esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno commentato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale ⁽¹⁴⁾ («la relazione»).
- (43) La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
- (44) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (Eurostat e GTA), i dati statistici dei siti web dell'amministrazione fiscale e doganale cinese ⁽¹⁵⁾, le relazioni della Banca mondiale e dell'OCSE, nonché i fornitori indipendenti di informazioni sui prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l'industria siderurgica.

3.1.2. Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

- (45) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta in merito a questo paese sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

⁽¹⁴⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2).

⁽¹⁵⁾ http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm
<http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html>
http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm



- (46) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (47) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
- (48) Il 30 settembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, che potrebbero essere impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Argentina, Brasile, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal richiedente, che ha espresso dubbi sulla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in Argentina, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia.
- (49) Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo ⁽¹⁶⁾. La Commissione ha anche comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da un produttore del paese rappresentativo, ossia Aperam Inox America do Sul S.A. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota.

3.1.2.2. Valore normale


- (50) In recenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC ⁽¹⁷⁾, la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, fosse opportuna anche l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
- (51) In tali inchieste, la Commissione ha constatato la presenza di interventi pubblici sostanziali nella RPC, che falsano l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ⁽¹⁸⁾. La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell'acciaio, ossia la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base ⁽¹⁹⁾, ma il governo della RPC è anche nella posizione di

⁽¹⁶⁾ Come stabilito ai considerando da 66 a 76.

⁽¹⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

⁽¹⁸⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.

⁽¹⁹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.



interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi grazie alla presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ⁽²⁰⁾. La Commissione ha riscontrato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari, nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi, esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC comporta che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti politicamente importanti ⁽²¹⁾. La Commissione ha concluso inoltre che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ⁽²²⁾. Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ⁽²³⁾, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto concerne l'accesso ai capitali per gli attori societari nella RPC ⁽²⁴⁾.

- (52) Come in precedenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno della RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione, che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L'analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche nelle sue precedenti inchieste a questo riguardo.
- (53) Oltre alla relazione, la denuncia ha citato anche il fatto che le recenti risultanze nel regolamento che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo provenienti, tra l'altro, dalla Cina ⁽²⁵⁾ si applicano pienamente ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, poiché questi due tipi di prodotti sono essenzialmente prodotti simili, laddove i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo rappresentano una fase anteriore del processo di produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia ha rilevato inoltre che, poiché gli esportatori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono anche produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo (se integrati) o li acquistano localmente (rilaminatori), tutti i fattori che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, incidono sulla produzione e sulla vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo in Cina incidono direttamente anche sulla produzione e sulla vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nello stesso paese. In questo caso la domanda conteneva informazioni circa gli effetti distorsivi del tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio sull'industria siderurgica, nonché le disposizioni del tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie e del tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi. Nella denuncia si sottolinea che quella dell'acciaio è un'industria privilegiata in Cina, come dimostra la sua inclusione nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e nei pareri di riferimento sulla promozione della cooperazione tra capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. La denuncia ha citato inoltre la relazione ministeriale del Forum mondiale del G20 sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio («GFSEC»), che ha individuato una proliferazione delle seguenti sovvenzioni settoriali sotto gli auspici del governo

⁽²⁰⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 128 a 132. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e dei fornitori dei loro fattori produttivi.


⁽²¹⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.

⁽²²⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.

⁽²³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

⁽²⁴⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 136 a 145, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 145 a 154.

⁽²⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.



della RPC: finanziamenti agevolati non conformi alle condizioni di mercato, iniezioni di capitale di rischio e conversioni non conformi alle condizioni di mercato, sovvenzioni e premi, esenzioni fiscali, riduzioni e rimborsi, forniture di beni e servizi e di fattori produttivi per l'acciaio inossidabile al di sotto del prezzo di mercato, tra cui avanzi ferrosi, ghisa, carbone da coke, nichel e ferrocromo/cromo, e infine il sostegno a società fallite ⁽²⁶⁾.

- (54) Come indicato al considerando 42, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.
- (55) Come in precedenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L'analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche nelle sue precedenti inchieste a questo riguardo.
- (56) In particolare nel settore dell'acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». L'impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») ad esempio dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell'acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» ⁽²⁷⁾. Baosteel è un'altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nella produzione dell'acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd. (frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel) ⁽²⁸⁾. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 maggiori produttori di acciaio a livello mondiale, quattro sono imprese di Stato ⁽²⁹⁾. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l'obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 ⁽³⁰⁾. Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell'aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica ⁽³¹⁾. Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative ⁽³²⁾. In assenza della collaborazione degli esportatori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e quelli di proprietà statale. L'elenco dei produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo fornito dal denunciante tuttavia contiene un certo numero di imprese di Stato, tra cui Tisco Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, Baosteel Baoshan Iron and Steel Co. Ltd, Lisco Lianzhong Stainless Steel Corporation, Beihai Chengde Stainless Steel Co. Ltd, Jisco Jiuquan Iron and Steel Group Co. Ltd, Shougang Kaixi Stainless Steel, Baosteel Desheng Stainless Steel e Tangshan Stainless Steel Co. Ltd.
- (57) Per quanto riguarda la possibilità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC, come la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione in una serie di società produttrici di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Nel

⁽²⁶⁾ Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018.

⁽²⁷⁾ TISCO, «Profilo aziendale», <http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽²⁸⁾ Baowu, «Profilo aziendale», <http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html> (ultima consultazione: 6 maggio 2021).


⁽²⁹⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

⁽³⁰⁾ Disponibile agli indirizzi:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021), https://policy.cn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthetra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021), e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

⁽³¹⁾ Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

⁽³²⁾ Come nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. <https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2> (ultima consultazione: 6 maggio 2021).



settore, i principali produttori esportatori di proprietà dello Stato spesso sono i maggiori produttori a livello mondiale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo e a freddo, integrati o meno. La società cinese di proprietà statale Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») ad esempio indica nel proprio sito web di essere «un super-colosso nel settore della siderurgia, nonché un'impresa leader nel settore mondiale dell'acciaio inossidabile», «la più grande impresa nel settore dell'acciaio inossidabile dotata della maggiore capacità mondiale e delle tecnologie e attrezzature più all'avanguardia». Di conseguenza «Tisco è diventato uno straordinario complesso siderurgico su vasta scala, che è integrato con il settore minerario del ferro e con le attività di produzione, trasformazione, fornitura e commercializzazione del ferro e dell'acciaio»⁽³³⁾. Tisco è un esempio di un produttore di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in cui il governo della RPC è presente mediante nomine personali. Il vice segretario nominato del comitato del PCC ad esempio è stato designato anche presidente di Tisco con una decisione del comitato del PCC della provincia di Shanxi e del governo⁽³⁴⁾.

- (58) Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza ad un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Molti produttori del settore pongono esplicitamente l'accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall'inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, tra cui Tisco, Baosteel e Lisco.
- (59) In questo settore inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.
- (60) Anche se i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo rappresentano un'industria specializzata e nel corso dell'inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino espressamente lo sviluppo, il settore beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici sulla principale materia prima per la produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, vale a dire l'acciaio.
- (61) L'industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC⁽³⁵⁾. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido durante il periodo dell'inchiesta. In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale»⁽³⁶⁾. I compiti e gli obiettivi principali definiti nel piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore⁽³⁷⁾. Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale⁽³⁸⁾, applicabile nel periodo dell'inchiesta, prevedeva il sostegno a imprese produttrici di tipi di prodotti di acciaio di fascia alta⁽³⁹⁾. Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminazione di precisione e al miglioramento della qualità⁽⁴⁰⁾. Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013)⁽⁴¹⁾ («il repertorio») elenca il settore dell'acciaio tra i settori incentivati.
- (62) Come risulta evidente dagli esempi di cui sopra concernenti l'acciaio, che rappresenta una materia prima importante per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, il governo della RPC guida lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. L'industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo beneficia quindi degli orientamenti e degli interventi pubblici concernenti la principale materia prima utilizzata per la produzione, vale a dire l'acciaio.

⁽³³⁾ TISCO, «Profilo aziendale», <http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html> (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

⁽³⁴⁾ Cfr. la denuncia, pag. 19, che cita MCI, «Gao Jianbing nominato presidente di TISCO», 12 ottobre 2018, <https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/> (ultima consultazione: 10 marzo 2020).

⁽³⁵⁾ Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

⁽³⁶⁾ Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

⁽³⁷⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 347.

⁽³⁸⁾ Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all'indirizzo:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

⁽³⁹⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 349.


⁽⁴⁰⁾ Relazione, capitolo 14, pag. 352.

⁽⁴¹⁾ Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.



- (63) In aggiunta a quanto precede, i produttori del settore sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, a chiara dimostrazione dell'interesse dello Stato per il settore. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che una serie di produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, tra cui Tisco, Baosteel e Tangsteel, beneficiavano di sovvenzioni statali dirette.
- (64) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui la produzione di acciaio, ferro e ferroleghie in quanto principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
- (65) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo come indicato al considerando 51 non influirebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (66) Il settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 51. Tali distorsioni interessano il settore direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) ⁽⁴³⁾.
- (67) Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 51. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
- (68) La Commissione rammenta infine che per fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i produttori del settore acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.
- (69) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime in effetti sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via.
- (70) Nell'ambito della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova che indichino il contrario.
- (71) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

⁽⁴³⁾ Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.



- (72) Dopo la divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto due comunicazioni da LSI e Euranimi concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. LSI e Euranimi hanno entrambi sostenuto che le constatazioni di distorsioni significative si basano in larga misura sulle risultanze della relazione sulla Cina, che tuttavia, secondo LSI ed Euranimi, non presenta le necessarie caratteristiche formali e sostanziali per essere considerata una relazione formale della Commissione europea e non può essere utilizzata come strumento di prova allo scopo di determinare l'esistenza di distorsioni significative. Questo perché, in primo luogo, la relazione è pubblicata come documento di lavoro dei servizi della Commissione, cosa che secondo LSI ed Euranimi non è sufficiente per conferirle un carattere formale, e in secondo luogo non è stata resa pubblica né aggiornata conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base.
- (73) La Commissione ricorda che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), non prescrivono un formato specifico per la pubblicazione di una relazione per paese, né il canale di pubblicazione. La pubblicazione della relazione sulla Cina come documento di lavoro dei servizi della Commissione, un tipo di documento che non richiede la traduzione in tutte le lingue dell'UE, né la pubblicazione formale nella Gazzetta ufficiale, è pertanto conforme alle norme pertinenti. La Commissione rileva inoltre che la relazione è accessibile al pubblico sul sito web della Commissione a partire dal dicembre 2017, per cui le parti interessate hanno avuto ampie opportunità di confutare, integrare la relazione o gli elementi di prova su cui si basa, o di presentare osservazioni in merito. Né LSI, né Euranimi o altre parti interessate hanno fornito elementi di prova che dimostrassero che la relazione è superata. Di fatto la relazione si basa per la maggior parte sul tredicesimo piano quinquennale per il periodo 2016-2020, applicabile durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è quindi respinta.

a) Paese rappresentativo

1) Osservazioni di carattere generale

- (74) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
- un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ⁽⁴³⁾;
 - la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ⁽⁴⁴⁾;
 - la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
 - nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
- (75) Come spiegato ai considerando 48 e 49, il 30 settembre e il 23 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e dei fattori produttivi (la «prima nota» e la «seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate di avere concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie.

2) Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

- (76) Nella prima nota la Commissione ha individuato l'Argentina, il Brasile, il Messico, la Russia, il Sud Africa e la Turchia quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.
- (77) Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente a tale nota.

⁽⁴³⁾ Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, <https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income>.

⁽⁴⁴⁾ In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.




3) *Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo*

- (78) Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Argentina, Brasile, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia. Il Sud Africa tuttavia è stato escluso come potenziale paese rappresentativo, in quanto vi è stato individuato un solo produttore del prodotto oggetto del riesame che non disponeva di rendiconti finanziari accessibili al pubblico per il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (79) In seguito alla prima nota sono pervenute osservazioni dal richiedente in merito alla produzione del prodotto oggetto del riesame in possibili paesi rappresentativi. Il richiedente ha affermato che le società elencate nella prima nota, con l'eccezione di una società del Brasile, non fabbricano il prodotto oggetto del riesame e ha presentato una spiegazione dettagliata per ciascuna società. Il richiedente ha quindi sostenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta non è fabbricato in Argentina, Messico, Russia e Turchia.
- (80) A seguito dell'analisi e, ove possibile, dei controlli incrociati delle informazioni di cui sopra fornite dal richiedente, la Commissione ha riscontrato che le società di Argentina, Messico, Russia e Turchia individuate nella prima nota come potenziali produttori non hanno fabbricato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, bensì altri tipi di prodotti di acciaio non considerati nell'attuale inchiesta di riesame.
- (81) Per quanto riguarda il Sud Africa, non sono state individuate società produttrici del prodotto oggetto del riesame con rendiconti finanziari accessibili al pubblico. Non sono pervenute osservazioni in proposito.
- (82) Di conseguenza la Commissione non ha più considerato Argentina, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha pertanto concluso nella seconda nota che il Brasile era l'unico paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nel quale il prodotto oggetto del riesame era in produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4) *Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo*

- (83) La Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici in Brasile, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame.
- (84) La Commissione ha cercato produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi ragionevoli ed esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. La Commissione ha ristretto la ricerca alle società con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR e che risultavano redditizie in tale periodo. Inoltre è stata data la preferenza ai produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo che disponevano di rendiconti finanziari accessibili al pubblico a livello di società piuttosto che a livello consolidato per l'intero gruppo. Sulla base di quanto precede, nella seconda nota è stata individuata una società del Brasile, ossia Aperam Inox America do Sul S.A.
- (85) Sulla base della qualità e del grado di dettaglio dei dati finanziari accessibili al pubblico in Brasile, e considerando anche la disponibilità e la rappresentatività dei parametri di riferimento per i fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che il Brasile fosse un paese rappresentativo appropriato.
- (86) La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Brasile e ha osservato quanto segue:
- la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella prima nota, aggiornata dalla seconda nota, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame, tranne il nichel (cfr. considerando 101);



- le statistiche dell'energia (prezzi dell'energia elettrica) relative al PIR sono risultate prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dalla società EDP Brazil ⁽⁴⁵⁾;
- le statistiche sul costo del lavoro sono risultate disponibili sul sito web dell'Organizzazione internazionale del lavoro ⁽⁴⁶⁾.

(87) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come indicato al considerando 112, la Commissione ha ritenuto che Aperam Inox America do Sul S.A. disponesse di bilanci accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

5) *Livello di protezione sociale e ambientale*

(88) Avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

6) *Conclusioni in merito al paese rappresentativo*

(89) Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Brasile presentava una produzione del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

b) *Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni*

(90) Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi nel paese rappresentativo.

(91) La Commissione ha inoltre affermato che le statistiche dell'ILO sarebbero state utilizzate per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 86 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell'energia esenti da distorsioni.

(92) La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo ha utilizzato i dati finanziari di uno dei produttori dell'Unione, ossia Aperam Stainless Europe, forniti dal richiedente (cfr. considerando 111).

(93) Infine, come indicato nella seconda nota, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società brasiliana selezionata, indicati al considerando 112 per stabilire le SGAV e i profitti.

c) *Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni*

(94) Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC.

(95) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul richiedente per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

⁽⁴⁵⁾ <https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-grupo-a>

⁽⁴⁶⁾ https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afLoop=2007202804813928&_afWindowMode=0&_afWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afLoop%3D2007202804813928%26_afWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119




- (96) Nella domanda e nelle osservazioni alla prima nota il richiedente ha rilevato che il processo di produzione in Cina è sostanzialmente diverso dal processo di produzione nell'Unione. Questo vale in particolare per la fase di fusione, nella quale i produttori cinesi si basano in prevalenza sull'impiego di ghisa al nichel, mentre la principale materia prima dei produttori dell'Unione sono i rottami di acciaio inossidabile. Il richiedente ha sollecitato la Commissione a tenere conto di questa differenza nel processo di produzione e ha raccomandato alla Commissione di calcolare il valore della ghisa al nichel sulla base del valore medio di regolamento in contanti del nichel presso la borsa londinese dei metalli (LME) per il 2019 reso noto da fonti pubbliche⁽⁴⁷⁾. Altre parti interessate non hanno presentato osservazioni.
- (97) La Commissione ha spiegato nella seconda nota che il calcolo del valore normale e il corrispondente elenco di fattori produttivi era basato esclusivamente sulla qualità di acciaio più venduta ed esportata nell'Unione, secondo le informazioni presentate nella domanda e anche tenendo conto delle osservazioni pervenute dal richiedente sulla prima nota. Non sono pervenute osservazioni in proposito.
- (98) In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici SA a 6 cifre, pienamente corrispondenti ai codici tariffari brasiliani.
- (99) Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente e l'assenza di altre osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici tariffari:

Tabella 1

Fattori produttivi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

Fattore produttivo	Codice SA	Fonte dei dati	Valore unitario in EUR esente da distorsioni	Unità di misura
Materia prima				
Rottami di carbonio	7204 49	GTA	0,38	kg
Cascami di acciai inossidabili	7204 21	GTA	1,01	kg
Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio	7202 41	GTA	1,23	kg
Leghe di ferrocromo	7202 41	GTA	1,23	kg
Nichel (cfr. considerando 100)	7502 10	International benchmark Westmetall ⁽⁴⁸⁾	13,51	kg
Cascami e avanzi ferrosi	7204 49	GTA	0,38	kg
Cascami e avanzi di acciai inossidabili	7204 21	GTA	1,01	kg
Altre leghe di ferrosilicio	7202 29	GTA	1,54	kg
Lavoro				
Salari nel settore manifatturiero (cfr. considerando da 105 a 107)	[N/D]	ILO	3,85	EUR/ora
Energia				
Energia elettrica (cfr. considerando 108 e 109)	[N/D]	EDP Brasil	81,32	EUR/MWh

⁽⁴⁷⁾ <https://www.westmetall.com/en/home.html>.⁽⁴⁸⁾ https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_table_average&field=LME_Ni_cash#y2019.

1) *Materie prime*

- (100) Al fine di stabilire prezzi esenti da distorsioni per i materiali consegnati allo stabilimento del produttore, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base e considerando che nella RPC non vi erano produttori che hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i prezzi all'importazione nel paese rappresentativo riportati nella banca dati GTA per ciascun materiale utilizzato nella produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ad eccezione del nichel.
- (101) Il nichel è stato utilizzato per calcolare i valori dei fattori produttivi di ferro-nichel e ghisa al nichel, che non sono stati importati in Brasile durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che rappresentano circa un terzo del valore normale franco fabbrica. Il volume delle importazioni di nichel in Brasile inoltre non è stato considerato rappresentativo. Al fine di calcolare valori di riferimento esenti da distorsioni per ferro-nichel e ghisa al nichel sono state pertanto considerate le seguenti ipotesi, in linea con le informazioni presentate nella domanda:
- per il ferro-nichel è stato stimato un tenore del 21,8 % di nichel e del 78,2 % di ferro;
 - per la ghisa a basso tenore di nichel è stato stimato un tenore del 10 % di nichel e dell'85 % di ferro;
 - il ferro è stato assimilato a cascami e avanzi ferrosi; e
 - i restanti elementi chimici non sono stati considerati.
- (102) Questa metodologia è stata illustrata nella seconda nota (cfr. considerando 49) e non sono pervenute osservazioni.
- (103) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 71 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi applicati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all'esportazione.
- (104) Sono stati esclusi anche i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell'OMC, che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁹⁾. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
- (105) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato un dazio all'importazione medio del paese rappresentativo ai rispettivi livelli. La Commissione ha aggiunto inoltre i costi del trasporto sul mercato interno calcolati per kg sulla base delle informazioni fornite dal richiedente.

2) *Lavoro*


- (106) Per stabilire il valore di riferimento per i costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell'ILO ⁽⁵⁰⁾ unitamente a informazioni accessibili al pubblico sui costi del lavoro supplementari sostenuti dai datori di lavoro in Brasile ⁽⁵¹⁾.
- (107) Le statistiche dell'ILO hanno fornito dati sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato nel settore manifatturiero in Brasile durante il PIR ⁽⁵²⁾.
- (108) Sulla base di tali dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria nel settore manifatturiero, alla quale sono stati sommati i costi aggiuntivi legati al lavoro sostenuti dal datore di lavoro.

⁽⁴⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

⁽⁵⁰⁾ Disponibili all'indirizzo <https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/>.

⁽⁵¹⁾ Disponibili all'indirizzo <https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee>.
<https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/> <https://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-fgts>.

⁽⁵²⁾ Disponibili all'indirizzo https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEM_P_SEX_ECO_NB_A.



3) Energia elettrica

- (109) Il prezzo dell'energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil, era prontamente disponibile ⁽⁵³⁾. Le informazioni erano sufficientemente dettagliate per individuare il prezzo dell'energia elettrica e quello per l'uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) pagati dagli utilizzatori industriali.
- (110) Occorre sottolineare che in Brasile l'autorità di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica ⁽⁵⁴⁾ («ANEEL») obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolamentare il consumo di energia elettrica nel paese. L'ANEEL si avvale di un sistema di bandierine ⁽⁵⁵⁾ (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell'energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subire aumenti pari a 0,01343 BRL/kWh (gialla), 0,04169 BRL/kWh (rossa 1), oppure 0,06243 BRL/kWh (rossa 2). Le bandierine sono pubblicate dall'ANEEL su base mensile e, per il periodo dell'inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brazil ⁽⁵⁶⁾. Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell'energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell'inchiesta e ha adeguato il prezzo di conseguenza.

d) Spese generali di produzione, SGAV e profitti

- (111) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Occorre inoltre stabilire un valore per le spese generali di produzione inteso a coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
- (112) Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Oltre ai fattori produttivi sintetizzati al considerando 99 sono state calcolate le spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo indicato per la produzione di una tonnellata di acciaio della qualità maggiormente prodotta e venduta nell'Unione. Questa percentuale è stata applicata alle spese di produzione esenti da distorsioni.
- (113) Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore brasiliano Aperam Inox America do Sul S.A. ⁽⁵⁷⁾. La Commissione ha calcolato le percentuali di SGAV e di profitti rispetto al costo delle merci vendute («COGS»). I conti certificati e accessibili al pubblico di tale società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato della seconda nota.

e) Calcolo del valore normale

- (114) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per un tipo di prodotto di base a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
- (115) In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite nella domanda del richiedente riguardanti il consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame, come descritto ai considerando da 100 a 109. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Brasile, come descritto nella precedente lettera d).
- (116) Il calcolo è stato effettuato per un tipo base di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ossia la qualità 304, che era la qualità di acciaio più venduta ed esportata nell'Unione (cfr. il considerando 97).

⁽⁵³⁾ Disponibile all'indirizzo [http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-\(grupo-a\)](http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)).

⁽⁵⁴⁾ Disponibile all'indirizzo <https://www.aneel.gov.br/>.

⁽⁵⁵⁾ Disponibile all'indirizzo <http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias>.

⁽⁵⁶⁾ Disponibili all'indirizzo <http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria>.

⁽⁵⁷⁾ <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade> con i seguenti codici: 320200406203909022, 320200406203909023, 320200406203909024 e 320200406203909025.



- (117) In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata come descritto al considerando 111.
- (118) Infine, oltre al costo di produzione stabilito come descritto ai considerando da 115 a 116, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 112. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 7,5 % e al 14,5 %.
- (119) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale.

3.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (120) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati CIF di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo CIF all'esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione ⁽⁵⁸⁾ e i costi del trasporto sul mercato interno in Cina ⁽⁵⁹⁾.

3.1.2.4. Confronto e margine di dumping

- (121) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito per un tipo di prodotto (cfr. considerando 115), stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all'esportazione come determinato sopra.
- (122) Su tale base, il margine di dumping medio ponderato per le importazioni dalla Cina, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 17,9 %.

3.1.2.5. Conclusioni

- (123) La Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina erano oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il volume delle importazioni in questione tuttavia era limitato e rappresentava l'1,8 % delle importazioni totali, pari allo 0,4 % della quota di mercato. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della persistenza del dumping.

3.1.3. Rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure


- (124) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, attrattiva del mercato dell'Unione e rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione.

3.1.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

- (125) Data l'omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (126) Secondo il richiedente, la capacità produttiva della RPC supera notevolmente i volumi di produzione attuali e la domanda interna sul mercato cinese. La Commissione ha pertanto ritenuto che la discrepanza tra la capacità produttiva e la produzione e la domanda effettive sul mercato cinese, come indicato di seguito, fosse rappresentativa per il prodotto oggetto del riesame.

⁽⁵⁸⁾ Sulla base dei dati dell'OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina-Paesi Bassi, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

⁽⁵⁹⁾ Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf>, pag. 88.



- (127) Secondo i dati forniti nella domanda, la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a 16 milioni di tonnellate, mentre il consumo apparente ammontava a 14,8 milioni di tonnellate e la capacità produttiva era di 18,0 milioni di tonnellate. Secondo il richiedente, la capacità produttiva inutilizzata per il prodotto oggetto del riesame nella RPC ammontava quindi a 2 milioni di tonnellate, pari al 62,5 % del consumo dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel periodo dell'inchiesta di riesame, e la capacità produttiva è aumentata del 64 %, da 11,0 milioni di tonnellate nel procedimento precedente (2013) a 18,0 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (128) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità che potrebbero utilizzare per produrre prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

3.1.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (129) Esiste un'ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all'importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC. Secondo Global Trade Alert, misure antidumping sono applicate in Brasile, Canada, Malaysia, Messico, Taiwan, Thailandia, Regno Unito, USA e Vietnam, e dazi compensativi sono applicati negli USA. Tali misure non solo dimostrano la persistenza delle pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ma limitano anche l'accesso dei produttori cinesi ai mercati sopra elencati.
- (130) Il mercato dell'Unione inoltre è molto grande, con un consumo totale annuo di oltre 3,2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari al 62,5 % della capacità inutilizzata della Cina.
- (131) Considerando le misure di difesa commerciale adottate in altri mercati e la dimensione del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione è un mercato interessante per i produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e che esiste la probabilità che, in caso di scadenza delle attuali misure, le esportazioni siano (re)indirizzate verso l'Unione.


3.1.3.3. Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi all'esportazione verso l'Unione

- (132) Data l'assenza di collaborazione dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato le pertinenti statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese ⁽⁶⁰⁾ per analizzare i prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione e i paesi terzi.
- (133) La Commissione ha individuato i sei maggiori importatori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame: Corea del Sud, Russia, Vietnam, Turchia, India e Indonesia. Questi paesi hanno assorbito il 36 % delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (134) La Commissione ha confrontato i rispettivi prezzi all'esportazione con il prezzo all'esportazione cinese verso l'Unione a livello franco fabbrica. La Commissione ha riscontrato che i prezzi all'esportazione cinesi verso questi sei paesi erano in media del [19 % - 37 %] inferiori ai prezzi di vendita medi praticati dalla Cina all'Unione europea.
- (135) Su questa base la Commissione ha concluso che la differenza del livello di prezzo tra i prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione e i prezzi all'esportazione cinesi verso gli altri principali mercati di esportazione è un chiaro incentivo per i produttori esportatori cinesi a intensificare le pratiche di dumping sul mercato dell'Unione.

3.1.3.4. Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping

- (136) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (137) La Commissione ha riscontrato inoltre che le vendite dei produttori esportatori cinesi nei loro principali mercati di esportazione sono effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelle effettuate nell'Unione, e che numerosi altri paesi hanno istituito misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

⁽⁶⁰⁾ <https://connect.ihsmarkit.com/gta/data-extracts>



- (138) Oltre a quanto precede, la Commissione ha riscontrato che la capacità inutilizzata in Cina rappresenta da sola più del 60 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che il mercato dell'Unione è molto interessante per i produttori esportatori cinesi in termini di dimensioni e di prezzi.
- (139) Di conseguenza, alla luce della persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, delle pratiche tariffarie degli esportatori cinesi nei mercati terzi, della capacità inutilizzata della RPC, delle dimensioni del mercato dell'Unione e dei prezzi applicati su tale mercato, nonché delle misure di difesa commerciale e altre restrizioni alle importazioni in vigore nei confronti dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC su altri importanti mercati, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del dumping dalla RPC e comunque della sua reiterazione in volumi notevolmente maggiori.

3.2. Taiwan


3.2.1. Osservazioni preliminari

- (140) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame da Taiwan sono continuate all'incirca agli stessi livelli del periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013). Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da Taiwan rappresentavano una quota di mercato pari al 5,3 % del mercato dell'Unione rispetto a una quota di mercato del 5,1 % durante l'inchiesta iniziale. In termini assoluti, il livello delle importazioni da Taiwan è leggermente diminuito, da 169 097 tonnellate nel periodo dell'inchiesta iniziale a 165 540 tonnellate nel PIR.
- (141) Come indicato al considerando 24, nessuno degli esportatori/produttori di Taiwan ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all'esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc.
- (142) La Commissione ha pertanto informato le autorità di Taiwan che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative a Taiwan. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
- (143) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda Taiwan sono state basate sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat e GTA).

3.2.2. Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.2.1. Valore normale

- (144) Come indicato ai considerando da 140 a 142, l'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dal richiedente.
- (145) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato i prezzi di vendita medi praticati sul mercato interno di Taiwan per diverse qualità e dimensioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel 2019, forniti dal richiedente sulla base di informazioni di mercato. Secondo il richiedente, questi prezzi hanno dovuto essere adeguati per portarli a un livello redditizio, poiché i prezzi di vendita sul mercato interno di Taiwan erano ritenuti in perdita a causa della pressione sui prezzi esercitata dalla notevole penetrazione delle importazioni nel mercato di Taiwan.



- (146) La Commissione ha ritenuto ragionevole l'ipotesi del richiedente secondo cui i prezzi di vendita sul mercato interno di Taiwan fossero in perdita e richiedessero pertanto un adeguamento, in quanto era sostenuta non solo dalla crescente penetrazione delle importazioni nel mercato di Taiwan, ma anche dal fatto che il maggior produttore di Taiwan del prodotto oggetto del riesame avesse riportato una perdita complessiva nella relazione annuale per il 2019 ⁽⁶¹⁾.
- (147) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato quindi costruito aggiungendo un ragionevole profitto al prezzo di vendita in perdita, che s'intende comprendere i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenuti dal produttore esportatore che non ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno. In assenza di altri profitti attendibili e verificabili, la Commissione ha utilizzato il profitto dichiarato dal richiedente, ossia il 6 %. La Commissione non aveva indicazioni del fatto che tale profitto superasse il normale margine di profitto realizzato da un produttore esportatore.

3.2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (148) A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all'esportazione.
- (149) Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato sulla base dei prezzi all'esportazione di Taiwan del prodotto oggetto del riesame riportati da Eurostat. Da questo calcolo sono state escluse le esportazioni di Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, l'unico produttore di Taiwan soggetto a un dazio antidumping dello 0 % e pertanto formalmente escluso dal procedimento. Tali importazioni rappresentavano meno del 10 % delle importazioni da Taiwan in termini di volumi. I prezzi CIF Eurostat così ottenuti sono stati adeguati al livello franco fabbrica deducendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto sul mercato interno di Taiwan ⁽⁶²⁾.

3.2.2.3. Confronto

- (150) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica.
- (151) Da tale confronto è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni da Taiwan verso l'Unione, espresso come percentuale del valore CIF, pari al 12 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2.4. Conclusioni

- (152) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping da Taiwan sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione rileva inoltre che le esportazioni a prezzi di dumping erano effettuate in volumi significativi, pari al 5,3 % del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.3. Rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure


- (153) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata di Taiwan, attrattiva del mercato dell'Unione e rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione.

3.2.3.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata di Taiwan

- (154) Secondo i dati forniti dal richiedente, nel 2019 le capacità inutilizzate dei produttori di Taiwan ammontavano a 638 000 tonnellate, corrispondenti a una quota di mercato del 18,5 % nell'Unione.

⁽⁶¹⁾ https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.yieh_united_steel_corporation.19b5298d581ade1c2273b1ac84f5230c.html#financials-anchor

⁽⁶²⁾ Sulla base dei dati accessibili al pubblico nella relazione «Doing Business» del 2020 per Taiwan (pag. 264 degli allegati, parte 2 della domanda), dal prezzo CIF al livello franco fabbrica è stato dedotto un costo complessivo di 105,70 EUR/tonnellata.



- (155) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori di Taiwan dispongono di notevoli capacità inutilizzate, che potrebbero utilizzare per esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame in caso di scadenza delle misure.

3.2.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione


- (156) L'inchiesta ha stabilito che l'Unione, con un consumo totale di oltre 3,2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando 172), è il secondo mercato in termini di dimensioni per il prodotto oggetto del riesame, inferiore soltanto alla Cina. Le sue dimensioni sono un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva.
- (157) Nonostante le misure antidumping in vigore, i produttori esportatori di Taiwan hanno continuato a vendere volumi significativi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel mercato dell'Unione, che è diventato il loro mercato di esportazione di gran lunga più importante (cfr. considerando 160). È quindi evidente che il mercato dell'Unione è una destinazione importante e interessante per l'industria di Taiwan.
- (158) Questi fattori dimostrano che l'Unione è un mercato di esportazione interessante per i produttori esportatori di Taiwan.

3.2.3.3. Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi nell'Unione

- (159) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan, il confronto tra i prezzi all'esportazione di Taiwan verso l'Unione e i prezzi all'esportazione di Taiwan nei mercati di altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame si è basato sui dati del GTA.
- (160) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, secondo la banca dati del GTA, l'Unione era il principale mercato di esportazione di Taiwan (22 % delle esportazioni). La seconda destinazione importante per le esportazioni di Taiwan era la Turchia (7 % delle esportazioni), seguita da 11 paesi, ciascuno con una quota compresa tra il 3 % e il 6 % delle esportazioni di Taiwan. La Commissione ha riscontrato che i prezzi all'esportazione di Taiwan verso la Turchia e alcuni di questi 11 paesi erano (talvolta in misura significativa) inferiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.
- (161) La quota di mercato costante e comunque significativa delle esportazioni di Taiwan nell'Unione durante il PIR conferma che i livelli dei prezzi verso l'Unione erano interessanti.
- (162) Su questa base, la Commissione ha concluso che la differenza del livello di prezzo tra i prezzi all'esportazione di Taiwan verso l'Unione e i prezzi all'esportazione di Taiwan verso gli altri principali mercati di esportazione è un chiaro incentivo per i produttori esportatori di Taiwan a intensificare le pratiche di dumping sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.3.4. Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

- (163) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni da Taiwan hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (164) La Commissione ha inoltre riscontrato che la capacità inutilizzata di Taiwan è piuttosto significativa e corrisponde al 18,5 % del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (165) L'attrattiva del mercato dell'Unione inoltre è stata dimostrata dal fatto che si tratta di uno dei maggiori mercati al mondo, nel quale i produttori esportatori di Taiwan hanno continuato a vendere volumi significativi nonostante le misure in vigore.
- (166) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi delle esportazioni di Taiwan verso numerosi mercati importanti di paesi terzi erano molto al di sotto dei prezzi di vendita di Taiwan all'Unione.
- (167) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste un forte rischio di persistenza del dumping da Taiwan e di un aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping.
- (168) La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio della persistenza del dumping in caso di mancata proroga delle misure.



4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

- (169) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori noti dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (170) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 3,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, segnatamente le risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato a distanza, ricevute da Eurofer e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (171) Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente.

4.2. Consumo dell'Unione

- (172) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer, sottoposti a controllo incrociato, concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, in parte sottoposti a controllo incrociato con i produttori dell'Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.
- (173) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2017	2018	2019	PIR
Consumo dell'Unione	3 691 581	3 725 022	3 450 240	3 197 395
Indice	100	101	93	87

Fonte: Eurofer, produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

- (174) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 13 %.

4.3. Importazioni dai paesi interessati


4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

- (175) La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dai paesi interessati in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato al considerando 171.
- (176) Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

	2017	2018	2019	PIR
RPC	7 543	7 493	9 816	12 546
Indice	100	99	130	166
Quota di mercato	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %
Indice	100	98	139	192
Taiwan	194 430	213 577	178 758	159 110



<i>Indice</i>	100	110	92	82
Quota di mercato	5,3 %	5,7 %	5,2 %	5,0 %
<i>Indice</i>	100	109	98	94
Totale paesi interessati	201 973	221 070	188 574	171 656
<i>Indice</i>	100	109	93	85
Quota di mercato	5,5 %	5,9 %	5,5 %	5,4 %
<i>Indice</i>	100	108	100	98

Fonte: Eurostat.

- (177) Le importazioni dalla RPC si sono mantenute molto basse per tutto il periodo in esame, nonostante il fatto che in quello stesso periodo siano aumentate del 66 % e abbiano raddoppiato la loro quota di mercato.
- (178) Le importazioni da Taiwan hanno evidenziato un aumento del 10 % tra il 2017 e il 2018, ma sono diminuite di 28 punti percentuali dal 2018 al PIR, mantenendo una quota di mercato del 5,5 % circa nel periodo in esame.
- (179) Le importazioni da un produttore esportatore di Taiwan che nell'inchiesta iniziale non risultava avere praticato dumping, come spiegato al considerando 4, sono state detratte dalle importazioni oggetto di dumping nell'analisi del pregiudizio. Per ragioni di riservatezza, il volume e la quota di mercato di queste importazioni non possono essere resi noti, ma sono risultate di volume molto limitato, con una quota di mercato notevolmente inferiore all'1 %, e non hanno influito sull'andamento del volume e della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

- (180) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat.
- (181) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	PIR
RPC	2 376	2 352	2 293	2 228
<i>Indice</i>	100	99	96	94
Taiwan	1 658	1 749	1 687	1 657
<i>Indice</i>	100	106	102	100

Fonte: Eurostat.

- (182) Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan, tra il 2017 e il 2018 si è osservato un aumento del prezzo medio unitario, ma tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo delle importazioni da Taiwan è ritornato ai livelli del 2017. I prezzi medi delle importazioni da Taiwan sono stati inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame.
- (183) A causa del loro volume trascurabile, le importazioni dal produttore esportatore di Taiwan che nell'indagine iniziale non risultava avere praticato dumping non hanno influito sul livello e sull'andamento del prezzo medio unitario delle importazioni da Taiwan.



- (184) Il prezzo all'importazione della Cina ha evidenziato una tendenza al calo durante il periodo in esame, con il risultato di un prezzo inferiore del 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al prezzo all'inizio del periodo in esame. Il prezzo medio unitario delle importazioni cinesi era superiore a quello dell'industria dell'Unione, ma i volumi delle importazioni dalla RPC erano molto limitati (0,4 % della quota di mercato).
- (185) Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan, la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati nel mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo) come riportato in Eurostat, incluso il dazio antidumping con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.
- (186) Le importazioni dal produttore esportatore di Taiwan che nell'indagine iniziale non risultava avere praticato dumping sono state escluse da questo calcolo dell'undercutting dei prezzi.
- (187) Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (188) Il confronto ha evidenziato per le importazioni da Taiwan un undercutting medio del 16,9 % sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado i dazi antidumping applicati.
- (189) Le importazioni dalla RPC non hanno determinato un undercutting dei prezzi sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poiché i prezzi comprensivi dei dazi antidumping erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Se si considerano tuttavia i prezzi all'esportazione cinesi verso altri paesi terzi ⁽⁶³⁾, tali prezzi risultano inferiori del 29,3 % rispetto ai prezzi del mercato dell'Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 249, i prezzi all'importazione attuali senza dazi antidumping, benché ancora leggermente superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione ⁽⁶⁴⁾, determinerebbero un margine di underselling del 6,7 %.

4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e da Taiwan

- (190) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC e da Taiwan provenivano principalmente da Corea, India e Indonesia.
- (191) Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	PIR
Repubblica di Corea	Volume (in tonnellate)	147 695	165 812	160 947	164 429
	<i>Indice</i>	100	112	109	111
	Quota di mercato	4,0 %	4,5 %	4,7 %	5,1 %
	<i>Indice</i>	100	111	117	129
	Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 858	1 944	1 860	1 855
	<i>Indice</i>	100	105	100	100
India	Volume (in tonnellate)	114 508	120 631	105 251	108 777
	<i>Indice</i>	100	105	92	95

⁽⁶³⁾ Dati sulle esportazioni forniti da Global Trade Atlas.

⁽⁶⁴⁾ Margine di undercutting negativo del 4 %.




	Quota di mercato	3,1 %	3,2 %	3,1 %	3,4 %
	<i>Indice</i>	100	104	98	110
	Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	2 079	2 173	2 075	2 073
	<i>Indice</i>	100	104	100	100
Indonesia	Volume (in tonnellate)	13 830	34 648	72 739	89 131
	<i>Indice</i>	100	251	526	644
	Quota di mercato	0,4 %	0,9 %	2,1 %	2,8 %
	<i>Indice</i>	100	248	563	744
	Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	1 818	1 923	1 917	1 962
	<i>Indice</i>	100	106	105	108
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	478 128	471 816	392 470	332 866
	<i>Indice</i>	100	99	82	70
	Quota di mercato	13 %	13 %	11 %	10 %
	<i>Indice</i>	100	98	88	80
	Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	2 267	2 865	2 940	2 978
	<i>Indice</i>	100	126	130	131
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati	Volume (in tonnellate)	754 161	792 907	731 407	695 203
	<i>Indice</i>	100	105	97	92
	Quota di mercato	20 %	21 %	21 %	22 %
	<i>Indice</i>	100	104	104	106
	Prezzo medio (EUR/ tonnellata)	2 150	2 205	2 096	2 091
	<i>Indice</i>	100	103	97	97

Fonte: Eurostat.

- (192) Nel periodo in esame le importazioni dalla Corea sono aumentate, con un incremento della quota di mercato dal 4,0 % nel 2017 al 5,1 % nel PIR. I prezzi delle importazioni coreane tuttavia hanno superato del 9 % circa quelli delle importazioni dai paesi interessati ⁽⁶⁵⁾ durante tutto il periodo in esame.
- (193) Le importazioni dall'India sono aumentate dal 2017 al 2018, ma in seguito hanno registrato un calo. Il risultato è stato un calo complessivo in termini assoluti durante il periodo in esame. Il calo delle importazioni indiane è stato tuttavia meno grave rispetto al calo complessivo del consumo dell'Unione e pertanto la quota di mercato dell'India è comunque aumentata dal 3,1 % nel 2017 al 3,4 % nel PIR.
- (194) I volumi delle importazioni dall'Indonesia sono aumentati di quasi sei volte e mezzo nel periodo in esame, con un incremento della quota di mercato dallo 0,4 % al 2,8 %.

⁽⁶⁵⁾ Rispetto alla media ponderata dei prezzi all'importazione della RPC e di Taiwan.



- (195) Come spiegato al considerando 8, le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia sono oggetto di un'inchiesta antidumping parallela⁽⁶⁶⁾ ed è stato accertato in via provvisoria che⁽⁶⁷⁾ sono oggetto di dumping ed effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.
- (196) Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite nel periodo in esame, sia in termini di volumi assoluti che di quota di mercato. Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi delle importazioni da altri paesi terzi sono stati costantemente superiori rispetto alla media ponderata dei prezzi all'importazione dai paesi interessati e ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni di carattere generale

- (197) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (198) Come indicato al considerando 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (199) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell'Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (200) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (201) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (202) Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	PIR
Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)	3 708 262	3 640 429	3 379 817	3 111 804
<i>Indice</i>	100	98	91	84
Capacità produttiva (in tonnellate)	4 405 623	4 517 379	4 530 146	4 572 365
<i>Indice</i>	100	103	103	104
Utilizzo degli impianti	84 %	81 %	75 %	68 %
<i>Indice</i>	100	96	89	81

Fonte: Eurofer.

⁽⁶⁶⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

⁽⁶⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).



- (203) Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha subito un drastico calo, pari al 16 %. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva; ciò significa che si è tenuto conto degli adeguamenti considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Dopo l'istituzione delle misure iniziali, alcuni produttori dell'Unione hanno avviato l'ammodernamento della rispettiva capacità produttiva. Tale ammodernamento ha comportato un leggero aumento della capacità produttiva, pari al 4 %, nel periodo in esame.
- (204) A causa del calo della produzione e del leggero aumento della capacità, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 19 % nel periodo in esame ed è sceso al di sotto del 70 % nel PIR.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (205) Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	PIR
Volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (in tonnellate)	2 735 448	2 711 044	2 530 259	2 330 537
<i>Indice</i>	100	99	92	85
Quota di mercato	74,1 %	72,8 %	73,3 %	72,9 %
<i>Indice</i>	100	98	99	98

Fonte: Eurofer ed Eurostat.

- (206) Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 15 % nel periodo interessato. Questo ha comportato anche un calo della quota di mercato di 1,2 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.2.3. Crescita

- (207) I dati di cui sopra relativi ai volumi della produzione e delle vendite in termini assoluti, indicativi di una chiara tendenza al ribasso nel periodo in esame, dimostrano che l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere in termini assoluti. Una lieve crescita rispetto al consumo è stata possibile solo perché l'industria dell'Unione ha scelto di reagire alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping abbassando i propri prezzi di vendita.

4.5.2.4. Occupazione e produttività


- (208) Nel periodo in esame, l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	PIR
Numero di dipendenti	13 411	13 495	13 968	13 660
<i>Indice</i>	100	101	104	102
Produttività (tonnellate/dipendente)	277	270	242	228
<i>Indice</i>	100	98	88	82

Fonte: Eurofer.



- (209) Il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione in relazione alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è aumentato del 4 % tra il 2017 e il 2019 e ha registrato un calo di 2 punti percentuali tra il 2019 e il PIR, con il risultato di un aumento del 2 % nel periodo in esame. Dato il drastico calo della produzione, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in tonnellate per dipendente (in equivalenti a tempo pieno) prodotte ogni anno, ha subito una contrazione notevole, pari al 18 %, nel periodo in esame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (210) La Commissione ha concluso ai considerando 123 e 152 che le pratiche di dumping dai paesi interessati sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha concluso altresì che esisteva un rischio della reiterazione del dumping dalla RPC e da Taiwan in caso di mancata proroga delle misure.
- (211) Nel procedimento antidumping parallelo concernente le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India e dall'Indonesia, la Commissione ha stabilito inoltre in via provvisoria che la situazione dell'industria dell'Unione era influenzata in misura significativa anche dalle importazioni oggetto di dumping da tali paesi.
- (212) Gli indicatori macroeconomici di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2015, la situazione economica dell'industria dell'Unione continua a essere pregiudizievole. Non si è pertanto potuta constatare alcuna ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e l'industria dell'Unione resta fortemente esposta agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (213) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:


Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	PIR
Prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata)	2 252	2 312	2 206	2 175
<i>Indice</i>	100	103	98	97
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	1 958	2 064	2 019	2 013
<i>Indice</i>	100	105	103	103

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (214) Dopo aver registrato un leggero aumento, pari al 3 %, tra il 2017 e il 2018, i prezzi medi unitari di vendita sono diminuiti di sei punti percentuali tra il 2018 e il PIR, con il risultato di un calo del 3 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo i costi di produzione hanno registrato un aumento simultaneo del 5 %, dopodiché si sono stabilizzati a un livello di costo superiore del 3 % rispetto all'inizio del periodo in esame. L'andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel e del ferrocromo. A causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping da Taiwan, l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire tale aumento dei costi ai prezzi di vendita ed è stata persino costretta a ridurre i propri prezzi di vendita.



4.5.3.2. Costo del lavoro

- (215) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2017	2018	2019	PIR
Costo medio del lavoro per ETP (in EUR)	72 366	70 663	71 659	70 324
<i>Indice</i>	100	98	99	97

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (216) Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che i produttori dell'Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato, nel tentativo di limitare il pregiudizio.

4.5.3.3. Scorte

- (217) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2017	2018	2019	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	125 626	148 777	125 480	98 835
<i>Indice</i>	100	118	100	79
Scorte finali in percentuale della produzione	5,54 %	6,53 %	6,09 %	5,13 %
<i>Indice</i>	100	118	110	93

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (218) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 21 %. Tale andamento ha seguito il calo del volume di produzione. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come evidenziato nella tabella, nel periodo in esame questo indicatore ha registrato una fluttuazione compresa tra il 5 % e il 7 % del volume di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (219) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	7,6 %	6,0 %	1,5 %	0,4 %
<i>Indice</i>	100	79	19	6




Flusso di cassa (EUR)	387 200 359	273 674 277	237 840 311	184 024 688
<i>Indice</i>	100	71	61	48
Investimenti (EUR)	111 578 442	111 637 871	96 541 925	96 585 152
<i>Indice</i>	100	100	87	87
Utile sul capitale investito	20 %	15 %	6 %	4 %
<i>Indice</i>	100	75	31	20

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (220) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite.
- (221) La redditività complessiva è scesa dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel PIR. Tutti gli altri indicatori finanziari, ossia il flusso di cassa, gli investimenti e il rendimento delle attività, hanno chiaramente seguito lo stesso andamento al ribasso.
- (222) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha registrato un calo costante nel periodo in esame, attestandosi nel PIR a un livello inferiore del 52 % rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta.
- (223) Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Dopo un periodo di stabilità tra il 2017 e il 2018 si è evidenziato un netto calo di 13 punti percentuali dal 2018 al 2019. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel periodo in esame questo parametro ha subito un calo notevole e costante, pari all'80 %.
- (224) Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta di riesame hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da ingenti investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così consistenti.

4.6. Conclusioni sulla persistenza del pregiudizio

- (225) L'evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (226) Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione è stata in grado di rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping da Taiwan solo abbassando i propri prezzi di vendita, così da mantenere (e persino incrementare leggermente) la propria quota di mercato nel periodo in esame. I prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, mentre in condizioni di concorrenza leale avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all'incremento del costo di produzione, che è aumentato del 3 %. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell'industria dell'Unione, che è diminuita del 94 % nel periodo in esame, raggiungendo un livello estremamente basso e insostenibile durante il PIR.
- (227) Il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente nel periodo in esame e i volumi di vendita e di produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito tale andamento. La capacità produttiva è leggermente aumentata, grazie alla prospettiva positiva per l'industria dell'Unione che ha fatto seguito all'istituzione delle misure iniziali.
- (228) Nel periodo in esame i produttori dell'Unione hanno comunque subito un drastico calo della produttività e dell'utilizzo degli impianti. Il deterioramento di tali parametri può essere spiegato solo in misura limitata dal modesto aumento dell'occupazione e della capacità ed è stato causato principalmente dalla contrazione del consumo dell'Unione e dal concomitante aumento delle importazioni oggetto di dumping.



- (229) Il pregiudizio subito tuttavia è dimostrato pienamente dagli indicatori finanziari dei produttori dell'Unione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei costi di produzione che, accompagnato da una diminuzione dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel PIR. Un analogo andamento negativo si può osservare in relazione agli altri indicatori finanziari: investimenti (-13 %), utile sul capitale investito (-80 %) e flusso di cassa (-52 %).
- (230) Gli indicatori di pregiudizio evidenziano pertanto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR, poiché ha ridotto i propri prezzi di vendita nonostante l'aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività, che ha inciso negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa.
- (231) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ


- (232) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati avessero causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.1. RPC

- (233) Per quanto riguarda la RPC, dall'inchiesta è emerso che il volume delle importazioni è rimasto al di sotto del livello minimo durante tutto il periodo in esame. I prezzi delle importazioni cinesi inoltre sono stati superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame e non hanno determinato un undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione.
- (234) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non poteva essere causato dalle importazioni dalla Cina.

5.2. Taiwan

- (235) Per quanto riguarda Taiwan, la Commissione ha concluso che la costante contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping è un fattore cruciale che ha inciso negativamente sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (236) A parte le importazioni a prezzi di dumping dall'India e dall'Indonesia, anche le importazioni oggetto di dumping da Taiwan, a causa del loro volume, della quota di mercato e dei prezzi bassi, influiscono sull'andamento dei prezzi dell'industria europea.
- (237) In risposta alla concorrenza sui prezzi dei produttori esportatori di Taiwan, l'industria europea ha dovuto diminuire i propri prezzi di vendita, con ripercussioni negative sulla redditività e su altri indicatori finanziari. Anche diminuendo i prezzi, i produttori dell'Unione inoltre non hanno comunque potuto competere con i prezzi degli esportatori di Taiwan che, malgrado le misure antidumping in vigore, sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame.
- (238) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni da Taiwan.
- (239) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LSI ed Euranimi hanno affermato che le importazioni da Taiwan non possono aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, poiché la sua quota di mercato era stabile e paragonabile a quella della Corea, che non rientrava nella presente inchiesta.
- (240) Benché i volumi e la quota di mercato fossero analoghi alle importazioni dalla Corea, le importazioni da Taiwan erano comunque effettuate a prezzi notevolmente inferiori. Le importazioni da Taiwan inoltre hanno continuato a essere effettuate in regime di dumping, a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e fissati a un livello pregiudizievole malgrado le attuali misure in vigore. È prevedibile un ulteriore aumento dei margini di undercutting e underselling in caso di scadenza delle misure.
- (241) L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.



6. RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (242) La Commissione ha concluso al considerando 231 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Al considerando 238 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni da Taiwan. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale esistenza di un rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Cina e della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni originarie di Taiwan, in caso di scadenza delle misure.
- (243) Per stabilire se esista il rischio della persistenza e/o della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: 1) la capacità inutilizzata nei paesi interessati e l'attrattiva del mercato dell'Unione e 2) l'impatto delle importazioni potenziali e dei livelli dei prezzi delle importazioni da tali paesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1. RPC

6.1.1. Capacità inutilizzata

- (244) Come descritto al considerando 126, i produttori esportatori della RPC dispongono di una considerevole capacità inutilizzata, che supera in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e il consumo interno del paese. Tale capacità inutilizzata, pari al 62,5 % del consumo totale dell'Unione nel PIR, potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (245) I produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi inferiori del 30 % circa rispetto ai loro prezzi all'esportazione nell'Unione e ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (246) Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla RPC verso altri mercati terzi, esportare nell'Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori cinesi. Se l'inchiesta parallela antidumping inoltre si conclude con l'istituzione di misure definitive sulle importazioni dall'India e dall'Indonesia, i prezzi sul mercato dell'Unione dovrebbero aumentare fino a un livello equo, incrementando ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. In questa situazione i produttori esportatori cinesi incontrerebbero anche una minore concorrenza sui prezzi da parte degli esportatori indiani e indonesiani sul mercato europeo.
- (247) Si può quindi ragionevolmente prevedere che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero in misura significativa i volumi di importazioni a prezzi di dumping del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di una considerevole capacità inutilizzata nella RPC.

6.1.3. Impatto delle importazioni potenziali dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

- (248) La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure, sulla base del livello dei prezzi all'importazione durante il PIR e dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi, nonché il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (249) Come indicato al considerando 233, i prezzi delle importazioni cinesi durante il PIR con gli attuali dazi antidumping erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e il loro livello non era pregiudizievole ⁽⁶⁸⁾. Gli attuali prezzi all'importazione senza dazi antidumping, benché ancora leggermente superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione ⁽⁶⁹⁾, comporterebbero comunque un margine di underselling del 7,1 % rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e un profitto di riferimento dell'8,7 %, come stabilito durante l'inchiesta antidumping parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia ⁽⁷⁰⁾.

⁽⁶⁸⁾ Margine di underselling negativo del 18,6 % rispetto al prezzo indicativo nell'inchiesta antidumping parallela contro India e Indonesia.

⁽⁶⁹⁾ Margine di undercutting negativo del 4 %.

⁽⁷⁰⁾ Entrambe le inchieste riguardano lo stesso prodotto e il campione di produttori dell'Unione, il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi.



- (250) L'attuale livello relativamente elevato dei prezzi degli esportatori cinesi sul mercato dell'Unione inoltre riguarda volumi molto limitati di prodotti, con ogni probabilità specializzati e di fascia alta, se possono comunque essere venduti sul mercato malgrado i dazi antidumping del 25 % circa ⁽⁷¹⁾. I prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, che riguardano quantitativi consistenti, sembrano pertanto più rappresentativi ai fini della valutazione dell'impatto delle potenziali importazioni dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. I prezzi medi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, in assenza di dazi antidumping alla frontiera dell'Unione, comporterebbero un margine di underselling del 58,4 % rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e al profitto di riferimento dell'8,7 % stabilito nell'inchiesta parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia.
- (251) Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni cinesi siano effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo.

6.1.4. Conclusioni

- (252) Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, i livelli attesi dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole causato inizialmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.
- (253) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LSI ed Euranimi hanno affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni dalla RPC si ripresenterebbero a prezzi inferiori e diventerebbero pregiudizievoli in futuro.
- (254) Contrariamente a quanto affermato dalle parti, la Commissione ha basato la propria analisi su solidi fatti.
- (255) In primo luogo, come spiegato al considerando 121, anche con l'attuale livello di prezzi relativamente elevato, gli esportatori cinesi hanno proseguito le loro pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (256) In secondo luogo, come spiegato al considerando 249, l'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi sarebbe già pregiudizievole in assenza dei dazi antidumping, con un margine di pregiudizio del 7,1 % rispetto al prezzo indicativo dei produttori dell'Unione.
- (257) Come spiegato al considerando 250, questo margine di pregiudizio inoltre salirebbe a un livello allarmante del 58,4 % se il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione scendesse al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. Tale livello dei prezzi verso paesi terzi potrebbe essere considerato molto più rappresentativo dell'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, tenendo conto dei volumi esigui di queste ultime nel periodo in esame.
- (258) Infine, il considerando 244 ha rilevato la notevole capacità inutilizzata per la produzione del prodotto oggetto del riesame nella RPC, che potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (259) L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

6.2. Taiwan

6.2.1. Capacità inutilizzata

- (260) Come descritto al considerando 154, i produttori esportatori di Taiwan dispongono di una considerevole capacità inutilizzata, che supera in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e il consumo interno di Taiwan. Tale capacità inutilizzata, pari al 18,5 % del consumo totale dell'Unione nel PIR, potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

⁽⁷¹⁾ L'esatta struttura delle importazioni dalla RPC non è nota a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi.



6.2.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (261) I prezzi all'esportazione praticati da Taiwan ai paesi terzi, anche se leggermente superiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione, sono risultati comunque inferiori del 17 % circa rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.
- (262) Tenuto conto del livello dei prezzi sul mercato dell'Unione, per gli esportatori di Taiwan le esportazioni verso l'Unione quindi sono potenzialmente molto più attraenti delle esportazioni verso altri paesi.
- (263) Se inoltre sono istituite misure antidumping definitive sulle importazioni dall'India e dall'Indonesia, i prezzi sul mercato dell'Unione dovrebbero aumentare a un livello equo, incrementando ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. In questa situazione i produttori esportatori di Taiwan incontrerebbero anche una minore concorrenza da parte degli esportatori indiani e indonesiani sul mercato europeo.
- (264) Si può quindi ragionevolmente prevedere che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori di Taiwan aumenterebbero in misura significativa i volumi di importazioni nell'Unione a prezzi di dumping del prodotto oggetto del riesame. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate a Taiwan.

6.2.3. Impatto delle importazioni potenziali da Taiwan sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

- (265) La Commissione ha esaminato il probabile livello dei prezzi delle importazioni da Taiwan in caso di scadenza delle misure sulla base del livello dei prezzi all'importazione durante il PIR e il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (266) Come indicato al considerando 261, i prezzi delle importazioni da Taiwan durante il PIR comprensivi degli attuali dazi antidumping erano inferiori del 16,9 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il margine di underselling corrispondente ammontava al 36,8 %, rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e a un profitto di riferimento dell'8,7 %, stabilito durante l'inchiesta antidumping parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia. In assenza dei dazi antidumping i margini in questione salirebbero al 22,1 % per l'undercutting e al 43,6 % per l'underselling.
- (267) Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni da Taiwan continuerebbero ad essere effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo.

6.2.4. Conclusioni

- (268) Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzate a Taiwan, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i livelli attesi dei prezzi delle importazioni da Taiwan in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che la scadenza delle attuali misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping da Taiwan a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

7. INTERESSE DELL'UNIONE

- (269) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.
- (270) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.



7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (271) L'industria dell'Unione consta di 13 produttori con sede in vari Stati membri e occupa direttamente 13 660 dipendenti in relazione al prodotto oggetto del riesame. Nessuno dei produttori dell'Unione si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato alla sezione 4, nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, l'intera industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.
- (272) Il mantenimento delle misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di coprire i crescenti costi di produzione e di migliorare la situazione finanziaria, nonostante il calo delle vendite dovuto alla contrazione del mercato. Il risultato sarebbe un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, verso i livelli considerati necessari per una simile industria ad alta intensità di capitale. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio fondamentali hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. Sono stati gravemente compromessi, in particolare, gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione.
- (273) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati di entrare nel mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni a prezzi di dumping da Taiwan durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente se le misure non sono prorogate e in caso di reiterazione del pregiudizio aggiuntivo causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.
- (274) La Commissione ha stabilito che il pregiudizio causato dalle importazioni da Taiwan è tuttora persistente ed esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente provocato dalle importazioni originarie della Cina in caso di scadenza delle misure. L'afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati causerebbe un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Questo peggiorerebbe la situazione dell'industria dell'Unione, già molto pregiudizievole.
- (275) La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

- (276) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di loro tuttavia ha risposto al questionario, né ha collaborato al riesame in previsione della scadenza.
- (277) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e LSI hanno affermato che attualmente stanno risentendo della riduzione dell'offerta del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, a causa della carenza della materia prima a livello mondiale. La pandemia di COVID-19 inoltre ha provocato uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, con la conseguenza di un aumento dei prezzi e di una scarsa disponibilità di materie prime e prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Le misure di salvaguardia sull'acciaio hanno ulteriormente aggravato la carenza di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.
- (278) Le perturbazioni nella catena di approvvigionamento provocate dalla pandemia di COVID-19 sono di carattere eccezionale e non riguardano nello specifico le forniture dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Come evidenziato nella tabella 5, esistevano varie fonti di approvvigionamento e la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è addirittura aumentata durante il periodo in esame, quando le misure di salvaguardia erano già in vigore. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni nell'Unione in termini assoluti e relativi e anche il Sud Africa ha mantenuto la sua presenza sul mercato dell'Unione. Nonostante le misure antidumping inoltre le importazioni da Taiwan sembrano ancora competitive, poiché hanno continuato ad affluire nell'Unione nel periodo in esame.
- (279) Su questa base, la Commissione ha concluso che gli effetti della proroga delle misure antidumping sugli importatori e sugli utilizzatori non superano l'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (280) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie dei paesi interessati.



8. MISURE ANTIDUMPING


- (281) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping da parte dei paesi interessati, alla persistenza e alla reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e all'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, dalla RPC e da Taiwan debbano essere mantenute.
- (282) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e di Taiwan e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate alle aliquote individuali del dazio antidumping.
- (283) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione ⁽⁷²⁾. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (284) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC e da Taiwan. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione dalla Commissione.
- (285) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽⁷³⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (286) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ⁽⁷⁴⁾, la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione ⁽⁷⁵⁾, la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'istituzione della misura di salvaguardia.
- (287) Ciò significa che qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio

⁽⁷²⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

⁽⁷³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁷⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽⁷⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).



tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(288) Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
RPC	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City	24,4	C024
RPC	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City	24,4	C025
RPC	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	24,6	
RPC	Tutte le altre società	25,3	C999
Taiwan	Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City	0	C030
Taiwan	Tutte le altre società	6,8	C999


3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo venduti per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan/RPC). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi l'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.



3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
4. La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 2 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
RPC	Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou	C026
RPC	Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo	C027
RPC	Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin	C028
RPC	Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City	C029

21CE2551



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1484 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021)6607]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 luglio 2019 è stata presentata alla Commissione una domanda di registrazione relativa a un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale».
- (2) Il 4 settembre 2019 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2019/1567 ⁽²⁾ con la quale la registrazione dell'iniziativa dei cittadini è stata rifiutata.
- (3) Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale. Nella sentenza del 12 maggio 2021 nella causa T-789/19 ⁽³⁾, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2019/1567 in quanto la Commissione non aveva rispettato l'obbligo di motivazione. In particolare, la Commissione non aveva chiarito perché l'unica base giuridica possibile per l'atto proposto fosse l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e perché tale atto non rientrasse nell'ambito della politica commerciale comune e non potesse pertanto essere adottato sulla base dell'articolo 207 del TFUE.
- (4) Al fine di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza T-789/19, è opportuno adottare una nuova decisione sulla richiesta di registrazione di tale iniziativa dei cittadini europei.
- (5) Il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ applicabile al momento dell'adozione della decisione (UE) 2019/1567 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2020 e sostituito dal regolamento (UE) 2019/788. Pertanto, la richiesta di registrazione deve essere valutata ora nell'ambito di questo nuovo quadro giuridico.

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1567 della Commissione, del 4 settembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» (GU L 241 del 19.9.2019, pag. 12).

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2021, Tom Moerenhout e altri/Commissione europea, T-789/19, ECLI:EU:T:2021:260.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).




- (6) L'8 giugno 2021, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della propria valutazione secondo cui i requisiti per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere a), d) ed e), di tale regolamento erano soddisfatti e il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), non era applicabile. Tuttavia, poiché il testo dell'iniziativa formulato nella richiesta del 5 luglio 2019 non consentiva alla Commissione di concludere che essa soddisfaceva il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), la Commissione ha invitato gli organizzatori a fornire chiarimenti in merito alla loro iniziativa.
- (7) Secondo la valutazione preliminare della Commissione, l'iniziativa sembrava perseguire l'obiettivo di adottare misure restrittive dell'Unione (sanzioni) e quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 215 del TFUE, che richiede, come condizione preliminare, che il Consiglio adotti una decisione conformemente al capo 2 (Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune) del titolo V del trattato sull'Unione europea. La Commissione ha spiegato che, in assenza di una precedente decisione del Consiglio, non può elaborare una proposta e, in ogni caso, tale proposta dovrebbe essere presentata congiuntamente all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ha inoltre fatto presente che dal testo dell'iniziativa non risultava chiaro se essa avesse l'unico obiettivo di imporre un divieto generale su tutti i prodotti provenienti da insediamenti illegali nei territori occupati o se fossero previste anche altre forme di regolamentazione alle frontiere dell'Unione. Infine, la Commissione ha chiesto agli organizzatori di chiarire se l'iniziativa è destinata specificamente a un determinato territorio o se mira a un divieto generale senza rivolgersi a un paese o a un territorio specifici.
- (8) Il 17 luglio 2021 gli organizzatori hanno inviato ai servizi della Commissione una lettera in cui fornivano chiarimenti sugli obiettivi della loro iniziativa. Hanno spiegato che il loro obiettivo consisteva nell'ottenere che la politica commerciale dell'UE si svolgesse soltanto in territori che hanno validità giuridica e che auspicavano che la politica commerciale dell'UE garantisse che non avrebbero avuto luogo scambi in territori occupati illegalmente o acquisiti illegalmente con l'uso della forza, al fine di rispettare il diritto internazionale.
- (9) Il 10 agosto 2021 è stata presentata alla Commissione una versione leggermente modificata dell'iniziativa.
- (10) Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue. L'oggetto dell'iniziativa è: «regolare le transazioni commerciali con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati impedendo l'entrata nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da tali luoghi. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire la coerenza della politica dell'Unione e il rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale in tutti i settori del diritto dell'Unione, compresa la politica commerciale comune. Deve proporre atti giuridici fondati sulla politica commerciale comune per impedire che soggetti giuridici dell'UE importino prodotti originari di insediamenti illegali in territori occupati e esportino in tali territori, onde preservare l'integrità del mercato interno e non favorire o contribuire al mantenimento di tali situazioni illecite».
- (11) Nella misura in cui l'iniziativa invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico che dovrebbe garantire che l'Unione europea non attui scambi con entità degli occupanti stabilite o operanti in territori occupati a norma del diritto internazionale, l'iniziativa chiede una misura intesa a disciplinare in modo generale il commercio internazionale dell'UE senza essere destinata a un paese o a un territorio specifici. Secondo una giurisprudenza costante, una misura che «verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto è sostanzialmente destinata a promuovere, facilitare o disciplinare tali scambi e sortisce su di loro effetti diretti ed immediati»⁽⁵⁾ rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune e dovrebbe basarsi sull'articolo 207 TFUE. A tale riguardo, sembrerebbe che la misura prevista dall'iniziativa richieda l'adozione di divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione nei confronti dei territori occupati a norma del diritto internazionale. Una misura del genere presenterebbe pertanto un nesso specifico⁽⁶⁾ con gli scambi internazionali e, di conseguenza, rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE anche se perseguisse obiettivi di politica estera⁽⁷⁾.
- (12) Alla luce dei chiarimenti forniti dagli organizzatori nella lettera del 17 luglio 2021 e dell'iniziativa leggermente modificata, la Commissione constata che l'iniziativa modificata invita la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico a norma dell'articolo 207 del trattato, che dovrebbe garantire che gli scambi commerciali dell'Unione non abbiano luogo con soggetti di paesi occupanti basati o operanti in territori occupati e che pertanto l'iniziativa chiede una misura commerciale di carattere generale e che non riguarda un paese o un territorio specifici.

⁽⁵⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 22 ottobre 2013, *Commissione/Consiglio*, C-137/12, ECLI:EU:C:2013:675, punto 57 e del 18 luglio 2013, *Daiichi Sankyo*, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520, punto 51.

⁽⁶⁾ Parere 2/15 del 16 maggio 2017, *Accordo di libero scambio con Singapore*, ECLI:EU:C:2017:376, punto 37.

⁽⁷⁾ Sentenze della Corte di giustizia del 17 ottobre 1995, *Werner*, C-70/94, ECLI:EU:C:1995:328, punto 10 e del 17 ottobre 1995, *Leifer*, C-83/94, ECLI:EU:C:1995:329, punto 10.



- (13) Affinché i potenziali firmatari intendano l'obiettivo dell'iniziativa così come registrato, il gruppo di organizzatori dovrebbe garantire che le informazioni relative all'iniziativa che devono essere pubblicate nei moduli di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/788 e nel sistema centrale di raccolta elettronica o nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda dei casi, includano la menzione che l'iniziativa chiede una misura intesa a disciplinare in modo generale gli scambi internazionali dell'UE senza rivolgersi a un paese o territorio specifico.
- (14) Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788.
- (15) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui il rispetto del principio di proporzionalità.
- (16) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che l'iniziativa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (17) L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (18) In conclusione, a condizione che gli obiettivi dell'iniziativa dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» includano le informazioni supplementari richieste, l'iniziativa soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 e dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» è registrata con le seguenti informazioni supplementari sugli obiettivi dell'iniziativa: «L'iniziativa invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico nell'ambito della politica commerciale comune che sia di natura generale e non riguardi un paese o un territorio specifico».

Il gruppo di organizzatori pubblica l'iniziativa registrata nei moduli di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/788 nonché nel sistema centrale di raccolta elettronica o nel sistema individuale di raccolta elettronica, a seconda dei casi.

La Commissione pubblica nel registro le stesse informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa.

Articolo 2

Destinatario della presente decisione è il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale», rappresentato dal sig. Tom MOERENHOUT e dal sig. Giovanni FASSINA, che fungono da persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2021

Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente

21CE2552



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1485 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 6765]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa nei Paesi Bassi di un nuovo focolaio di HPAI nel pollame o in volatili in cattività, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1454, il Belgio ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella provincia delle Fiandre occidentali di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1454 della Commissione, del 6 settembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 316 del 7.9.2021, pag. 1).



- (7) Anche il Lussemburgo ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel cantone di Grevenmacher di tale Stato membro.
- (8) Anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione delle Ardenne di tale Stato membro.
- (9) Tali focolai in Belgio, Francia e Lussemburgo sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
- (10) Inoltre il focolaio confermato in Belgio è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Francia. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Francia.
- (11) Inoltre il focolaio confermato in Lussemburgo è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza le autorità competenti di questi due Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.
- (12) La Commissione ha esaminato, in collaborazione con Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo, le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti del Belgio, della Francia e del Lussemburgo e della zona di sorveglianza istituita dall'autorità competente della Germania si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei recenti focolai di HPAI.
- (13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio, la Francia e il Lussemburgo, le zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (14) È inoltre parimenti necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, la zona di sorveglianza istituita da tale Stato membro in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (15) È pertanto opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e sorveglianza relative al Belgio, alla Francia e al Lussemburgo e la zona di sorveglianza relativa alla Germania.
- (16) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dal Belgio, dalla Francia e dal Lussemburgo e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Germania in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché della durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (17) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applica inoltre fino al 30 settembre 2021. La durata delle restrizioni applicabili nelle zone soggette a restrizioni istituite da Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 va però al di là del 30 settembre 2021.
- (18) Considerato altresì che i virus dell'HPAI continuano a essere rilevati negli uccelli selvatici nell'Unione e che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante la stagione migratoria autunnale, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività.



- (19) È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 fino al 30 settembre 2022 per coprire il prossimo ciclo migratorio annuale degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all'HPAI nell'Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (21) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:


- 1) all'articolo 4, la data «30 settembre 2021» è sostituita dalla data «30 settembre 2022»;
- 2) l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2021

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province: West Flanders</i>	
Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990	22.9.2021

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)</i>	
BALLAY; VANDY; VOUIZERS	4.10.2021


Stato membro: Lussemburgo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Entire municipality of Betzdorf.	27.9.2021
The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.	



Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province: Overijssel</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke richting tot aan Grootte Vloedgraven(water). 2. Grootte Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg. 3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg. 4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg. 5. Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg. 6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg. 7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg. 8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels kanaal(water). 9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b). 10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoonhetenseweg. 11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan Haarlesedijk. 12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk. 13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg. 14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg. 15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat. 16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan Muldersweg. 17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk. 18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg. 19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk. 20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk. 21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west. 22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg. 23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg. 24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg. 25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avernoorsdijk. 26. Avernoorsdijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg. 27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg. 	14.9.2021



Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Mazowieckie voivodship, żuromiński district</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — The following localities in the Biezuń municipality: Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo; — The following localities in the Żuromin municipality: Chamsk, Młudzyn. 	3.9.2021

PARTE B

Zone di sorveglianza di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Provinces: West Flanders and Hainaut</i>	
The municipalities or parts of the municipalities of Deerlijk, Estaimpuis, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendeledede, Menen, Mouscron, Moorslede, Wervik, Wevelgem and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990 and beyond the area described in the protection zone.	1.10.2021
Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990	Dal 23.9.2021 all'1.10.2021

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
RHEINLAND-PFALZ	
Landkreis Trier-Saarburg Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die B 419).	6.10.2021



Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)</i>	
ATTIGNY BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR BOULT-AUX-BOIS BOURCQ BRÉCY-BRIÈRES CHARDENY BAIRON ET SES ENVIRONS CHUFFILLY-ROCHE CONTREUVE COULOMMES-ET-MARQUENY LA CROIX-AUX-BOIS FALAISE GRIVY-LOISY LAMETZ LONGWÉ MARS-SOUS-BOURCQ MONTGON MONT-SAINT-MARTIN NEUVILLE-DAY NOIRVAL OLIZY-PRIMAT QUATRE-CHAMPS QUILLY RILLY-SUR-AISNE SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX SAINTE-MARIE SAINT-MOREL SAINTE-VAUBOURG SAVIGNY-SUR-AISNE SEMUY SUGNY SUZANNE TANNAY TOGES TOURCELLES-CHAUMONT VAUX-CHAMPAGNE	13.10.2021




VONCQ	
BALLAY; VANDY; VOUIERS	Dal 5.10.2021 al 13.10.2021
<i>Les communes suivantes dans le département: NORD (59)</i>	
BOUSBECQUE; HALLUIN; NEUVILLE-EN-FERRAIN; RONCQ; TOURCOING; WATTRELOS	1.10.2021

Stato membro: Lussemburgo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange. The municipality of Flaxweiler excluding the localities covered by the protection zone (Flaxweiler and Buchholz).	6.10.2021
Entire municipality of Betzdorf. The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.	Dal 28.9.2021 al 6.10.2021

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province: Overijssel</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke richting tot aan Groote Vloedgraven(water). 2. Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg. 3. G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg. 4. Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseprenkweg. 5. Weseprenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg. 6. Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg. 7. Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg. 8. Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels kanaal(water). 9. Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b). 10. Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoonhetenseweg. 11. Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan Haarlesedijk. 	Dal 15.9.2021 al 23.9.2021



<ol style="list-style-type: none"> 12. Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk. 13. Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg. 14. Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg. 15. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat. 16. Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan Muldersweg. 17. Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk. 18. Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg. 19. Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk. 20. Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk. 21. Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west. 22. Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg. 23. Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg. 24. Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg. 25. Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk. 26. Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg. 27. Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising A1/ IJssel, de IJssel volgen in noordelijke richting tot aan IJsseldijk ter hoogte van nr. 39. 2. IJsseldijk volgen in noordelijke richting tot aan Rembrandkade. 3. Rembrandkade volgen in noordelijke richting tot aan Randerstraat. 4. Randerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Roland Holstlaan, overgaand in Overstichtlaan tot aan spoorlijn Deventer-Zwolle. 5. Spoorlijn Deventer-Zwolle volgen in noordelijke richting tot aan Omloop. 6. Omloop volgen in oostelijke richting tot aan Raalterweg. 7. Raalterweg volgen in oostelijke richting tot aan Liederholthuisweg. 8. Liederholthuisweg volgen in noordelijke richting tot aan Hagenvoorde. 9. Hagenvoorde volgen in oostelijke richting tot aan Wechterhout. 10. Wechterhout volgen in noordelijke richting tot aan Raalterwetering(water). 11. Raalterwetering(water) volgen in oostelijke richting, overgaand in Oosterbroeks waterleiding(water) tot aan Hagweg. 12. Hagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindertseweg. 13. Lindertseweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Ommerweg tot aan Luttenbergerweg. 14. Luttenbergerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemenbosweg. 15. Bloemenbosweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Heuvelweg tot aan Hellendoornseweg. 	23.9.2021



<ol style="list-style-type: none"> 16. Hellendoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Blikweg. 17. Blikweg volgen in zuidelijke richting tot aan Almeloseweg. 18. Almeloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijverdalsebergweg. 19. Nijverdalsebergweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Holterbergweg tot aan Molenbelterweg. 20. Molenbelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Enschede-Deventer. 21. Spoorlijn Enschede-Deventer volgen in westelijke richting tot aan Provincialeweg. 22. Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1. 23. A1 volgen in westelijke richting tot aan Boermark. 24. Boermark volgen in westelijke richting, overgaand in Bronsvoorderdijk tot aan Braakmanssteeg. 25. Braakmanssteeg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Looweg tot aan Peppeldijk. 26. Peppeldijk volgen in westelijke richting tot aan Kasteelweg. 27. Kasteelweg volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg. 28. Bathmenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lochemseweg. 29. Lochemseweg volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Zutphen-Deventer. 30. Spoorlijn Zutphen-Deventer volgen in noordelijke richting tot aan A1. 31. A1 volgen in oostelijke richting tot aan de IJssel. 	
--	--

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Mazowieckie voivodship, żuromiński district</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — The following localities in the Biezuń municipality: Kocewo, Myślin, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stanisławowo, Pozga, Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn Pobodzy, Stawiszyn-Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie, Pełki, Małocin, Trzaski; — City of Biezuń; — The following localities in the Lutocin municipality: Siemcichy, Chromakowo, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Swojęcin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Lutocin, Seroki, Zimolza, Elźbiecin, Felcyn, Jonne; — The following localities in the Siemiątkowo municipality: Sokołowy Kąt, Siciarz; — The following localities in the in Żuromin municipality: Będzimin, Rzęzawy, Kruszewo, Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo; — City of Żuromin. 	12.9.2021



— The following localities in the Biezuń municipality: Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo; — The following localities in the Żuromin municipality: Chamsk, Młodzyn.	Dal 4.9.2021 al 12.9.2021
<i>Mazowieckie voivodship, mławski district</i>	
— The following localities in the Radzanów municipality: Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy; — The following localities in the Szreńsk municipality: Ługi, Słowikowo.	12.9.2021».”

21CE2553



DECISIONE (UE) 2021/1486 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 settembre 2021 che adotta norme interne relative alle limitazioni dei diritti degli interessati in relazione ai compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

(BCE/2021/42)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 25,


considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) svolge i propri compiti in conformità ai trattati e al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio⁽²⁾.
- (2) In conformità all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, la decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea (BCE/2020/28)⁽³⁾ stabilisce le regole generali di attuazione del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto riguarda la BCE. Specifica in particolare le norme relative alla nomina e al ruolo del responsabile della protezione dei dati (data protection officer, DPO) della BCE, tra cui le funzioni, i doveri e le competenze dello stesso.
- (3) Nell'assolvimento dei compiti ad essa conferiti, la BCE, e in particolare l'unità organizzativa interessata, agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati nella misura in cui essa determina, da sola o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
- (4) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento di compiti specifici, a fini di vigilanza e per garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- (5) Nell'assolvimento di tali compiti specifici, la BCE tratta diverse categorie di informazioni che possono essere collegate a una persona fisica identificata o identificabile, quali i dati identificativi, i dati di contatto, i dati professionali, i dettagli finanziari o amministrativi, i dati ricevuti da fonti specifiche, i dati sulle comunicazioni elettroniche e i dati sul traffico elettronico, i casellari giudiziari, la descrizione degli interessi finanziari e non finanziari, i dettagli relativi ai rapporti di una persona o dei suoi parenti stretti con soggetti vigilati o membri dell'organo di amministrazione di soggetti vigilati e i dati relativi alla posizione per la quale una persona è stata nominata o può essere nominata. I dati personali potrebbero anche far parte di una valutazione che comprenda una valutazione effettuata: ai fini dell'autorizzazione di un ente creditizio, della revoca dell'autorizzazione di un ente creditizio e di una procedura relativa ad una partecipazione qualificata; in relazione al diritto di stabilimento di un soggetto vigilato significativo; al fine di stabilire se i requisiti di professionalità e onorabilità sono soddisfatti; in relazione alle politiche retributive di un soggetto vigilato significativo e per quanto riguarda i crediti di tale soggetto concessi ai propri funzionari di alto livello e alle persone ad essi collegate; e in relazione ad accuse concernenti eventuali violazioni degli atti giuridici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale e che abroga la decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (GU L 152 del 15.5.2020, pag. 13).



- (6) L'obiettivo della BCE nell'assolvimento di tali compiti specifici è perseguire importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione. Per questo motivo, l'assolvimento di tali compiti dovrebbe essere salvaguardato come previsto dal regolamento (UE) 2018/1725, in particolare all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g). Nello svolgimento di tali compiti, la BCE agisce nell'interesse pubblico generale dell'Unione in quanto autorità pubblica incaricata di svolgere, a fini di vigilanza, compiti specifici in relazione a tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti all'MVU. Tali compiti includono funzioni di monitoraggio, ispezione o regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (7) In tale contesto, è opportuno precisare i motivi per cui la BCE può limitare i diritti degli interessati in relazione ai dati ottenuti nell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (8) In conformità all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni all'applicazione degli articoli da 14 a 22, 35 e 36 e, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dell'articolo 4 di tale regolamento dovrebbero essere stabilite in norme interne o in atti giuridici adottati sulla base dei trattati. Di conseguenza, è opportuno che la BCE stabilisca le norme in base alle quali può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.
- (9) Mentre la presente decisione stabilisce le norme in base alle quali la BCE può limitare i diritti degli interessati nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, il Comitato esecutivo intende adottare una distinta decisione che adotti norme interne riguardanti la limitazione di tali diritti nei casi in cui la BCE tratti dati personali in relazione al proprio funzionamento interno.
- (10) La BCE può applicare un'eccezione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 rendendo inutile prendere in considerazione una limitazione, incluse in particolare quelle di cui agli articoli 15, paragrafo 4, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 3, e 35, paragrafo 3, di tale regolamento. Per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, la BCE può applicare un'eccezione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b) o di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2018/1725.
- (11) L'esercizio dei diritti degli interessati a cui si fa riferimento agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2018/1725 può rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento di determinate finalità, tra cui, a seconda del caso, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, finalità di ricerca scientifica o storica o finalità statistiche. La presente decisione dovrebbe pertanto prevedere una deroga a tali diritti in conformità all'articolo 25, paragrafi 3 o 4, del regolamento (UE) 2018/1725, fatte salve le opportune garanzie.
- (12) La BCE dovrebbe spiegare il motivo per cui tali limitazioni dei diritti degli interessati siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica per salvaguardare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dei propri pubblici poteri e delle funzioni ad essi collegate, nonché il modo in cui la BCE rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali imponendo nel contempo limitazioni di questo tipo.
- (13) In tale contesto, la BCE è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati, in particolare quelli relativi al diritto di informazione, accesso e rettifica, al diritto alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, al diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato o alla riservatezza delle comunicazioni come disciplinati dal regolamento (UE) 2018/1725.
- (14) Tuttavia, la BCE può essere obbligata a limitare le informazioni fornite agli interessati e i diritti degli interessati per tutelare l'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, in particolare i propri accertamenti e le proprie procedure, gli accertamenti e le procedure di altre autorità pubbliche e i diritti e le libertà fondamentali di altre persone connesse ai propri accertamenti o ad altre procedure.
- (15) La BCE dovrebbe revocare una limitazione già applicata nella misura in cui non sia più necessaria.
- (16) Il responsabile della protezione dei dati della BCE dovrebbe riesaminare l'applicazione delle limitazioni al fine di garantire la conformità alla presente decisione e al regolamento (UE) 2018/1725.



- (17) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha emesso un parere il 12 marzo 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione


1. La presente decisione stabilisce le norme relative alla limitazione dei diritti degli interessati da parte della BCE quando esercita attività di trattamento dei dati personali come annotate nel registro centrale nell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. I diritti degli interessati che possono essere limitati sono precisati nei seguenti articoli del regolamento (UE) 2018/1725:
 - a) articolo 14 (informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato);
 - b) articolo 15 (informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato);
 - c) articolo 16 (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato);
 - d) articolo 17 (diritto di accesso dell'interessato);
 - e) articolo 18 (diritto di rettifica);
 - f) articolo 19 [diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)];
 - g) articolo 20 (diritto di limitazione del trattamento);
 - h) articolo 21 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento);
 - i) articolo 22 (diritto alla portabilità dei dati);
 - j) Articolo 35 (comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato);
 - k) articolo 36 (riservatezza delle comunicazioni elettroniche);
 - l) articolo 4, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi previsti negli articoli da 14 a 22 del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «trattamento» si intende il trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2018/1725;
- 2) per «dati personali» si intendono i dati personali ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2018/1725;
- 3) per «interessato» si intende una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo quale un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;



- 4) per «registro centrale» si intende il repertorio di tutte le attività di trattamento dei dati personali condotte presso la BCE accessibile al pubblico, tenuto dal responsabile della protezione dei dati della BCE e disciplinato all'articolo 9 della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28);
- 5) per «titolare del trattamento» si intende la BCE, in particolare l'unità organizzativa competente interna alla BCE che, singolarmente o insieme ad altre, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e che è responsabile delle operazioni di trattamento;
- 6) per «istituzioni e organi dell'Unione» si intendono le istituzioni e gli organi dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1725;

Articolo 3

Applicazione delle limitazioni

1. Il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare qualora l'esercizio di tali diritti possa compromettere o comunque incidere negativamente su:

- a) l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, compreso il corretto funzionamento del sistema di vigilanza;
- b) la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione e in ogni Stato membro;
- c) l'efficacia della segnalazione delle violazioni in conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Per salvaguardare gli interessi e gli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento può limitare i diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in relazione ai dati personali ottenuti da altre istituzioni e organi dell'Unione e dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o organizzazioni internazionali, in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) qualora l'esercizio di tali diritti possa essere limitato da altre istituzioni e altri organi dell'Unione, dai quali sono stati ottenuti i dati personali, sulla base di altri atti previsti all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità al capo IX di tale regolamento o agli atti costitutivi di altre istituzioni e organi dell'Unione;
- b) qualora l'esercizio di tali diritti possa essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri da cui sono stati ottenuti i dati personali, sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o ai sensi delle misure nazionali di recepimento degli articoli 13, paragrafo 3, 15, paragrafo 3 o 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
- c) qualora l'esercizio di tali diritti sia suscettibile di compromettere o comunque incidere negativamente sulla cooperazione della BCE con paesi terzi o organizzazioni internazionali da cui sono state ottenute le informazioni, nell'assolvimento dei suoi compiti, salvo che gli interessi o i diritti fondamentali e le libertà degli interessati prevalgano sull'interesse della BCE alla cooperazione.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).



3. Prima di applicare una limitazione nelle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il titolare del trattamento:
- prende atto degli accordi conclusi con le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione o con le autorità competenti degli Stati membri; e
 - si consulta con le istituzioni e gli organi pertinenti dell'Unione o con le autorità competenti degli Stati membri, salvo che sia chiaro al titolare del trattamento che l'applicazione di tale limitazione è prevista da uno degli atti o delle misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
4. Il responsabile del trattamento può applicare una limitazione solo se, sulla base di una valutazione caso per caso, conclude che la limitazione:
- è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà dell'interessato; e
 - rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
5. Il titolare del trattamento documenta la propria valutazione in una nota di valutazione interna che include la base giuridica, i motivi della limitazione, i diritti degli interessati oggetto di limitazione, gli interessati, la necessità e la proporzionalità della limitazione e la sua durata probabile.
6. Una decisione di limitare i diritti di un interessato ai sensi della presente decisione che deve essere adottata dal titolare del trattamento è assunta al livello del pertinente capo o vicecapo dell'unità operativa nella quale è condotta la principale operazione di trattamento che coinvolge i dati personali.

Articolo 4

Deroghe

- Per il trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il titolare del trattamento può applicare deroghe in conformità all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, il titolare del trattamento può derogare ai diritti di cui agli articoli 17, 18, 20 e 23 del regolamento (UE) 2018/1725 nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.
- Per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, il titolare del trattamento può applicare deroghe in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, il titolare del trattamento può derogare ai diritti di cui agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 e 23 del regolamento (UE) 2018/1725 nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, di tale regolamento.
- Tali deroghe sono oggetto di adeguate garanzie ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 8 della presente decisione.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni generali sulle limitazioni

Il titolare del trattamento mette a disposizione le seguenti informazioni di carattere generale sulle potenziali limitazioni dei diritti dell'interessato:

- il titolare del trattamento precisa i diritti che possono essere limitati, i motivi della limitazione e la sua potenziale durata;
- il titolare del trattamento include le informazioni di cui alla lettera a) nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri delle attività di trattamento di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725.



*Articolo 6***Limitazione del diritto di accesso degli interessati, del diritto di rettifica, del diritto di cancellazione o di limitazione del trattamento**

1. Qualora limiti, in tutto o in parte, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione o il diritto di limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 18, 19, paragrafo 1, e 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento, nella sua risposta scritta alla richiesta, informa l'interessato entro il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), dei motivi principali della limitazione e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Il titolare del trattamento conserva la nota di valutazione interna di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e, se del caso, i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto e li mette a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
3. Il titolare del trattamento può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni relative ai motivi della limitazione di cui al paragrafo 1, fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa. Il titolare del trattamento è tenuto a mettere a disposizione le informazioni all'interessato non appena ritenga che ciò non comprometta più la finalità della limitazione.

*Articolo 7***Durata delle limitazioni**


1. Il titolare del trattamento revoca una limitazione non appena cessano di sussistere le circostanze che la giustificavano.
2. Qualora il titolare del trattamento revochi una limitazione ai sensi del paragrafo 1, è tenuto a:
 - a) se non lo ha già fatto, informare l'interessato dei principali motivi su cui si basava l'applicazione di una limitazione;
 - b) informare l'interessato del suo diritto a proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o a proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - c) concedere all'interessato il diritto che era oggetto della limitazione ormai revocata.
3. Il titolare del trattamento riesamina ogni sei mesi la necessità di mantenere una limitazione applicata a norma della presente decisione e documenta il riesame in una nota di valutazione interna.

*Articolo 8***Garanzie**

La BCE applica garanzie organizzative e tecniche come indicato nell'allegato per prevenire abusi o accessi o trasferimenti illeciti.

*Articolo 9***Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati**

1. Qualora limiti l'applicazione dei diritti dell'interessato, il titolare del trattamento deve coinvolgere costantemente il responsabile della protezione dei dati. In particolare, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il titolare del trattamento consulta senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati;
 - b) su richiesta del responsabile della protezione dei dati, il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l'accesso a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto, compresa la nota di valutazione interna di cui all'articolo 3, paragrafo 5;



- c) il titolare del trattamento documenta il modo in cui è stato coinvolto il responsabile della protezione dei dati, comprese le informazioni pertinenti condivise con quest'ultimo, in particolare la data della sua prima consultazione di cui alla lettera a);
 - d) il responsabile della protezione dei dati può chiedere al titolare del trattamento di riesaminare la limitazione;
 - e) il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati per iscritto dell'esito del riesame richiesto senza indebito ritardo e in ogni caso prima dell'applicazione di qualsiasi limitazione.
2. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione è revocata.


Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2021.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO

Le garanzie organizzative e tecniche presso la BCE per prevenire abusi o accessi o trasferimenti illeciti comprendono:

- a) per quanto riguarda le persone:
- i) tutte le persone che hanno accesso a informazioni non pubbliche della BCE sono responsabili per quanto riguarda la conoscenza e l'applicazione della politica e delle norme della BCE sulla gestione e la riservatezza delle informazioni;
 - ii) una procedura relativa ai nulla osta di sicurezza che garantisca come solo le persone sottoposte a controllo e autorizzate abbiano accesso ai locali della BCE e alle relative informazioni non pubbliche;
 - iii) misure di sensibilizzazione alla sicurezza informatica, delle informazioni e fisica;
 - iv) svolgimento di formazioni periodiche per i membri del personale e i fornitori esterni di servizi;
 - v) i membri del personale della BCE sono soggetti a rigorose norme in materia di segreto professionale stabilite nelle condizioni di impiego e nelle norme sul personale della BCE, la cui violazione dà luogo a sanzioni disciplinari;
 - vi) norme e obblighi che disciplinano l'accesso dei fornitori esterni di servizi o degli appaltatori alle informazioni non pubbliche della BCE che sono stabilite in accordi contrattuali;
 - vii) controlli degli accessi, compresa la suddivisione in zone di sicurezza, eseguiti in modo da garantire che l'accesso delle persone alle informazioni non pubbliche della BCE sia autorizzato e limitato sulla base delle esigenze operative e dei requisiti di sicurezza;
- b) per quanto riguarda i processi:
- i) sono posti in atto processi per garantire l'attuazione, il funzionamento e la manutenzione controllati delle applicazioni informatiche a supporto dell'attività della BCE;
 - ii) utilizzo di applicazioni informatiche per l'attività della BCE che siano conformi agli standard di sicurezza della BCE;
 - iii) presenza di un programma completo di sicurezza fisica che valuti costantemente le minacce alla sicurezza e comprenda misure di sicurezza fisica atte a garantire un adeguato livello di protezione;
- c) per quanto riguarda la tecnologia:
- i) tutti i dati elettronici sono conservati in applicazioni informatiche conformi agli standard di sicurezza della BCE e quindi protetti da accessi o alterazioni non autorizzati;
 - ii) le applicazioni informatiche sono implementate, gestite e mantenute a un livello di sicurezza commisurato alle esigenze di riservatezza, integrità e disponibilità delle applicazioni informatiche, che sono basate su analisi di impatto operativo;
 - iii) il livello di sicurezza delle applicazioni informatiche è regolarmente convalidato mediante valutazioni della sicurezza tecniche e non tecniche;
 - iv) l'accesso alle informazioni non pubbliche della BCE è concesso conformemente al principio della necessità di sapere e l'accesso privilegiato è strettamente limitato e rigorosamente controllato;
 - v) sono posti in atto controlli per individuare e dare seguito alle violazioni di sicurezza effettive e potenziali.

21CE2554



DECISIONE n. 1/2021 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

del 30 agosto 2021

che modifica l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1487]

IL COMITATO MISTO UE-OLP,


visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 63 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) L'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 18 novembre 2013.
- (5) L'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 27 maggio 2014. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° luglio 2014.
- (6) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.
- (7) È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore,

⁽¹⁾ GU L 187 del 16.07.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2021

Per il comitato misto
Il presidente
Neal Mac CALL



ALLEGATO

«Protocollo n. 3

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ (“convenzione”), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Tutti i riferimenti all’“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo (“norme transitorie”) sono considerati originari dell'Unione europea o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.



2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

—



APPENDICE A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

("norme" o "norme transitorie")

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 **Definizioni**TITOLO II **DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"**Articolo 2 **Requisiti di carattere generale**Articolo 3 **Prodotti interamente ottenuti**Articolo 4 **Lavorazioni o trasformazioni sufficienti**Articolo 5 **Norma di tolleranza**Articolo 6 **Lavorazioni o trasformazioni insufficienti**Articolo 7 **Cumulo dell'origine**Articolo 8 **Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine**Articolo 9 **Unità da prendere in considerazione**Articolo 10 **Assortimenti**Articolo 11 **Elementi neutri**Articolo 12 **Separazione contabile**TITOLO III **REQUISITI TERRITORIALI**Articolo 13 **Principio della territorialità**Articolo 14 **Non modificazione**Articolo 15 **Esposizioni**TITOLO IV **RESTITUZIONE O ESENZIONE**Articolo 16 **Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi**TITOLO V **PROVA DELL'ORIGINE**Articolo 17 **Requisiti di carattere generale**Articolo 18 **Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**Articolo 19 **Esportatore autorizzato**Articolo 20 **Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1**Articolo 21 **Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1**Articolo 22 **Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1**

Articolo 23 **Validità della prova dell'origine**

Articolo 24 **Zone franche**

Articolo 25 **Requisiti per l'importazione**

Articolo 26 **Importazioni con spedizioni scaglionate**

Articolo 27 **Esonero dalla prova dell'origine**

Articolo 28 **Discordanze ed errori formali**

Articolo 29 **Dichiarazione del fornitore**

Articolo 30 **Importi espressi in euro**

TITOLO VI **PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI**

Articolo 31 **Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

Articolo 32 **Composizione delle controversie**

TITOLO VII **COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

Articolo 33 **Notifica e cooperazione**

Articolo 34 **Controllo delle prove dell'origine**

Articolo 35 **Controllo delle dichiarazioni del fornitore**

Articolo 36 **Sanzioni**

TITOLO VIII **APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A**

Articolo 37 **Spazio economico europeo**

Articolo 38 **Liechtenstein**

Articolo 39 **Repubblica di San Marino**

Articolo 40 **Principato di Andorra**

Articolo 41 **Ceuta e Melilla**

Elenco degli allegati

ALLEGATO I **Note introduttive all'elenco dell'allegato II**

ALLEGATO II **Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario**


ALLEGATO III **Testo della dichiarazione di origine**

ALLEGATO IV **Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1**

ALLEGATO V **Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla**

ALLEGATO VI **Dichiarazione del fornitore**

ALLEGATO VII **Dichiarazione a lungo termine del fornitore**



FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM" o "convenzione"). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti e in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base alle presenti norme anziché in base alle norme della convenzione.


Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;
- b) per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- c) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- d) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti:
 - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- e) con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;
- f) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
- g) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- h) per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;



- i) per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;
- j) per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- k) per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- l) per “contenuto massimo di materiali non originari” si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- m) per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
- o) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
- p) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Articolo 2

Requisiti di carattere generale


Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;



- k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
- b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
- ii) appartengono a società
- la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
- appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.



6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

- a) il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.


3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;



- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.

3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.


6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e



b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Cisgiordania e della Striscia di Gaza secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4. Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ⁽²⁾.

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

⁽²⁾ Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.



*Articolo 11***Elementi neutri**

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

*Articolo 12***Separazione contabile**

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari della parte esportatrice" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI*Articolo 13***Principio di territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2. I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
 - b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.



3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

- a) tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione


1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.

4. In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

- a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
- d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.



Articolo 15

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

5. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra le parti senza applicazione del cumulo con i materiali originari di un'altra parte contraente applicatrice.



TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;
- b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4. Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine


1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.



5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".

4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.



6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.

8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
- c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
- d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
- e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".


5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".



3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26


Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.



2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
 - b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
 - c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.



5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.

2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.



3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
- una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
 - documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
 - documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
 - dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
 - prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
4. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.


TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

- Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
- Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.



Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.



*Articolo 36***Sanzioni**

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A*Articolo 37***Spazio economico europeo**

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia ("parti contraenti del SEE") se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e le parti contraenti del SEE.

*Articolo 38***Liechtenstein**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

*Articolo 39***Repubblica di San Marino**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.


*Articolo 40***Principato di Andorra**

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

*Articolo 41***Ceuta e Melilla**

1. Ai fini del presente protocollo, il termine "Unione europea" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati⁽⁹⁾. L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

⁽⁹⁾ GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.



ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 — Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 — Struttura dell'elenco

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattato riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme


- 3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
- 3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.



- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.


- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
- 5.5. Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
- 5.6. Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.




Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;
- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
- filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
- filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
- altri filamenti sintetici;
- filamenti artificiali di viscosa;
- altri filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliuretano, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;



- altri prodotti della voce 5605;
- fibre di vetro;
- fibre di metallo;
- fibre minerali.


- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
- 7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27


- 8.1. I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 8.2. I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;



- h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

- 9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
- 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
- Reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".
- Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
- Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.




- Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
 - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
 - b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
 - iv) usi ottici specializzati;
 - v) uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
 - vi) vettori usati in processi di separazione; oppure
 - vii) usi di tipo nucleare.
- Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.




ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO


Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e peccati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
ex 1512	Oli di girasole e loro frazioni: — per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 1516	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
1806 10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenuti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenuti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale
1902	Paste alimentari, anche cotte o fardite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchii, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
2006	Ortaggi e legumi, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
ex 2008	Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2103	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2207 e 2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti
ex 2402	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2403	Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 28	Prodotti chimici inorganici: composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 32	Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex 3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi pepizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: — additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824.99 ed ex 3826.00	Biodiesel	Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotattamento Uno o diversi trattamenti specifici (*) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4012	Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza pelli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciantura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli: oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4408	Fogli da impiallatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste o modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierato o da stuoiato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5003	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5004 a ex 5006	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Filati di seta e filati di cascami di seta	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	(4) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica (5) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:	oppure stampa (operazione indipendente)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (¹) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	(¹) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	(7) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	(7) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	(7) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
		oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	(²) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	(²) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5 508 a 5 511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	⁽⁴⁾ Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
da 5 512 a 5 516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	⁽⁴⁾ Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	⁽⁴⁾ Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottom) di materie tessili	Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure fioccaggio insieme alla tintura o alla stampa




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago — altri	oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	<p>(¹) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il filato di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali</p> <p>(²) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali</p>
5603 da 5603 11 a 5603 14	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 5603 91 a 5603 94	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili (¹) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	(¹) Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica
5606	Filati spirali (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	(¹) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<p>(¹) Filatura di fibre a frocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'aghiatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	<p>(²) Filatura di fibre a frocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting" oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting" oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure "tufting" insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura</p>




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5810	Ritami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Tessitura Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) (²) Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione (4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	(4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antiptega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	— altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: — reticelle a incandescenza impregnate — altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	(4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 60	Stoffe a maglia	oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	(4) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
		oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
ex capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	(4) (5) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	(6) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(7) (8) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(9) (10) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri	<p>(¹) (¹) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p> <p>(²) (¹) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p>
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: — ricamati — equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	<p>(¹) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p> <p>(¹) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto</p>



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati — altri	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; (4) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri	(4) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (4) (4) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4) (4) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	(4) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	(4) (5) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (6) (7) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7010	Darmigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sciaccatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiproducti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7207
da 7213 a 7216	Vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7207
7218 91 e 7218 99	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7218
7224 90	Semiproducti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.
ex 7315	Catene antisdruciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
7408	Fili di rame	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 80	Stagno e lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8430	Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti; Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavalliers" e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8444 a 8447	<p>Aripipista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi</p> <p>Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p>	
da 8444 a 8447	<p>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447</p> <p>Telai per tessitura</p> <p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8465	<p>Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia</p> <p>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli</p> <p>Torni che operano con asportazione di metallo</p> <p>Macchine</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8470 a 8472	<p>Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa</p> <p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni</p> <p>Altre macchine e apparecchi per ufficio</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8501 a 8502	Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519, 8521	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8525 a 8528	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8535 a 8537	Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
da 8542 31 a 8542 39	Circuiti integrati monolitici	Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8544 a 8548	Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8708	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto




Voce SA (1)	Designazione del prodotto (2)	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari (3)
capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterari e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1) Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3) Cfr. la nota introduttiva 7.

(4) Cfr. la nota introduttiva 9.



ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument [autorizim doganor Nr. (¹)] deklaror që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale (²) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم (¹)) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من (²) طبقاً لقواعد المنشأ الانتقالية.

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ [митническо разрешение № (1)], декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení (1)] prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument [toldmyndighedernes tilladelse nr. (1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese


The exporter of the products covered by this document [customs authorization No. (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolli kinnitus nr. (1)] deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um [tollvaldsins loyvi nr. (1)] vátta, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørunar upprunavørunar (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.



Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle (2) selon les règles d'origine transitaires.

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

ამ დოკუმენტით წარმოდგენილი საქონლის ექსპორტიორი (საბაჟოორგანოს მიერ მინიჭებული ავტორიზაციის No.....¹) აცხადებს, რომეს საქონელი არის² შეღავათიანი წარმოშობის, გარდამავალი წარმოშობის წესების შესაბამისად, თუ სხვარ ამ არ არის პირდაპირ მითითებული.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθμ. (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'.....¹) מצהיר כי מקורם של הטובין הללו המועדף ב. _____² בהתאם לכללי המעבר, אלא אם כן צוין אחרת במפורש

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre [vámfelhatalmazási szám: (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális (2) származásúak.

Versione islandese


Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til [leyfi tollyfirvalda nr. (1)], lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. (1)], dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [multas atļauja Nr. (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.



Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas [muitinės leidimo Nr. (1)], deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овој документ [царинско одобрение бр. (1)], изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со (2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru (1)], jiddikjara li, hliief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali (2) skont ir-regoli ta' oriġini tranzitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом [царинско овлашћење бр. (1)], изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи (2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlašćenje br. (1)], izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument [tollmyndighetenes autorisasjonsnr. (1)], erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr (1)], deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regulami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document [autorizația vamală nr. (1)], declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.


Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом [царинско овлашћење бр. (1)], изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlašćenje br. (1)], izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia (1)], vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v (2).



Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. (1)], izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.º (1)], declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. (1)], försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı [gümrük yetki No: (1)], aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşei kurallarına göre (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ [митний дозвіл № (1)] заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має (2) преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.

.....
(Luogo e data) ⁽¹⁾


.....
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.




ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1	N° A	000.000
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione (2) Modulo N del Ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	

(1) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.



13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:	14. ESITO DELLA VERIFICA
<p>È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.



DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N° A .000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra		
 e		
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, ⁽¹⁾ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".



DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (¹):

.....
.....
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.


.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

¹) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.



ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA*Articolo unico*

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) tali prodotti siano originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;
 - 2) prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza;
 - b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure
 - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.



ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite (*)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati (*)	Valore dei materiali non originari utilizzati (*) (*)
Valore totale			


2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (*)
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(*) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.



(2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi


La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(4) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.



ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (¹) dichiaro che:

- 1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite (²)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati (³)	Valore dei materiali non originari utilizzati (³) (⁴)
Valore totale			


- 2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
- 3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (⁵)

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da a (⁶)

Mi impegno a informare immediatamente (¹) qualora la dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)



- (1) Nome e indirizzo del cliente.
- (2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
- Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
- Esempi
La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
- (4) Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
- (5) Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.».



DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ-ECUADOR**del 17 agosto 2021****recante modifica delle decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 per tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, e aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2021/1488]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, (di seguito «l'accordo commerciale») in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto vi), dell'accordo commerciale, il comitato per il commercio può progredire nella realizzazione degli obiettivi dell'accordo commerciale grazie alle modifiche ivi previste di altre disposizioni soggette a modifiche da parte del comitato per il commercio a norma di una disposizione esplicita dell'accordo commerciale. A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo commerciale, nell'esercizio delle funzioni stabilite da detto articolo, il comitato per il commercio può adottare qualsiasi decisione secondo quanto previsto nell'accordo commerciale.
- (2) Con la decisione n. 1/2014 è stato adottato il regolamento interno del comitato per il commercio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera j) dell'accordo commerciale.
- (3) Con la decisione n. 2/2014 sono stati adottati il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e dell'articolo 315 dell'accordo commerciale.
- (4) Con la decisione n. 3/2014 sono stati istituiti gli elenchi degli arbitri a norma dell'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale.
- (5) Con la decisione n. 4/2014 è stato adottato il regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale.
- (6) Con la decisione n. 5/2014 è stato costituito un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale.
- (7) Al fine di tener conto dell'adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale e della necessità di aggiornare gli elenchi degli arbitri e degli esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile, è opportuno modificare di conseguenza le decisioni n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 5/2014 del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 1/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra ("l'accordo"), adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 12 dell'accordo ed è responsabile del funzionamento e della corretta applicazione dell'accordo.»



b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, dal ministro del Commercio, dell'industria e del turismo della Colombia, dal ministro del Commercio estero e del turismo del Perù, dal ministro della Produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca dell'Ecuador o dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il presidente può farsi rappresentare da persone da lui designate, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.»

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles, Lima e Quito, a meno che le parti non decidano diversamente.»

Articolo 2

L'allegato della decisione n. 2/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 315 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è così modificato:

1) al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "accordo": l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, come modificato dal protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo, firmato l'11 novembre 2016;»

2) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Colombia, del Perù, dell'Ecuador o dell'UE, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo;»

3) il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Colombia, il Perù o l'Ecuador e a Bogotá, Lima o Quito, a seconda dei casi, se la parte attrice è l'UE.»

Articolo 3

L'allegato della decisione n. 3/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'istituzione degli elenchi degli arbitri di cui all'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è così modificato:

1) l'«Elenco degli arbitri di cui all'articolo 304, paragrafo 1, dell'accordo» è così modificato:

a) nell'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia», i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Javier Gamboa

3. Claudia Orozco;»

b) l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:

«Arbitri proposti dall'Ecuador

1. Hugo Perezcano Díaz

2. Alejandro Sánchez

3. Carlos Vejar

4. Alan Yanovich

5. Andrés Jana;»



- c) nell'elenco degli «Arbitri proposti dal Perù», i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. Victor Saco
 5. Javier Hernando Illescas Mucha»;
- d) nell'elenco dei «Presidenti», il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Pedro Negueloatcheverty (Ecuador)»;
- 2) l'«Elenco ulteriore di arbitri con esperienza settoriale in ambiti specifici disciplinati dall'accordo di cui all'articolo 304, paragrafo 4, dell'accordo» è così modificato:
- a) nella sezione relativa agli «Esperti negli scambi di merci», l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:
- «Arbitri proposti dall'Ecuador
1. Pablo Bentes
 2. Jan Bohanes
 3. Sofia Bonilla»;
- b) nella sezione relativa agli «Esperti in materia di scambi di servizi, stabilimenti, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici», l'elenco seguente è inserito tra l'elenco degli «Arbitri proposti dalla Colombia» e l'elenco degli «Arbitri proposti dall'UE»:
- «Arbitri proposti dall'Ecuador
1. Gustavo Guerra
 2. Alfredo Corral
 3. Genaro Eguiguren»;
- c) nella sezione relativa agli «Esperti in materia di scambi di servizi, stabilimenti, concorrenza, diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici», elenco dei «Presidenti», il punto 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Tania Voon».

Articolo 4

Al punto 1, la lettera a) dell'allegato della decisione n. 4/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sull'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è sostituita dalla seguente:

- «a) «accordo»: l'accordo commerciale tra la Colombia e il Perù, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, come modificato dal protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo, firmato l'11 novembre 2016.».

Articolo 5

L'allegato della decisione n. 5/2014 del comitato per il commercio UE-Colombia-Perù, del 16 maggio 2014, sulla costituzione di un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo «Commercio e sviluppo sostenibile» di cui all'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, è così modificato:

- 1) nell'«Elenco di esperti» sono aggiunti i seguenti punti:
- «13. María Amparo Albán
 14. Alice Tipping
 15. Leopoldo González
 16. Fabián Jaramillo»;



2) nell'elenco dei «Presidenti» sono aggiunti i seguenti punti:

- «7. Jacob Olander
- 8. Martín Padulla».

Articolo 6


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è redatta nelle lingue ufficiali delle parti dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Lima, il 17 agosto 2021

Per il comitato per il commercio
Diego Sebastián LLOSA VELÁSQUEZ
Presidente del comitato per il commercio

21CE2556



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1291 della Commissione, del 28 luglio 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Demerara Rum»]

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 4 agosto 2021)

Pagina 1, considerando 1:

anziché: «della Guyana francese»,

leggasi: «della Guyana».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 79 del 7 ottobre 2021)

21CE2557

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-089) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 1 1 1 5 *

€ 14,00

